



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

CAMPOBASSO 18 novembre 2022

PARTE I

Si pubblica normalmente il 1 ed il 16 di ogni mese

**DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA GENOVA 11 - 86100, CAMPOBASSO - TEL. 0874/4291**

**AVVERTENZE:** il **Bollettino Ufficiale della Regione Molise** si pubblica a Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali – nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunci legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali. **Per le modalità di inserzione si rinvia all'ultima pagina.**



# SOMMARIO

## PARTE PRIMA

### DIPARTIMENTO I DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 195 DEL 17-10-2022  
**OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 ASSE III COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "GREEN & ENERGY INNOVATION. INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE".**

[Pag. 20439](#)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 207 DEL 24-10-2022  
**OGGETTO: POC 2014-2020, AVVISO PUBBLICO "GREEN & ENERGY INNOVATION. INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE" APPROVATO CON DD N. 195/2022 – MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLEGATO A APPENDICI.**

[Pag. 20614](#)

### DIPARTIMENTO II VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 99 DEL 15-11-2022  
**OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DELLA REGIONE MOLISE 2014-2022 - MISURA 6, "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" - SOTTOMISURA 6.2, "AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI" - FONDI EURI. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI ATTUAZIONE.**

[Pag. 20661](#)



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 195 DEL 17-10-2022

**OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 ASSE III  
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  
"GREEN & ENERGY INNOVATION. INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI  
PRODUTTIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE".**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile  
d'Ufficio

RITA PISTILLI

SERVIZIO COORDINAMENTO  
PROGRAMMAZIONE  
COMUNITARIA FONDO FESR-  
FSE

IL DIRETTORE  
MARIOLGA MOGAVERO

Campobasso, 17-10-2022

---

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 successivamente integrato e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) final;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Rilancio", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

**RICHIAMATI**

- il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06. C(2018) 8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n. 2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e accompagnare e favorire la ripresa economica;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018, 4/2018, 5/2018 e 1/2020;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto "Interventi Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione" successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del 8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;
- il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del 20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n. 44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019, con il quale tra l'altro, sono state definite le coperture finanziarie "POR-POC" delle strategie urbane e delle Aree Interne Snai di cui al Por Fesr Fse Molise 2014-2020;
- la DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;
- la DGR n. 412 del 7.11.2020 di Aggiornamento delle coperture finanziarie delle Strategie Territoriali: "Strategie Aree Urbane" e "Strategie Aree Interne" a seguito della riprogrammazione del POR Molise FESR FSE 2014-2020 approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 6191;

**LETTA** la normativa comunitaria e nazionale in materia, tutta richiamata nell'appendice al bando, quale parte integrante e sostanziale;

**ASSUNTO** che al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014-2020, a cui si rinvia integralmente, e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita all'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise;

**ACCERTATO** che con DGR n. 281 del 24.08.2022 si è provveduto ad:

1. attivare, nell'ambito del programma Operativo Complementare POC Molise 2014-2020 – Asse III Competitività del sistema produttivo, l'avviso pubblico relativo all'Azione 3.1.1- "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile";
2. approvare, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile";
3. demandare all'Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 la predisposizione, nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, dell'Avviso pubblico sulla base della scheda di cui al precedente punto;
4. autorizzare l'Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 ad apportare, in fase di redazione dell'Avviso Pubblico, le integrazioni che si rendessero necessarie in seguito ad approfondimenti istruttori, purché tali modifiche siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, come declinati nella scheda intervento approvata al precedente punto2.;
5. dare atto che la presente Azione è posta a carico del quadro finanziario dell'Asse prioritario 3, Competitività del Sistema Produttivo appostate sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del POC n. 74014 (quota Stato) e n.74015 (quota Regione) per il valore complessivo di € 4.000.000,00 con riserva di modifica/integrazione in caso di sopraggiunte necessità;

**ELABORATO**, sulla base del dispositivo di cui alla DGR n. 281/2022 e nel rispetto delle prescrizioni normative, attuative e procedurali previste nell'ambito della scheda tecnica, la proposta di Avviso pubblico "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile", che è stato, con nota n. 168056 del 07.10.2022 sottoposto al pertinente controllo di primo livello;

**ACQUISITO** l'esito favorevole del pertinente controllo di I° livello, disciplinati, nello specifico, dal "Manuale delle procedure dell'AdG" del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (giusta nota protn. 170658 del 12.10.2022)

**VALUTATO** infine che la proposta di Avviso soddisfa l'obiettivo di sostenere gli investimenti degli imprenditori locali in chiave innovativa ed in linea con gli orientamenti della S3 regionale, contribuendo:

- a temperare gli effetti della crisi economica ed energetica in atto a livello internazionale attraverso il sostegno al sistema produttivo regionale, che potrà beneficiare di agevolazioni volte a migliorare i processi produttivi attraverso investimenti "green", ad alta intensità di innovazione e basati sull'efficientamento energetico e sull'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- a sostenere la Strategia europea che prevede il raggiungimento della Carbon Neutrality al 2050;
- a rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo locale verso l'introduzione di nuove tecnologie per ridurre i costi energetici dei processi produttivi e superare la crisi energetica che interessa l'intero comparto produttivo regionale.

**ASSUNTO** che il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2010, approvato con DGR n.626/2016, individua quale Servizio competente per l'attuazione dell'Azione 3.1.1. il Servizio "Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti";

**CONSIDERATO** pertanto opportuno riconoscere al Direttore pro tempore del Servizio "Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti" il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), quale soggetto titolare delle funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento nonché dal SIGECO del Programma;

**VERIFICATO** inoltre che la Giunta Regionale al fine dare attuazione alla normativa in materia di Aiuti di Stato, con Delibera n. 212 del 16.06.2017, tra l'altro, ha disposto di:

- individuare il Servizio "Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale" - Ufficio "Aiuti di stato e concorrenza" l'unità organizzativa e di coordinamento delle attività in materia di aiuti di Stato, prevista dal Common Understanding come distinct body;

- approvare le "direttive sul processo di verifica preventiva, degli atti dell'Amministrazione Regionale rilevanti in materia di aiuti di Stato e di consultazione del distinct body", per il rilascio dei pareri, per gli adempimenti di notifica o di comunicazione nel Sistema di notifica degli aiuti di Stato (SANI2), nonché per la cura dei rapporti con la Commissione Europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee;
- approvare il modello della scheda Aiuti di Stato;
- approvare le check list "De Minimis" e "Aiuti in esenzione",

**PREDISPOSTA** la scheda Aiuti nella quale si dà conto che l'intervento in questione si configura quale "aiuto di stato";

**ACCERTATO** che in ordine all'obbligo di registrazione dell'avviso sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato si è proceduto ad acquisire la seguente identificazione:

- **CAR Misura 23935**
- **Id Bando 77215**

**RILEVATO** che la DGR n. 58 dell'8.2.2018 aveva disposto, tra l'altro, che per ciascun capitolo di spesa possano essere individuati uno o più "Responsabili di budget" che operano secondo quanto riportato ai punti a) b) c) d) e) del documento istruttorio della stessa DGR:

- a) per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più "Responsabili di budget" afferenti alla medesima Struttura dipartimentale a cui fa riferimento il Servizio regionale/Direzione dipartimentale assegnatari del capitolo di spesa, previo assenso scritto da parte del titolare della responsabilità del capitolo;
- b) L'attribuzione della responsabilità del budget è conferita con Determinazione del Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Servizio regionale assegnatario del capitolo di spesa.
- c) L'assegnazione della responsabilità del budget potrà avvenire anche tra Dipartimenti differenti, in tal caso l'assenso al conferimento della responsabilità di budget (extra dipartimentale) dovrà essere espressa in forma scritta anche dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce organicamente il "Responsabile di budget" individuato.
- d) Il Responsabile del budget potrà gestire le risorse allo stesso assegnate in piena autonomia rispetto a ciascuna delle fasi endoprocedimentali del preimpegno, dell'impegno e della liquidazione.
- e) Il Responsabile del capitolo provvede, nel caso in cui le risorse assegnate non coincidano con documentate ragioni di spesa, alla variazione delle risorse assegnate, nei limiti dello stanziamento del capitolo, con proprio atto dirigenziale, previo assenso scritto reso dal Direttore del Dipartimento, dal Direttore generale della Salute e/o dall'Autorità/Organismo di gestione dei Fondi cofinanziati con risorse statali o comunitarie, a cui lo stesso organicamente afferisce;

**DATO ATTO** che le risorse destinate al POC Molise 2014-2020 derivano dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 e sono ripartite secondo la previsione della delibera CIPE 10/2015 nel seguente modo:

- 70% a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
- 30% a valere sul bilancio regionale;

e per l'effetto il presente intervento è posto a carico dei seguenti capitoli del bilancio regionale afferenti il POC - capitolo 74014 (quota Stato) e capitolo 74015 (quota Regione) per il valore complessivo di € 4.000.000,00 con riserva di modifica/integrazione in caso di sopraggiunte necessità;

**RITENUTO** dover attribuire al direttore del servizio regionale di riferimento, l'assegnazione della responsabilità di budget per l'intervento "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile" ripartito negli esercizi 2022, 2023 e 2024 sulla base del crono programma condiviso con il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di Aiuti, acquisito "de facto" l'assenso del direttore del servizio "Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE" titolare dei capitoli di spesa, proponente il presente atto, secondo la seguente assegnazione:

Fonte	Servizio regionale competente	Importo procedura	Fabbisogno 2022 a carico stanziamento POC		Fabbisogno 2023 a carico stanziamento POC	
			capitolo 74014	capitolo 74015	capitolo 74014	capitolo 74015
POC Asse 3	"Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti"	4.000.000,00	1.500.000,00		2.500.000,00	
			1.050.000,00	450.000,00	1.750.000,00	750.000,00

**RITENUTO** per quanto innanzi descritto, procedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile" completo della modulistica di riferimento – allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**VALUTATO:**

- di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## VISTI

- la Delibera del Consiglio Regionale n. 39 del 10 maggio 2022 con la quale è stato approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2022-2024;
- la legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in materia di entrate e di spese. modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
- la DGR n. 163 del 01-06-2022 3/7 - la legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 legge di stabilità regionale anno 2022;
- la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 Bilancio di Previsione Pluriennale per il Triennio 2022 – 2024;
- la DGR n. 163 del 1.6.2022 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il triennio 2022/2024 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. determinazioni;

## DETERMINA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di prendere atto della DGR n. 281 del 24.08.2022 e per l'effetto, approvare, nell'ambito del POC MOLISE 2014/2020, Asse III Competitività del sistema produttivo l'Avviso Pubblico "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile" completo della pertinente modulistica ed appendice – tutti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di individuare il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia Aiuti quale R esponente Unico del Procedimento dell'Avviso in questione, autorizzando lo stesso ad apportare le eventuali modifiche e correzioni formali non sostanziali che si rendessero necessarie per la migliore gestione dell'intervento;
3. di imputare l'onere finanziario complessivo del suddetto Avviso Pubblico pari ad € 4.000.000,00 appostate sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del POC Molise, capitolo 74014 (quota Stato) e n.74015 (quota Regione)
4. di procedere all'attribuzione del budget, per i sottoindicati capitoli afferenti al POC Molise 2014-2020 ex FESR come da seguente schema:

Fonte	Servizio regionale competente	Importo procedura	Fabbisogno 2022 a carico stanziamento POC		Fabbisogno 2023) a carico stanziamento POC	
			capitolo 74014	capitolo 74015	capitolo 74014	capitolo 74015
POC Asse 3	"Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti	4.000.000,00	1.500.000,00		2.500.000,00	
			1.050.000,00	450.000,00	1.750.000,00	750.000,00

5. di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la pertinente scheda Aiuti di Stato;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
  - Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di Aiuti;
  - Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
  - Direttore del Servizio "Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale" - Ufficio "Aiuti di stato e concorrenza";
7. di pubblicare il presente atto, nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull'albo pretorio, sul BURM e sul sito regionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it> dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
8. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
9. di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO  
MARIOLGA MOGAVERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82





## REGIONE MOLISE Bando PMI

**"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"**

### PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### **AVVISO**

### ***"Green & Energy Innovation"***

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**



**Indice degli articoli**

Capo I -FINALITA', RISORSE E REGIMI DI AIUTO _____	3
<i>Articolo 1 – Oggetto e finalità _____</i>	3
<i>Articolo 2 - Dotazione finanziaria e contributo concedibile _____</i>	3
<i>Articolo 3- Soggetti beneficiari e requisiti _____</i>	4
<i>Articolo 4 - Regimi e intensità di aiuto _____</i>	6
<i>Articolo 5 – Cumulo degli Aiuti _____</i>	8
Capo II- PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI _____	8
<i>Articolo 6- Progetti di investimento _____</i>	8
<i>Articolo 7– Spese ammissibili _____</i>	12
<i>Articolo 8- Settori ammissibili _____</i>	16
Capo III - GESTIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA _____	16
<i>Articolo 9 - Gestione dell'intervento _____</i>	16
<i>Articolo 10 - Modalità di accesso e presentazione delle domande di agevolazione _____</i>	16
<i>Articolo 11- Documentazione da presentare in fase di candidatura _____</i>	18
Capo IV - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI _____	20
<i>Articolo 12- Istruttoria delle domande di agevolazione e criteri di valutazione _____</i>	20
<i>Articolo 13- Adempimenti funzionali alla stipula del disciplinare di obblighi ed erogazione delle agevolazioni _____</i>	25
Capo V - REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO _____	30
<i>Articolo 14 - Variazioni al piano d'impresa _____</i>	30
Capo VI - OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO _____	31
<i>Articolo 15 - Obblighi a carico del soggetto beneficiario _____</i>	31
Capo VII - CONTROLLI E REVOCHE _____	32
<i>Articolo 16 - Ispezioni e controlli _____</i>	32
<i>Articolo 17 - Rinuncia, revoca e sanzioni delle agevolazioni _____</i>	33
<i>Articolo 18 - Procedimento di revoca delle agevolazioni _____</i>	34
Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI _____	35
<i>Articolo 19 - Informazione e pubblicità _____</i>	35
<i>Articolo 20 - Tutela della privacy _____</i>	35
<i>Articolo 21 - Quadro di riferimento della politica antifrode _____</i>	36
<i>Articolo 22 - Disposizioni finali _____</i>	36
ELENCO ALLEGATI ALL'AVVISO _____	37

**Gli Allegati e le Appendici costituiscono parte integrante e sostanziale dell'avviso pubblico.**

## REGIONE MOLISE

## Capo I -FINALITA', RISORSE E REGIMI DI AIUTO

**Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Avviso "**Green & Energy Innovation**"- **Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile**, si inserisce nell'ambito delle azioni programmate a livello regionale per rilanciare la "Competitività del sistema produttivo" (Asse III Programma Operativo Complementare - POC Molise 2014-2020) e disciplina l'accesso alle agevolazioni destinate alle Micro e Piccole imprese, che intendono realizzare il proprio Programma di investimento nel territorio della Regione Molise.
2. L'obiettivo è quello di superare la crisi economica ed energetica in atto a livello internazionale attraverso il sostegno al sistema produttivo regionale, che potrà beneficiare di agevolazioni volte a migliorare i processi produttivi attraverso investimenti "green", innovativi e basati sull'efficiamento energetico, sull'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e sulla tutela dell'ambiente, in coerenza con la Strategia europea che prevede il raggiungimento della Carbon Neutrality al 2050.
3. Al fine di contribuire alla transizione verde delle piccole e micro imprese, nonché al superamento della crisi energetica in atto legata agli elevati costi di approvvigionamento dell'energia, verranno finanziati interventi volti alla riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi, anche con l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni *eco-sostenibili* a basse emissioni di carbonio.

**Articolo 2 - Dotazione finanziaria e contributo concedibile**

1. La dotazione finanziaria complessiva prevista per il presente avviso è pari a Euro **4.000.000,00** (Euro quattromilioni/00) a valere sulle risorse del POC Molise 2014-2020 -Asse 3 Competitività del sistema produttivo.
2. L'aiuto è concesso a Piccole e Micro imprese, così come definite dal Reg. 651/2014 (UE)<sup>1</sup> e dal Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, anche costituite sottoforma di comunità energetiche e le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale (a fondo perduto) e può coprire fino al 75% delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti e dei massimali stabiliti dai rispettivi regimi di aiuto.
3. Le agevolazioni sono concesse sulla base del Regime "De Minimis", a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., e degli Aiuti di cui al "regime in esenzione" del Reg. 651/2014 (UE) e s.m.i. (di seguito Reg. GBER), che dichiara alcune categorie di Aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26.06.2014.
4. A prescindere dal regime di aiuto prescelto, una quota di almeno il **25%** delle spese ammissibili dovrà essere garantita dal soggetto beneficiario o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
5. L'importo dell'investimento proposto non potrà essere inferiore ad Euro **50.000,00** per gli interventi candidati da singole imprese ed Euro **100.000,00** per le comunità energetiche. Per i liberi professionisti e le micro imprese l'investimento minimo è ridotto del 50%. Il contributo concedibile non potrà essere superiore ad Euro **500.000,00** per le Micro e Piccole imprese ed Euro **1.000.000,00** per le imprese costituite sottoforma di comunità energetiche.

<sup>1</sup>Per la definizione di Piccole e Medie Imprese vedasi Allegato A -Appendice n.2

## REGIONE MOLISE

**Articolo 3- Soggetti beneficiari e requisiti**

1. Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso:
  - a) le **piccole e micro imprese**<sup>2</sup>, così come definite dal Reg. GBER e dal Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 e i **liberi professionisti**<sup>3</sup> titolari di Partita IVA, e se obbligatorio per legge, iscritti all'ordine professionale di riferimento, e loro associazioni, che intendano realizzare un intervento presso una "sede operativa" o "unità locale"<sup>4</sup> nel territorio della Regione Molise e che alla data presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA, iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A territorialmente competente, già costituite e attive alla data di presentazione della candidatura;
  - b) i soggetti di cui alla precedente lett.a) costituiti o da costituire nella forma di Comunità Energetica<sup>5</sup>.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
  - a) non devono risultare impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, par.1, punto 18 del Reg. GBER;
  - b) non essere sottoposti a procedure concorsuali o a liquidazione volontaria, a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti, e non avere in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti sia l'impresa che gli Amministratori;
  - c) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite le rispettive Casse di Previdenza nel caso di professionisti o dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - d) aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione e/o gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili;
  - e) essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii (Testo Unico sull'ambiente) e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - f) possedere la capacità economico-finanziaria e operativa-amministrativa in relazione al progetto<sup>6</sup> da realizzare. Il possesso del requisito verrà valutato sulla base di quanto indicato

<sup>2</sup> Incluso le imprese artigiane, commerciali industriali e gli esercenti di pubblici servizi;

<sup>3</sup> Equiparati ai sensi dell'art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 alle piccole e medie Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni che alla data di presentazione della domanda siano titolari di partita IVA riferibile all'attività professionale oggetto del progetto presentato e regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale qualora obbligatorio per legge, con una "sede operativa" o "unità locale" nella disponibilità del professionista, ubicata in un Comune della Regione Molise dove lo stesso svolge la propria attività professionale in maniera prevalente (come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA").

<sup>4</sup> Per la definizione di "sede operativa" o "unità locale" si veda l'Allegato A-Appendice n 2.

<sup>5</sup> Il soggetto capofila della Comunità Energetica, da costituire o costituita, opera in veste di mandatario/Legale rappresentante degli altri soggetti proponenti per tutti i rapporti con la Regione Molise, relativi all'intervento agevolativo previsto dall'avviso, in virtù di un valido mandato con rappresentanza conferito dai soggetti partner o co -proponenti.

<sup>6</sup> Per la capacità economico finanziaria si veda il comma 3 dell'art.12 e la griglia di valutazione di cui alla tab.5 del comma 4 dell'art. 12 del presente avviso. La capacità operativa ed amministrativa può essere valutata sulla base di qualsiasi informazione o documento richiesto al beneficiario. In particolare, l'ipotesi qui formulata, è che tale capacità sia ordinariamente "dichiarata" dal beneficiario e rilevabile sulla base della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso di operazioni di maggiore complessità, è possibile far ricorso alla richiesta di ulteriori documenti ed informazioni che consentano una più approfondita valutazione. Si veda anche quanto stabilito all'Art. 191 par. 4 della proposta di modifica del regolamento finanziario della Commissione, COM(2016) 605. La disposizione così recita: "Financial and operational capacity shall be verified in particular on the basis of an analysis of any information or supporting documents referred to in Article 189. If no supporting documents were requested in the call for proposals and if the authorizing officer responsible has doubts about the financial or operational capacity of an applicant, he shall request it to provide any appropriate documents. In case of partnerships the verification shall be performed in accordance with paragraph 6 of Article 126.".

## REGIONE MOLISE

dall'art.12 c.3 (*"Istruttoria di ammissibilità sostanziale"*);

- g) possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, non possono essere ammesse a contributo le imprese i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione e/o direttori tecnici sono: destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente, sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575;
- h) trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011;
- i) non avere capitale (o quote di esso) intestato a società fiduciarie;
- j) *ove pertinente*, avere la disponibilità dell'edificio ove realizzare l'investimento oggetto del presente avviso<sup>7</sup> L'edificio e l'area pertinente agli investimenti devono essere strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa. La disponibilità deve essere attestata da idoneo titolo/contratto secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile e/o area oggetto dell'intervento, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario attestante l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda.
3. L'attestazione del possesso dei requisiti previsti, per le imprese italiane, sarà verificata d'ufficio mediante visure alle banche dati. Le imprese straniere, invece, hanno l'onere, in sede di candidatura, di produrre documentazione specifica attestante i requisiti sopra citati, qualora prevista, rilasciata dagli enti preposti del Paese in cui hanno sede, pena la non ammissibilità della domanda di contributo<sup>8</sup>.
4. Qualora l'oggetto dell'intervento riguardi beni immobili, le imprese e i professionisti, devono avere la disponibilità dello stesso (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.). Il titolo di disponibilità deve avere una durata residua minima di 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) con la quale si assume l'impegno di garantire la **stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013**, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda.
5. Nel caso in cui la domanda sia presentata da una **Comunità Energetica** sia in forma costituita che da costituire, i requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti commi, dovranno essere posseduti da tutte le imprese membri della Comunità energetica.
6. Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. GBER e Reg (UE) n. 1407/2013 che in altri settori ammessi, i suddetti regolamenti si applicano solo ai settori ammessi, a condizione che il destinatario finale dimostri, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti a norma di tali regolamenti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applicano i citati Reg. GBER e Reg. n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

<sup>7</sup> Nel caso di impianti FER finalizzati solo all'autoconsumo, nonché per gli interventi di efficientamento energetico sugli immobili è necessario avere la disponibilità dell'edificio alle cui utenze è destinata la produzione di energia.

<sup>8</sup> Se il soggetto richiedente non ha sede legale in Italia ma in altro Stato dell'UE, alla domanda va allegata la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

## REGIONE MOLISE

7. I requisiti di cui sopra, dovranno essere dichiarati e sottoscritti nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

**Articolo 4 - Regimi e intensità di aiuto**

1. Le agevolazioni saranno concesse, su richiesta del soggetto partecipante, secondo i seguenti regimi di aiuto:

a) in regime "De Minimis" a norma del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;

b) in regime di "esenzione" a norma del Reg. GBER e ss.mm.ii.

Più specificatamente sono agevolabili gli interventi che rientrano nelle seguenti tipologie di "Aiuto":

Tabella 1 Regimi di Aiuto attivabili.

REGIME	ART.	TIPO DI AIUTO
Reg. UE n. 1407/2013 (De Minimis)		De Minimis
Reg.UE n. 651/2014 (in esenzione)	14	Aiuti a finalità regionale
	17	Aiuti alle PMI
	29	Aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione
	36	Aiuti per la tutela dell'ambiente
	37	Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione
	38	Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
	40	Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
	41	Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
	47	Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti

2. Su richiesta del soggetto partecipante, è possibile:
- richiedere l'impiego di uno o più degli Aiuti di cui agli artt. 36, 37, 38, 40, 41 e 47 del Reg. GBER o del solo Regolamento de Minimis per interventi che hanno finalità di sostenibilità energetica e/o ambientale<sup>9</sup>;
  - combinare, gli Aiuti di cui agli artt. 14, art.17 e art.29 del Reg GBER o gli aiuti in De Minimis, con uno o più aiuti di cui agli artt. 36, 37, 38, 40, 41 e 47 del Reg. GBER che hanno come finalità la sostenibilità energetica e/o ambientale;
  - combinare, gli Aiuti di cui agli artt. 14, art.17 e art.29 del Reg. GBER, con gli aiuti concessi in "De Minimis" conformi agli interventi di cui agli artt. 36, 37, 38, 40, 41 e 47 del Reg.

<sup>9</sup> Per la definizione di sostenibilità energetica o ambientale ai fini del presente avviso, vedasi la definizione di cui all'Allegato A- Appendice n.2

## REGIONE MOLISE

GEBR, che hanno come finalità gli interventi rientranti nella sostenibilità energetica e/o ambientale.

3. Il contributo è concesso, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina regolamentare applicabile, come indicati nella successiva Tabella 2, fermo restando che, a prescindere dal regime di aiuto prescelto, una quota di almeno il **25% dei costi ammissibili**, dovrà essere garantita dal soggetto beneficiario o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico<sup>10</sup>.

Tabella 2 -Massimali di aiuto per categoria di impresa e per disciplina di aiuto:

REGIME	ART.	Massimale micro e piccola impresa (ESL)
Reg. UE n. 1407/2013 (De Minimis)	Art.3	75%
	14	50%
Reg. UE n. 651/2014 (Reg. GBER)	17	20%
	29	50%
	36	75%
	37	35% par.4 lett.a) del GBER, se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione
		30% par. 4 lett.b) del GBER, se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione
	38	65%
	40	75%
	41	75 % par. 7. lett.a) art. 41 -del GBER , se sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b) dell'art. 41
		65 % par. 7. lett.b) art. 41 -del GBER se sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c) dell'art. 41
	47	70%

4. Relativamente alle agevolazioni in “De Minimis” di cui al comma 1 che precede, le stesse sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nel rispetto delle percentuali minime indicate nella precedente Tabella n 2 del precedente comma 3.
5. L'importo complessivo degli aiuti “De Minimis” concessi ad una impresa, nell'accezione di “impresa unica”, non può superare i 200.000,00 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari, (ovvero euro 100.000,00 per i soggetti beneficiari che operano nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi).
6. Relativamente alle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 14 del Reg. GBER le stesse intensità sono definite dalla carta degli aiuti a Finalità Regionale 2022-2027<sup>11</sup>.
7. Relativamente alle agevolazioni concesse secondo gli Aiuti di cui agli artt.14, 17, 29, 36, 37, 38, 40, 41 e 47 del Reg. GBER, si applicano le percentuali di cui alla Tabella 2 del precedente comma 3, secondo le prescrizioni e le limitazioni dello specifico regime di aiuto per il quale si

<sup>10</sup> Le singole Imprese partecipanti alle Comunità Energetiche e beneficiarie degli Aiuti sono tenute a rispettare i massimali previsti per l'accesso all'Aiuto in forma singola.

<sup>11</sup> Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) Bruxelles 02.12.2021 C(2021) 8655 final

## REGIONE MOLISE

intende optare.

**Articolo 5 – Cumulo degli Aiuti**

1. In materia di cumulo degli aiuti, nel caso di aiuto concesso ai sensi del Reg. GBER, trova applicazione l'art. 8 dello stesso, secondo il quale, gli Aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati ai sensi del predetto regolamento, possono essere cumulati:
  - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
  - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione, in base al Reg. GBER.
2. Nel caso di cumulo con gli Aiuti di cui alla sez. 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente" del Reg. GBER, gli interventi ammissibili dal presente bando, riferiti ai costi totali di investimento, non sono completamente sovrapponibili ai sovraccosti, con la conseguenza che se un'impresa intende avvalersi del cumulo di aiuti sugli stessi costi ammissibili, deve presentare un'autocertificazione secondo l'Allegato 9, attestante lo scorporo dei sovraccosti, come definiti dai citati Aiuti, dalla totalità dei costi dell'intervento ammesso al contributo del presente bando.
3. Nel caso di agevolazione concessa ai sensi del Reg. in "De Minimis", l'art. 5 di tale regolamento detta le seguenti disposizioni in materia di cumulo degli aiuti:
  - 1. *Gli aiuti «De Minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «De Minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «De Minimis» concessi a norma di altri regolamenti «De Minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.*
  - 2. *Gli aiuti «De Minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «De Minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione".*
4. Gli incentivi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre forme di agevolazioni. Rimangono escluse dal divieto di cumulo anche le misure fiscali che non costituiscono aiuto.
5. Relativamente al credito d'imposta, lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile, non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.
6. I contributi possono essere cumulati con i certificati bianchi (titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1 del decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell'articolo 16, comma 4, del decreto Leg.vo 164/2000 e ss.mm.ii) e con eventuali tariffe incentivanti, fatti salvi i limiti dalle stesse stabiliti.

**Capo II- PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI****Articolo 6- Progetti di investimento**

1. I progetti devono essere rivolti agli investimenti in beni materiali ed immateriali, nonché alle



## REGIONE MOLISE

attività di riorganizzazione aziendale, che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi e sostenibili volti alla riduzione dei consumi energetici delle imprese, all'introduzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo e l'applicazione di soluzioni atte ad agevolare la transizione dell'impresa verso il **modello dello sviluppo sostenibile**.

2. I piani di investimento ammissibili alle agevolazioni devono essere realizzati presso unità operative ubicate nel territorio della regione Molise.
3. Le agevolazioni saranno concesse per la realizzazione dei seguenti interventi ammissibili, aventi come finalità prevalente la sostenibilità energetica e/o ambientale:

Tabella 3 - Linee di intervento e relative tipologie di investimento ammissibili

AMBITI DI INTERVENTO	LINEE DI INTERVENTO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Sostenibilità Energetica	Linea A Efficienza Energetica	<p>a.1) <b>Interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi</b>, diretti a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio.</p> <p>a.2) <b>Soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici</b> in cui è esercitata l'attività economica.</p> <p>a.3) <b>Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza.</b></p> <p>a.4) <b>Installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dell'energia finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica.</b></p> <p>a.5) <b>Installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.</b></p> <p>a.6) <b>Installazione di impianti di cogenerazione trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione.</b></p>
	Linea B Energia Rinnovabile	<p>b.1) <b>Utilizzo di sistemi per l'autoconsumo di energie rinnovabili</b>, quali eolico, fotovoltaico, solare ecc..(comprese la condivisione dell'energia rinnovabile prodotta nell'ambito della comunità energetica, sistemi di accumulo anche a supporto di impianti già esistenti e applicazione di sistemi integrati di produzione e consumo di energia rinnovabile).</p> <p>b.2) <b>Altre energie rinnovabili</b> diverse da quelle di cui al punto precedente (es. tecnologie che producono e consentono di stoccare l'idrogeno verde e il suo utilizzo, geotermico, idrogeno, biomasse, da gas di scarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas, aereotermica ecc..).</p>

## REGIONE MOLISE

AMBITI DI INTERVENTO	LINEE DI INTERVENTO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Sostenibilità Ambientale	Linea C Economia Circolare	<p>c.1) <b>Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti</b>, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale.</p> <p>c.2) <b>Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale</b> attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime.</p> <p>c.3) <b>Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti</b> e di efficientare il ciclo produttivo.</p> <p>c.4) <b>Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging)</b> che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.</p> <p>c.5) <b>Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso razionale</b> e la sanificazione dell'acqua.</p> <p>c.6) <b>Sistemi per il risparmio e/o il riciclo dell'acqua e il riutilizzo</b> delle acque reflue industriali.</p> <p>c.7) <b>Sistemi e soluzioni per rendere i propri residui</b> di lavorazione prodotti o sottoprodotti.</p> <p>c.8) <b>Soluzioni per utilizzare sottoprodotti di altre imprese o materiale riutilizzato o riciclato nel proprio ciclo produttivo</b> in luogo di materie prime convenzionali.</p>
	Linea D Innalzamento della Tutela Ambientale	d.1) <b>Investimenti per la riduzione di altri impatti ambientali</b> , per innalzare il livello di tutela dell'ambiente con investimenti diversi dalle precedenti linee di intervento A-B e C, che introducono prodotti a minor impatto ambientale, cambiamenti nella gestione aziendale o altre soluzioni, che riducono l'uso di una risorsa naturale, incluse le materie prime, l'acqua e il terreno.
Innovazione PMI	Linea E Innovazione dei processi e dei modelli organizzativi	e.1) <b>Altri Investimenti strumentali a uno o più Interventi rientranti nelle Tipologie precedenti</b> finalizzati all'innovazione dei processi, dei prodotti e dell'organizzazione.

4. Sono considerate ammissibili le proposte di investimento che rispettano i criteri sotto riportati:
- coerenza con la strategia, i contenuti e gli obiettivi della Programmazione Operativa Complementare Regionale (POC 2014-2020) in particolare con gli assi III e IV<sup>12</sup>;
  - per una o più delle Linee di intervento A e/o B, che hanno come finalità la **sostenibilità energetica**, il conseguimento di un risparmio energetico annuo, in termini di TEP risparmiati per unità di investimento, pari alla soglia minima di **0,030** per ogni mille euro di investimento e per l'energia rinnovabile il raggiungimento del valore di EP > 10%;
  - per una o più Linee di intervento C e/o D, che hanno come finalità la **sostenibilità ambientale**, la quantificazione dell'impatto ambientale dell'investimento proposto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dimostrata attraverso il conseguimento del criterio inerente il Rapporto di investimento ambientale (RIA) >60%<sup>13</sup>.
  - per la Linea di intervento E che prevedono, **Innovazione dei processi e dei modelli organizzativi**, solo ed esclusivamente se combinata con le linee di intervento di cui alle

<sup>12</sup> Il Programma Operativo Complementare della Regione Molise è consultabile al seguente link: [https://moliseineuropa.regione.molise.it/programma\\_operativo\\_compl](https://moliseineuropa.regione.molise.it/programma_operativo_compl)

<sup>13</sup> Vedasi griglia di valutazione di cui all'art. 12 comma 4, tab.5.

---

*REGIONE MOLISE*

---

sopra indicate lettere b) e c) del presente comma.

5. Gli interventi di cui alle Linee A e/o B, attivabili con i regimi di aiuto indicati dal presente avviso esplicitati nell'Allegato A-Appendice n.7, devono essere obbligatoriamente supportati da una **Diagnosi Energetica** secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 16247, condotta da professionisti abilitati ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014. I consumi valutati in diagnosi, devono essere riferiti ai **24 mesi** precedenti la data della domanda di partecipazione.
6. Gli interventi di cui alle Linee C e/o D attivabili con i regimi di aiuto indicati dal presente avviso ed esplicitati nell'Allegato A-Appendice n.7, devono essere obbligatoriamente supportati da una relazione sull'**Impatto Ambientale**, che quantifichi la riduzione dell'impatto ambientale del progetto, redatta da professionisti all'uopo abilitati o da un verificatore ambientale (ove obbligatorio) in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Reg. n. 1221/2009 (EMAS).
7. I programmi di investimento di cui alla Linea E sono ammissibili ed attivabili mediante:
  - a) agli artt. 14 e 17 del GBER o il Reg. De Minimis se diretti:
    - alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
    - all'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
    - alla realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti;
    - all'acquisizione di attivi di uno stabilimento
  - b) l'art. 29 del GBER o il Reg. De Minimis se diretti all'introduzione di innovazioni di processo e dell'organizzazione.
8. **Per gli interventi relativi agli impianti ed alle opere ricadenti nell'ambito della Sez. 7 del Reg. GBER "Aiuti per la tutela dell'ambiente", qualora i costi degli investimenti siano da determinarsi sulla valutazione dei sovraccosti**, nella Diagnosi Energetica o nella relazione di Impatto Ambientale deve essere descritta la modalità di scelta dell'investimento proposto, adeguatamente giustificato sia da un punto di vista tecnico che economico e corredata dalla determinazione dei costi degli investimenti supplementari, come stabilito dal Reg. GBER ed esplicitato all'Allegato A - Appendice n.7 al presente avviso, oppure in alternativa, nei casi previsti, dovrà essere prodotta la relazione giustificativa delle motivazioni della esenzione del calcolo del sovraccosto, nel caso in cui il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento proposto.
9. I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione a valere sul presente avviso, fatta eccezione per la redazione della Diagnosi Energetica o per la Relazione di Impatto Ambientale del Progetto, se redatti entro i 12 mesi antecedenti la data di inoltro della candidatura telematica. I progetti già avviati<sup>14</sup> non saranno pertanto considerati ammissibili.
10. Gli impianti da fonti rinnovabili dovranno essere interamente ed esclusivamente destinati all'autoconsumo<sup>15</sup>. L'autoconsumo di energia rinnovabile proposto anche da imprese costituite e da costituirsi, sotto forma di Comunità Energetica, deve essere dimostrabile attraverso evidenze tecniche (misurazioni, calcoli e progettazione degli interventi) riportate all'interno della Diagnosi Energetica. In particolare, ci deve essere piena rispondenza e congruenza tra i consumi aziendali rilevati e la scelta del sistema di produzione di energia da fonte rinnovabile

---

<sup>14</sup> Per la definizione di avvio del progetto di investimento vedasi l'allegato A- Appendice n.2.

<sup>15</sup> Per la definizione di autoconsumo vedasi l'allegato A- Appendice n.2.

*REGIONE MOLISE*

più idoneo ai singoli casi specifici. L'effettivo autoconsumo dovrà, quindi, essere desunto dal progetto, dagli allegati tecnici e dalla Diagnosi Energetica.

11. Tutti gli interventi sono condizionati al controllo energetico ed ambientale conclusivo e alla verifica dei risultati acquisiti. Tale controllo dovrà attestare l'effettiva realizzazione delle azioni previste nel progetto di investimento.

**Articolo 7– Spese ammissibili**

1. Ai fini del presente Avviso sono ammissibili le spese, strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione dell'investimento proposto dall'impresa.
2. Ai fini della loro ammissibilità, le spese devono essere:
  - a) pertinenti e imputabili alla realizzazione del progetto di investimento;
  - b) effettivamente sostenute dal beneficiario nel periodo di ammissibilità delle spese e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio;
  - c) sostenute, pagate e quietanzate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro la data di conclusione del progetto<sup>16</sup>;
  - d) tracciabili;
  - e) contabilizzate;
  - f) conformi alla normativa vigente.
3. Sono ammissibili le spese di seguito specificate:
  - a) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, mezzi mobili ad alta efficienza energetica e/o ecosostenibile se strettamente necessari al ciclo produttivo;
  - b) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi che mirano alla sostenibilità energetica e/o ambientale di impianti già esistenti;
  - c) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi ove strettamente funzionali all'efficientamento energetico e/o ambientale;
  - d) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica o ambientale, nonché interventi che mirano all'efficientamento e/o all'eco-sostenibilità di impianti già esistenti;
  - e) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempre che siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;
  - f) installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo;
  - g) costi per opere murarie, terreni nei limiti consentiti dal regolamento<sup>17</sup>, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% dell'investimento che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati agli interventi di risparmio energetico e/o tutela ambientale e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;
  - h) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g) compreso:
    - progettazione, direzione lavori, collaudi;

<sup>16</sup>Per la definizione di progetto concluso vedasi l'allegato A- Appendice n.2, fatta eccezione per la diagnosi Energetica e la Relazione di Impatto Ambientale del progetto se redatti nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della candidatura.

<sup>17</sup> Nei limiti stabiliti dal D.P.R. n.22/2018.

*REGIONE MOLISE*

---

- relazioni tecniche specialistiche, dirette alla definizione della Relazione sugli Impatti ambientali e Diagnosi Energetica,<sup>18</sup> relative all'unità produttiva oggetto di efficientamento energetico e/o tutela ambientale, nei limiti del 3% delle voci da a) a g), nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese;
  - relazioni tecniche del programma di investimento redatte da tecnici abilitati anche nella forma di perizia tecnica giurata;
  - i) spese per l'acquisizione di brevetti, fornitura di ricerca, delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, ecc.);
  - j) spese generali fino al 2% delle spese da a) a g), coerenti con le finalità del progetto di investimento proposto (costi indiretti: costi per spese amministrative, costi per utenze telefoniche, ecc..).
4. Non sono finanziati gli audit energetici obbligatori di cui all'articolo 8 della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
  5. Per gli interventi relativi agli impianti ed alle opere ricadenti nell'ambito della Sez. 7 del Reg. GBER "Aiuti per la tutela dell'ambiente", qualora i costi degli investimenti siano da determinarsi sulla base dei costi supplementari o sovraccosti, come stabilito dal Reg. GBER, la valutazione effettuata in sede di Diagnosi Energetica o Relazione di Impatto Ambientale, dovrà essere resa anche sotto forma di **perizia Tecnica giurata**, da allegare in fase di presentazione della domanda di agevolazione (**Allegato 15**).
  6. Le Diagnosi Energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti/professionisti abilitati ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014, esterni all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa o con le società di servizi sopra indicati.
  7. I costi della Diagnosi Energetica e di Relazioni di Impatto Ambientale, qualora già elaborati, sono ammissibili a condizione che siano stati effettivamente sostenuti entro i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ed a condizione che la relativa spesa non sia già stata oggetto di altre forme di agevolazioni pubbliche. Ai fini del riconoscimento della spesa ammissibile, farà fede la data di sottoscrizione della stessa da parte del Tecnico incaricato.
  8. Le spese per consulenze sono agevolabili se prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano relative alle normali spese di funzionamento delle imprese. Tali spese, ove non dimostrabili tramite parcella di dettaglio, saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) entro un costo ammissibile ad agevolazione non superiore a Euro 300,00 giornata/uomo.
  9. Resta fermo e garantito il rispetto di limiti normativi eventualmente previsti per le diverse tipologie di spesa, nonché eventuali limiti restrittivi imposti dal regime di Aiuto per il quale si opta.
  10. In ogni caso, le spese agevolabili devono essere coerenti con il piano d'impresa, congrue, direttamente collegate al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività oggetto di richiesta. In sede di valutazione di cui al successivo articolo 12, sono effettuate analisi di congruità e funzionalità che, qualora non riscontrate o riscontrate parzialmente, comportano, rispettivamente, l'inammissibilità totale o parziale della spesa provvedendo, laddove necessario, a ridurre l'ammontare ed eventualmente a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.
  11. Non sono ammissibili alle agevolazioni:

---

<sup>18</sup> Di cui al D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

*REGIONE MOLISE*

---

- a) le spese regolate con modalità diverse da quelle previste al successivo comma 13;
- b) qualsiasi forma di auto fatturazione;
- c) autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere (incluso le spese inerenti all'acquisto di mezzi di trasporto di merci su strada nel rispetto del regolamento UE 1407/2013 "De Minimis");
- d) le spese relative a imposte e tasse;
- e) i deprezzamenti e le passività (incluso interessi passivi), gli interessi di mora;
- f) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- g) spese per manutenzione ordinaria;
- h) spese per il funzionamento dell'impresa se non direttamente funzionali all'attività di impresa in senso stretto ed alle finalità dell'investimento;
- i) le spese relative all'acquisizione di software riconducibili a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus etc.) se non direttamente funzionali al processo produttivo in senso stretto ed alle finalità dell'investimento;
- j) le spese per la formazione del personale;
- k) i contributi in natura;
- l) le spese relative ai servizi di tipo ordinario quali: l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc.;
- m) le spese previste per acquisto di beni in leasing che non rispettano le condizioni di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 e per gli acquisti effettuati con la formula del contratto "chiavi in mano";
- n) beni per arredamento, se non direttamente funzionali al processo produttivo in senso stretto;
- o) acquisto di macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti usati o beni rigenerati;
- p) beni realizzati in economia;
- q) le spese previste per l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative alla gestione corrente dell'impresa;
- r) le spese previste per l'acquisto di beni a fini dimostrativi e di rappresentanza;
- s) le spese per I.V.A. e per qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario. L'I.V.A., realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario, è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile;
- t) le spese sostenute per l'adeguamento ad obblighi imposti da normative regionali, statali, e comunitarie.

## 12. Ai fini dell'ammissibilità, i beni o servizi dovranno:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili al soggetto proponente in virtù di specifici accordi documentali e conformi alla normativa vigente;

---

*REGIONE MOLISE*

---

- b) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, il soggetto beneficiario e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti del soggetto proponente o loro prossimi congiunti<sup>19</sup>, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
- c) non essere oggetto di compravendita tra due imprese che sono e/o si sono trovate, nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del Codice Civile) o che sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti.
13. I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso le modalità definite all'art.13, in conformità alla normativa sulla tracciabilità finanziaria e con gli schemi e le procedure definite al successivo articolo 13 comma 9.
14. Alla domanda di partecipazione vanno allegati tutti i preventivi e la documentazione relativa alle spese da sostenere che devono essere datati e sottoscritti dal soggetto titolato a rilasciarli. La descrizione dei beni e/o servizi oggetto del preventivo deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene e/o servizio acquistato ed il relativo importo.
15. Ai sensi degli artt. 14 e 17 del Reg GBER, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
- devono essere considerati ammortizzabili;
  - figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno 3 anni.
16. Ai sensi dell'art.14 par. 7 del Reg. GBER, per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
17. Ai sensi dell'art. 14 e art.17 del Reg. GBER, sono ammissibili ai fini del presente avviso, i costi per gli investimenti materiali e immateriali.
18. I progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'articolo 29 del Reg. GBER. Sono ammissibili ai fini del presente avviso i seguenti costi:
- relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni<sup>20</sup> nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
  - della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
  - per le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
19. Le spese di cui ai precedenti commi, sono ammissibili solo se intestate al soggetto beneficiario, regolarmente costituito, sostenute dopo la data di presentazione della domanda e realizzate entro **24 mesi dalla stipula del Disciplinare degli Obblighi** di cui all'articolo 13, comma 3 ovvero, nel caso di eventuale proroga concessa con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), entro il termine previsto da detto provvedimento fatti salvi i termini e

<sup>19</sup> Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

<sup>20</sup> Nei limiti previsti dal D.P.R n.22/2018 relativo al regolamento recante criteri sull'ammissibilità delle spese.

**REGIONE MOLISE**

le modalità per la chiusura del POC. La proroga, deve essere adeguatamente motivata e autorizzata dalla Regione Molise.

20. Per quanto non previsto dal presente Articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia ai pertinenti provvedimenti regionali, nazionali e comunitari.

**Articolo 8- Settori ammissibili**

1. Le agevolazioni sono concesse per la realizzazione di programmi di investimento relativi ai settori di attività ammissibili secondo i rispettivi Regimi di Aiuto, regolamenti nazionali e comunitari vigenti.
2. Sono escluse le imprese<sup>21</sup>:
  - a) non rientranti nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del Reg. UE n. 651/2014;
  - b) non operanti in settori economici ammissibili a finanziamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «De Minimis» (GU L. 352 del 24.12.2013).
3. Le agevolazioni di cui al presente Avviso non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

**Capo III - GESTIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA****Articolo 9 - Gestione dell'intervento**

1. La Regione Molise, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'articolo 22 comma 1, è titolare dei provvedimenti formali relativi alla concessione delle agevolazioni previste dal presente avviso.
2. La prima fase di verifica di ricevibilità delle domande, sarà effettuata dal Servizio "Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti".
3. Relativamente alle fasi di verifica formale e di merito delle domande di agevolazione, il Servizio "Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti", nominerà un'apposita Commissione di Valutazione.

**Articolo 10 - Modalità di accesso e presentazione delle domande di agevolazione**

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, che prevede l'istruttoria delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
2. Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere compilate, a pena la loro inammissibilità, esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica MoSEM messa a disposizione sul sito internet: <https://mosem.regione.molise.it/mosem> utilizzando la modulistica pubblicata. Tale modulistica, unitamente al presente Avviso, sarà inoltre resa disponibile in una apposita sezione del sito regionale: <http://moliseineuropa.regione.molise.it>. All'interno del sito MoSEM è possibile scaricare il Manuale Utente dove sono riportate le procedure per la registrazione al sistema informatico e

<sup>21</sup> Per i settori esclusi o ammessi vedasi Allegato A- Appendice n.4.



## REGIONE MOLISE

per la presentazione della candidatura. Le attività inerenti alla predisposizione della candidatura e di tutta la documentazione da allegare alla stessa, potranno essere svolte anche prima dell'apertura del termine di presentazione di seguito indicati. Il sistema MoSEM consentirà ai soggetti proponenti di entrare nel proprio profilo, caricare la proposta progettuale a partire dalle **ore 10,00 del giorno 24/10/2022** e consolidare le informazioni (il consolidamento avviene con il cambiamento dello stato della proposta, passando dallo stato di "bozza" a quello di "consolidata"). Una volta consolidata la proposta, la stessa potrà essere definitivamente inoltrata esclusivamente entro i termini indicate al successivo comma 6. L'istanza di partecipazione e la proposta devono essere firmate digitalmente, in formato ".p7m", dal legale rappresentate del soggetto beneficiario, o dal soggetto Capofila/Legale Rappresentante della Comunità Energetica unitamente agli allegati di cui all'art.11. Anche il **documento riepilogativo** che si genera a conclusione della procedura MoSEM deve essere firmato digitalmente, in formato ".p7m", dal legale rappresentate del soggetto beneficiario.

3. Nel caso di **Comunità Energetiche da costituire e costituite**, alla domanda deve essere allegato anche lo "schema di mandato collettivo con rappresentanza al soggetto Capofila a presentare domanda di agevolazione" e i relativi allegati previsti dall'art.11. Per le **Comunità Energetiche da costituirsi**, alla domanda di partecipazione andrà allegato al mandato collettivo, anche l'atto di impegno dei partner a costituirsi secondo le norme vigenti, entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte della Regione Molise di ammissione a finanziamento e lo stesso atto dovrà contenere anche l'indicazione della percentuale di partecipazione delle stesse alla Comunità Energetica e le rispettive quote di agevolazione richieste.
4. Al termine della procedura di compilazione e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.
5. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di **Euro 16,00**. Il numero e la data della marca da bollo dovranno essere inseriti nell'apposito campo previsto nell'Allegato 1 all'avviso "Modello di domanda di Partecipazione". Il richiedente dovrà apporre sulla domanda di partecipazione inviata e successivamente stampata, la marca da bollo. La domanda stampata con apposta la marca da bollo, dovrà essere debitamente conservata ai fini di eventuali successivi controlli.
6. Le candidature, pena l'irricevibilità, possono essere presentate a partire dalle **ore 10,00** del giorno **09/11/2022** e non oltre le **ore 10,00** del giorno **31/01/2023**. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Direttore del Servizio competente. Le domande presentate fuori dai termini sono considerate irricevibili.
7. I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 comma 1. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. La Regione Molise si riserva la **facoltà di sospendere o chiudere anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse disponibili**. La Regione si riserva altresì di riattivare la stessa nel momento in cui risorse aggiuntive dovessero essere rese disponibili.
8. Le domande di agevolazione sono istruite, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. L'istruttoria è conclusa con l'assunzione del provvedimento di ammissione o non ammissione alle agevolazioni.
9. Le domande non istruite per esaurimento della dotazione finanziaria sono collocate in lista di attesa e prese in considerazione nel solo caso di scorrimento per mancato perfezionamento di quelle inizialmente ammesse.
10. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda presentata prima della chiusura dello sportello, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese e sino a

## REGIONE MOLISE

concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

11. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al precedente comma 2, saranno considerate irricevibili.
12. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, la Regione Molise può richiedere informazioni aggiuntive anche alle Camere di Commercio, alle Pubbliche Amministrazioni, agli Ordini Professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
13. La partecipazione di una stessa impresa a più domande di finanziamento (sia in forma singola che sotto forma di Comunità Energetica), comporta la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.
14. Il soggetto proponente può ritirare la domanda di agevolazione presentata entro il tempo massimo di 48 ore immediatamente successive alla presentazione della stessa. Il ritiro della domanda viene effettuato con procedura informatica sul sito di cui al comma 2 che precede, inserendo un'apposita dichiarazione del legale rappresentante del soggetto giuridico o dal Legale Rappresentante/Capofila della Comunità Energetica. Trascorso il termine delle **48 ore**, la domanda di agevolazione viene avviata al processo di istruttoria.
15. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### **Articolo 11- Documentazione da presentare in fase di candidatura**

1. Per accedere alle agevolazioni previste dal presente avviso pubblico, i soggetti proponenti dovranno predisporre e presentare, attraverso l'apposita piattaforma telematica, con la procedura informatica di cui al precedente articolo 10, la documentazione di seguito elencata, e comunque ogni allegato non deve superare i 10 MB:

Tabella 4

<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FASE DI CANDIDATURA</b>	
<b>Allegato 1</b>	Modello di domanda di Partecipazione
<b>Allegati 2</b>	Schema di procura speciale per la presentazione della domanda di contributo
<b>Allegato 3</b>	<i>(per tutte le Comunità Energetiche <b>costituite e da costituire</b>)</i> Schema di mandato collettivo con rappresentanza al soggetto Capofila a presentare domanda di agevolazione. <i>(nel caso di Comunità Energetica <b>da costituire</b>) - (Upload)</i> Allegare al mandato anche l'impegno dei partner a costituirsi secondo le norme vigenti, con l'indicazione della percentuale di partecipazione delle stesse alla Comunità Energetica e le rispettive quote di richiesta di agevolazione
<b>Allegato 4</b>	Piano di investimento
<b>Allegato 5</b>	Parametri economico- finanziari e operativi -amministrativi.
<b>Allegato 6.1</b>	Autocertificazione informazioni antimafia
<b>Allegato 6.2</b>	Dichiarazioni informazioni antimafia familiari conviventi
<b>Allegato 7</b>	Prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238
<b>Allegato 8</b>	Dichiarazione di aiuto "De Minimis"
<b>Allegato 9</b>	Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti Reg. GBER

## REGIONE MOLISE

## DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FASE DI CANDIDATURA

<b>Allegato 10</b>	<i>(Upload)</i> <b>Preventivi</b> relativi alle spese da sostenere secondo le modalità di cui all'Art.7 c.14 dell'Avviso. <i>Ai fini dell'ammissibilità, tutti i preventivi e la documentazione relativa alle spese da sostenere devono essere datati e sottoscritti dal soggetto titolato a rilasciarli. La descrizione dei beni e/o servizi oggetto del preventivo deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene e/o servizio acquistato ed il relativo importo.</i>
<b>Allegato 11</b>	<i>(Upload)</i> <b>Progetto</b> di dettaglio a firma di un tecnico abilitato, con allegata la documentazione tecnica ivi prevista se proposti interventi edilizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ relazione tecnico illustrativa degli interventi e sull'iter autorizzativo da realizzare;</li> <li>➤ <i>(qualora siano presenti spese per opere murarie)</i> quadro economico, computo metrico estimativo delle opere murarie ed assimilate redatto da un tecnico abilitato con allegate: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. planimetria generale in scala adeguata;</li> <li>2. piante, sezioni e prospetti dell'unità interessata;</li> <li>3. grafico illustrativo del layout aziendale.</li> </ol> </li> </ul>
<b>Allegato 12</b>	<i>(se pertinente nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi)</i> Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la <b>disponibilità dell'immobile</b> (allegando il relativo titolo) con la quale l'impresa si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda.
<b>Allegato 13</b>	<i>Upload (ove pertinente)</i> <b>Diagnosi Energetica</b> obbligatoria per gli investimenti ricadenti nell'ambito della sostenibilità energetica, del presente avviso redatta da un tecnico abilitato ai sensi della norma tecnica UNI CEI EN 16247 (i consumi valutati in diagnosi devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti dalla data della domanda di partecipazione). Nel caso di utilizzo degli "Aiuti per la tutela dell'ambiente" sez. 7, di cui al Reg. GBER, deve essere corredata, nei casi previsti dal Regolamento, della giustificazione della scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, dell'investimento proposto e dalla determinazione dei costi di investimento supplementari o sovraccosti oppure in alternativa, nei casi previsti, dovrà essere prodotta la relazione giustificativa delle motivazioni della esenzione del calcolo del sovraccosto, nel caso in cui il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento proposto.
<b>Allegato 14</b>	<i>Upload (ove pertinente)</i> <b>Relazione di quantificazione dell'Impatto Ambientale</b> del Progetto obbligatoria per gli investimenti per la sostenibilità ambientale, redatta da un tecnico abilitato o da auditor ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Reg. n. 1221/2009 (EMAS). Nel caso di utilizzo degli "Aiuti per la tutela dell'ambiente" sez.7 del Reg. GBER, deve essere corredata, nei casi previsti dal Regolamento, dalla giustificazione e determinazione dei costi di investimento supplementari oppure in alternativa, nei casi previsti, dovrà essere prodotta la relazione giustificativa delle motivazioni della esenzione del calcolo del sovraccosto, nel caso in cui il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento proposto.
<b>Allegato 15</b>	<i>(ove pertinente)</i> <b>Perizia tecnica giurata</b> , per gli investimenti rientranti nell'ambito degli Aiuti per la tutela dell'Ambiente del Reg. GBER, redatta da un tecnico abilitato, che dichiara quanto riportato nella Diagnosi Energetica o nella Relazione di Impatto Ambientale, circa la giustificazione della scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, dell'investimento proposto, corredata dalla necessaria determinazione dei sovraccosti.
<b>Allegato 16</b>	<i>(Upload)</i> (ove pertinente) Copia delle certificazioni eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda.

2. Per le comunità Energetiche il Partner Capofila/Legale rappresentante, dovrà trasmettere la domanda di partecipazione e tutti gli allegati sopra riportati sottoscritti digitalmente nonché le domande di partecipazione di tutti i Partner firmati digitalmente, unitamente agli allegati n.3, 5, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 12 e 16 di cui alla sopra indicata Tabella n.4.

REGIONE MOLISE

## Capo IV - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

### Articolo 12- Istruttoria delle domande di agevolazione e criteri di valutazione

1. L'iter del procedimento istruttorio di selezione e valutazione dei progetti è articolato come segue:

- FASE 1 Istruttoria di ammissibilità formale/ricevibilità;
- FASE 2 Istruttoria di ammissibilità sostanziale;
- FASE 3 Valutazione e attribuzione del punteggi.

L'iter è avviato secondo l'ordine cronologico determinato dalla data e dall'ora registrata dal sistema di ricezione della domanda. In nessun caso i tempi di espletamento dell'iter possono incidere sulla priorità acquisita dalla domanda come determinata dalla data e dall'ora registrata dal sistema di ricezione.

#### 2. FASE N.1 Istruttoria di ammissibilità formale/ricevibilità

L'istruttoria di ammissibilità formale/ricevibilità è tesa a determinare:

- il rispetto dei termini di presentazione delle proposte e delle modalità di presentazione delle stesse;
- la completezza e conformità della documentazione richiesta e del rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dal bando.

Non saranno considerate ricevibili le domande di agevolazione:

- presentate fuori termine, secondo quanto disposto dall'articolo 10 comma 6;
- prive di sottoscrizione o sottoscritte da persona diversa da quelle previste dei commi 2 e 3 dell'art 10 del presente avviso;
- prive della documentazione prevista dall'art.11 che precede.

#### 3. FASE N.2 Istruttoria di ammissibilità sostanziale

Tale fase è volta a valutare:

- l'ammissibilità della domanda nel merito delle caratteristiche soggettive del proponente e del rispetto di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico ed alla determinazione delle agevolazioni eventualmente concedibili.
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti compreso il possesso di adeguati requisiti di:
  - a) capacità, **economico-finanziaria** in termini di attendibilità, coerenza e sostenibilità delle fonti di copertura individuate rispetto ai fabbisogni finanziari e redditività dell'investimento, in particolare, sarà verificata la presenza di un'**adeguata copertura del fabbisogno finanziario**, valutata secondo i requisiti di cui al punto 2.a) tabella 5 del successivo comma 4 del presente articolo, con i parametri riportati nell'allegato 5 al presente avviso;
  - a) capacità **operativa-amministrativa** sarà valutata sulla base delle "dichiarazioni" rese dal beneficiario e rilevabili nell'allegato n.5 al presente avviso, in termini di assetto organizzativo e competenze necessarie per la realizzazione della proposta progettuale<sup>22</sup>.

Inoltre saranno valutati:

- il rispetto dei limiti finanziari (minimi e massimi) previsti dal bando, inclusi i massimali d'intervento applicabili e la localizzazione dell'intervento;

<sup>22</sup>A riguardo vedasi nota 6 di pag.4 del presente avviso.

## REGIONE MOLISE

- la congruità e pertinenza dei costi, compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o dalla normativa Nazionale o Comunitaria;
- il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando;
- l'importo dell'aiuto calcolato dal proponente, con eventuale rideterminazione dello stesso;
- ogni altro elemento ritenuto necessario secondo la normativa in vigore e la disciplina del bando.

Nel caso in cui l'intervento sia stato sovrastimato, si procederà ad avviare una riduzione dell'importo e nel caso sia stato sottostimato si confermerà il calcolo del proponent.

Il RUP, ai sensi Legge 241/90 e ss.mm.ii., può richiedere le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora, entro il suddetto termine, le integrazioni richieste non siano pervenute, l'istanza di agevolazione decade.

#### 4. FASE N.3 Valutazione e attribuzione dei punteggi

Le domande risultate formalmente ammissibili all'esito della verifica di cui alle precedenti fasi 2 e 3, saranno valutate nel merito, secondo il medesimo rigoroso ordine temporale di arrivo.

La Commissione attribuirà il punteggio a ciascuna domanda ammissibile, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Tabella 5 -Griglia dei punteggi

Criteri di Valutazione	Specifiche di valutazione	Parametri	Criteri attribuzione punteggio	Punteggio attribuibile	Punteggio Max
CRITERIO 1	<b>Efficacia dell'intervento rispetto agli output di Azione ed agli indicatori di risultato</b>  (Vantaggio competitivo del progetto in termini tecnici e di mercato)  conformi alla Linea di investimento E	1.a) Capacità del progetto di contribuire all'incremento del tasso di innovazione delle imprese in relazione alla capacità dell'impresa di introdurre innovazioni di processo	Introduzione di innovazione di processo <i>non presente o scarsamente coerente</i>	0	5
			Introduzione di innovazione dei processi aziendali <i>presente e sufficientemente coerente</i>	3	
			Introduzione di innovazione dei processi aziendali <i>presente in misura soddisfacente</i>	5	
			Non vi è un nuovo prodotto/servizio o il nuovo prodotto/servizio non offre un significativo vantaggio al cliente rispetto all'offerta presente sul mercato	0	
		1.b) Capacità del progetto di contribuire all'incremento del tasso di innovazione delle imprese di introdurre innovazioni di prodotto/servizio	Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio rispetto all'offerta presente sul mercato, ai bisogni dei clienti o intercetta nuovi bisogni	3	5
			Il nuovo prodotto/servizio risponde in maniera più soddisfacente rispetto all'offerta presente sul mercato, ai bisogni dei clienti o intercetta nuovi bisogni	5	

## REGIONE MOLISE

CRITERIO 2 Efficienza del progetto/operazione	Coerenza e proficuità degli indici previsionali di redditività	2.a) <b>Capacità economico-finanziaria</b> in termini di copertura del fabbisogno finanziario	La copertura del fabbisogno finanziario non è stata individuata o se individuata il parametro non è attendibile	0	15
			La copertura del fabbisogno finanziario (determinata dalla somma di immobilizzazioni e spese a breve termine non ammortizzabili), è garantita integralmente dalle fonti di copertura (determinate dalla somma tra mezzi propri e mezzi di terzi)	10	
			La copertura delle immobilizzazioni è garantita da mezzi propri e/o da mezzi di terzi a medio/lungo termine e la copertura delle spese a breve termine non ammortizzabili è garantita da mezzi propri e/o mezzi di terzi a breve termine	15	
		2.b) Capacità dell'impresa nell'ampliamento dei mercati di riferimento	Non vi è una nuova combinazione prodotto servizio/mercato o la combinazione di prodotto servizio non determina un sufficiente grado di ampliamento	0	5
			Vi è una nuova combinazione prodotto servizio/mercato con un sufficiente grado di ampliamento ai mercati di riferimento	3	
			Vi è una nuova combinazione prodotto servizio/mercato con un soddisfacente grado di ampliamento ai mercati di riferimento	5	
CRITERIO 3	Realizzabilità del progetto/ operazione	3.a) Cantierabilità del progetto in termini di autorizzazioni e/o certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività proposta.	Non immediatamente cantierabile in quanto non in possesso di titoli abilitativi autorizzazioni, necessari per l'avvio dell'intervento	0	5
			Possesso di autorizzazioni, certificazioni titoli abilitativi con piena efficacia dell'intervento [immediata cantierabilità]  oppure autorizzazione o titolo abilitativo non necessario [immediata cantierabilità per l'avvio delle operazioni]	5	
		3.b) Sostenibilità e coerenza del cronoprogramma	L'investimento si conclude tra 18 e 24 mesi	5	10
			L'investimento si conclude in un tempo inferiore 18 mesi	10	

## REGIONE MOLISE

CRITERIO 4 Impatto in termini di promozione della lotta al cambiamento climatico	Promozione della sostenibilità energetica conformi alle Linee di investimento A e B	4.a) Grado di superamento delle soglie minime richieste in termini di TEP risparmiati	$0,030 \leq T \leq 0,050$	10	20
		<b>T=TEP</b> In termini di risparmio energetico annuo per unità di investimento (€ 1.000,00).	$0,050 < T \leq 0,090$	15	
			$T > 0,090$	20	
			4.b) Misura dell'incidenza degli interventi sul consumo annuo di energia primaria e/o sull'incremento della quota di produzione e consumo di energia rinnovabile, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2	$10\% < Ep \leq 40\%$	10
		$40 < Ep \leq 70\%$	15		
		$EP = \frac{EP_{gl,nren\ ante} - EP_{gl,nren\ post}}{EP_{gl,nren\ ante}} \times 100$ EP <sub>gl, nren ante</sub> = energia primaria di origine fossile consumata prima dell'intervento EP <sub>gl, nren post</sub> = energia primaria di origine fossile consumata dopo l'intervento	$Ep > 70\%$	20	
		4.c) capacità di produrre energia elettrica/termica, per il proprio fabbisogno energetico, diverse dal fotovoltaico, eolico, solare (es.geotermico, idrogeno, biomasse, da gas di scarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas, aereotermica ecc..)	SI	2	2
			NO	0	
		Promozione della sostenibilità ambientale conformi alle Linee di investimento C e D	4.d) Nel caso di investimenti, volti a favorire la transizione dell'impresa verso la sostenibilità ambientale.	$60\% < RIA \leq 70\%$	10
	Rapporto tra l'ammontare finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali previsti dal progetto di Investimento e l'ammontare totale dell'investimento proposto		$70\% < RIA \leq 80\%$	15	
	$RIA = \frac{Ar}{At} \times 100$ RIA=Rapporto investimento ambientale Ar= Ammontare finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali At= Ammontare totale del dell'investimento.		$RIA > 80\%$	20	
	4.e) Intervento volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare		SI	2	2
			NO	0	
	4.f) Interventi oltre le norme Ue o atti ad innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme.		SI	2	2
NO		0			
4.g) Interventi per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione.	SI	2	2		
	NO	0			

## REGIONE MOLISE

CRITERIO 5	Possesso di certificazioni	5. Conseguimento del "rating di legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 <sup>23</sup>	L'impresa <b>non possiede</b> un sistema di certificazione	0	1
			Il soggetto proponente ha conseguito, alla data di presentazione della domanda, il "rating di legalità".	1	
CRITERIO 6	Possesso di certificazioni ambientali	6.a) Possesso della certificazione Ambientale	L'impresa <b>non possiede</b> un sistema di certificazione	0	1
			Il soggetto proponente ha conseguito, alla data di presentazione della domanda la certificazione ambientale.	1	
		6.b) Possesso registrazione EMAS	L'impresa <b>non possiede</b> un sistema di certificazione	0	1
			Il soggetto proponente ha conseguito, alla data di presentazione della domanda la certificazione EMAS	1	
CRITERIO 7	Investimento sviluppato negli ambiti di specializzazione intelligente della RIS3 Molise	7. Interventi ricadenti in una o più traiettorie identificate nell'allegato A -Appendice n.3 dell'Avviso, sistema agroalimentare, industrie culturali, turistiche e creative, scienze della vita, innovazione nel sistema ICT	La proposta progettuale <b>NON</b> è sviluppata in uno degli ambiti prioritari di specializzazione individuati nella RIS3 del Molise	0	1
			La proposta progettuale è sviluppata in uno degli ambiti prioritari di specializzazione individuati nella RIS3 del Molise	1	
RITERIO 8	AUTOCONSUMO in Comunità energetiche	8.produzione di energia rinnovabile ed autoconsumo in comunità energetiche	SI	4	4
			NO	0	

5. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri n.5 e n.6 della griglia di valutazione di cui alla sopra esposta Tabella 5, l'impresa dovrà essere in possesso, alla data di presentazione della domanda telematica, delle certificazioni inerenti il "rating di legalità", la certificazione Ambientale e la registrazione Emas da allegare alla domanda. Nel caso di Comunità Energetiche ai fini dell'attribuzione del punteggio, le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese partner.
6. La Commissione stilerà l'elenco delle domande ammissibili al finanziamento per i progetti che abbiano conseguito, il punteggio minimo complessivo pari a **25** e il punteggio minimo previsto per i seguenti sub criteri della Tabella 5:
- **2.a)** capacità economico-finanziaria  $\geq 10$ ;
  - **4.a)** per valori di TEP risparmiati per unità di investimento T (TEP)  $\geq 0,030$  e **4.b)** per i valori di EP  $>10\%$  relativamente agli interventi di sostenibilità energetica (Linee di intervento A e B);
  - **4.d)** per valori di RIA  $> 60\%$  relativamente agli interventi di sostenibilità ambientale (Linee di intervento C e D).
7. La domanda è dichiarata inammissibile anche nel caso in cui, alla verifica della Diagnosi Energetica o della Relazione di Impatto Ambientale, venga accertato che i parametri di cui al precedente comma 6, risultino inferiori alla soglia di ammissibilità in TEP, in Ep o per la sostenibilità ambientale, inferiori al parametro RIA.



*REGIONE MOLISE*

8. Nei casi in cui non siano soddisfatti uno o più requisiti di valutazione di cui ai precedenti punti, la Regione Molise invia, a mezzo PEC, una comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza ai sensi della Legge 241/90. Le controdeduzioni alle comunicazioni per motivi ostativi devono essere inviate alla regione Molise entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
9. L'istruttoria di ammissibilità sostanziale viene conclusa entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda al protocollo elettronico, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali di cui al successivo punto 10.
10. Il RUP, sulla base dell'istruttoria effettuata, comunica al soggetto proponente l'esito finale del procedimento di valutazione e richiede la documentazione necessaria e propedeutica alla concessione delle agevolazioni.
11. Qualora per lo svolgimento di tutta la fase istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, dati, informazioni per la prosecuzione della verifica, al richiedente viene inviata da parte della Regione Molise, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti, dati, informazioni da produrre nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

**Articolo 13- Adempimenti funzionali alla stipula del disciplinare di obblighi ed erogazione delle agevolazioni**

1. A conclusione dell'istruttoria valutativa il RUP, notifica a mezzo PEC ai soggetti proponenti i risultati della procedura di ammissione (ammessi/non ammessi, finanziabili/non finanziabili) e invita i beneficiari ammessi a finanziamento a presentare, la documentazione di cui al successivo comma 5, utile per la stipula del disciplinare di obblighi.
2. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato di volta in volta sul sito internet della Regione Molise, con evidenza dell'esito e dell'eventuale verifica delle istanze di riesame, formulate dalla commissione di valutazione, rinunce e conseguente scorrimento delle stesse domande.
3. I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere con la Regione Molise un Disciplinare degli Obblighi che regola i tempi e le modalità di erogazione delle agevolazioni.
4. La sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi avviene dopo l'acquisizione e la verifica della documentazione contenente i seguenti requisiti o altra ulteriore documentazione ritenuta necessaria, che attesti:
  - a) la regolarità ai sensi della normativa in materia di antimafia, nonché della giurisprudenza "Deggendorf" e della normativa in materia di antiriciclaggio;
  - b) copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello;
  - c) (qualora pertinente) il possesso del titolo attestante la proprietà ovvero la disponibilità dell'uso dell'immobile nel caso di interventi sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività finanziata;
  - d) copia dell'atto di costituzione della Comunità Energetica;
  - e) l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa, resa in autocertificazione;
  - f) la regolarità del rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115, attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

*REGIONE MOLISE*

---

- g) il D.U.R.C. con esito positivo o regolarità contributiva, prevista dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile del beneficiario verrà acquisita direttamente dalla Regione Molise
- h) la condizione di non dover restituire alla Regione Molise, somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse.
- i) La documentazione dalla quale si possano evincere I requisiti economico -finanziari dichiarati nella domanda di partecipazione.
5. La documentazione indicata al precedente comma 4 lett. c), d) e i) ed ogni altra informazione necessaria per le verifiche di cui al precedente comma 4, dovrà essere prodotta e trasmessa obbligatoriamente dal soggetto beneficiario, al RUP del servizio competente della Regione Molise a mezzo PEC, entro 30 giorni dal ricevimento della pertinente richiesta da parte della Regione Molise.
6. Ricevuta la documentazione di cui al comma 4, il RUP competente procede alla verifica documentale utile alla stipula del disciplinare di obblighi.
7. Qualora la documentazione prodotta risulti carente, la Regione Molise assegna al soggetto beneficiario un termine perentorio non superiore a 10 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti ed in caso di esito negativo la domanda di agevolazione sarà dichiarata decaduta.
8. La mancata stipula del Disciplinare di cui al precedente comma 4, da parte dei soggetti beneficiari alla data indicata nella comunicazione di invito a presentarsi per la firma o comunque, entro 30 giorni dalla ricezione della detta comunicazione di invito, fatte salve comprovate e documentate cause di forza maggiore, comporta la revoca delle agevolazioni.
9. La corresponsione delle agevolazioni avviene a seguito di richiesta di erogazione delle stesse, presentata dal soggetto beneficiario secondo lo schema reso disponibile con provvedimento del RUP, dopo le verifiche amministrative e i pertinenti controlli di I° livello, da parte dell'Ufficio o servizio competente sulla documentazione a supporto della stessa domanda e previo nulla osta dello stesso Ufficio, con modalità di seguito indicate.
10. Il Contributo viene erogato in misura non superiore a due rate così suddivise:
- **prima rata** di importo pari al 60% del contributo a fondo perduto ammesso, previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute pari almeno al 40% dell'investimento ammesso;
  - **rata di saldo** del contributo concesso, previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute che rappresentino il 100% dell'investimento ammesso a seguito di verifica da parte del RUP.
11. E' prevista la possibilità, per il soggetto beneficiario, di richiedere l'erogazione di una quota di agevolazione a titolo di anticipo, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40% delle agevolazioni concesse per le spese riferite alla realizzazione del programma stesso, **entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione Molise, di pari importo alla richiesta di anticipazione, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, "gradita" e a favore della Regione Molise, redatta secondo lo schema di Polizza fornito dal RUP, che conterrà anche i riferimenti per saggi di interessi e penali applicabili; le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da compagnie iscritte nell'Albo IVASS ed autorizzate al ramo cauzioni alla data di controllo da parte del RUP.
12. Il Beneficiario trasmette la richiesta di erogazione dell'anticipazione o dell'acconto, secondo il format fornito dal RUP, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa Beneficiaria o della

*REGIONE MOLISE*

---

Comunità Energetica, a mezzo PEC all'indirizzo: [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it), e provvede a caricare sul sistema informativo MoSEM all'indirizzo <https://mosem.regione.molise.it/mosem> tutta la documentazione richiesta nel citato disciplinare La Regione Molise, tuttavia può richiedere ulteriore documentazione per verificare la realizzazione conforme del progetto.

13. L'erogazione delle agevolazioni viene autorizzata dall'Amministrazione esclusivamente in presenza:
- della positiva procedura di verifica con Equitalia Servizi S.p.A., di quanto previsto all'Articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 ed eventuali successive modifiche o integrazioni;
  - della correttezza e regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi con i preposti uffici evidenziati nel DURC;
  - della comunicazione antimafia (tramite interrogazione della BDNA), l'esito della quale di norma viene rilasciato dalla Prefettura entro 30 giorni; qualora tale termine decorra senza esito il RUP, in forza dell'autodichiarazione ricevuta, procederà comunque all'erogazione sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui il Prefetto rilasci successivamente la Comunicazione Antimafia interdittiva, si dovrà procedere alla revoca dell'agevolazione ed alla contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate;
  - dell'esito positivo dei controlli di primo livello attivati dall'Amministrazione regionale;
  - non è consentita in alcun caso la cessione del credito da parte delle imprese titolari delle agevolazioni.
14. Nel pagamento di richiesta di erogazione dovranno essere indicate e dimostrate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.
15. La richiesta del saldo, pena la revoca delle agevolazioni, deve essere presentata dal soggetto beneficiario, con le modalità di cui al precedente comma 10, al completamento del piano d'investimento ammesso alle agevolazioni ed entro 60 giorni dal termine **dei 24 mesi** dalla stipula del disciplinare di Obblighi. La richiesta di saldo deve essere, inoltre, correata dalla seguente documentazione
- a) relazione finale sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della proposta progettuale realizzata;
  - b) documentazione attestante l'effettiva esistenza dell'impresa e la sua operatività in termini di valore della produzione e costi di funzionamento;
  - c) documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività resa in autocertificazione;
  - d) idonea documentazione, relativa all'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il progetto, attestante il rispetto della normativa edilizia e urbanistica;
  - e) documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura in relazione alla fonte del finanziamento assegnata:
    - ***“POC- Molise 2014-2020 Asse III-Avviso “Green & Energy Innovation” “Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile”***
  - f) documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera e), estratti conto e dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori;
  - g) dichiarazione rilasciata dal fornitore sui beni/servizi con la quale si dichiara, tra l'altro, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7 comma 12 lettere b) e c);
  - h) modello F24 per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto;

## REGIONE MOLISE

- i) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'articolo 13 comma 2;
- j) dichiarazione "De Minimis" qualora pertinente;
- k) in caso di opere edili/murarie: titoli abilitativi edilizi presentati all'Ente territorialmente competente. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza comunicazione, il soggetto beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e del tecnico che ha diretto i lavori;
- l) relazione sul **controllo energetico ed ambientale conclusivo** e verifica dei risultati acquisiti, che dovrà attestare l'effettiva realizzazione delle azioni previste nel progetto di investimento;
- m) in caso di impianti generali: copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi di legge. Qualora si tratti di interventi di manutenzione ordinaria, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice;
- n) in caso di brevetti e know-how: copia del contratto di licenza o di cessione da cui si evinca la tipologia e le caratteristiche delle tecnologie di cui si è acquisito l'uso o la titolarità, le eventuali condizioni di utilizzo e il costo; se del caso, copia della registrazione o dell'istanza di trascrizione all'UIBM<sup>24</sup> della cessione della titolarità del brevetto;
- o) in caso di servizi reali: copia del contratto di affidamento dell'incarico e documentazione attestante la conclusione dello stesso;
- p) registri contabili da cui si evinca la contabilizzazione delle operazioni relative al progetto agevolato;
- q) registro dei beni ammortizzabili aggiornato con annotazione dei beni/servizi ammessi alle agevolazioni, laddove previsto dalla normativa vigente;
- r) ultimo bilancio o ultima situazione economico-patrimoniale, purché redatti con riferimento ad una data non anteriore a più di tre mesi rispetto alla richiesta del saldo;
- s) dichiarazione circa l'installazione e la funzionalità dei beni oggetto di investimento.
16. Qualora la documentazione prodotta risulti carente, la Regione Molise assegna al soggetto beneficiario il termine perentorio di 10 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
17. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sotto elencata:

Tabella 6 modalità di pagamento

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
<b>Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)</b>	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intestatario del conto corrente;</li> <li>- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>- il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).</li> </ul>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
<b>Ricevuta bancaria</b>	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intestatario del conto corrente;</li> <li>- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>- il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:	Qualora nella riba. non sia riscontrabile il numero

<sup>24</sup> UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

## REGIONE MOLISE

<b>Ricevuta bancaria cumulativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intestatario del conto corrente;</li> <li>- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>- il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul> <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
<b>Assegno bancario non trasferibile</b>	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intestatario del conto corrente;</li> <li>- Il numero assegno.</li> </ul> <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero dell'assegno;</li> <li>- il numero e la data della fattura;</li> <li>- l'esito positivo dell'operazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice;</li> <li>- <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.</li> </ul>

18. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.
19. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale, comprese quelle di leasing, ad eccezione delle royalty versate per l'uso o la titolarità di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, sono ammissibili unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
20. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato (per conto dedicato si intende un conto intestato al beneficiario).
21. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio/lavoro acquistato/commissionato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
22. Fermo restando quanto stabilito dall'art.14, non sono ammessi inoltre:
- i pagamenti effettuati antecedentemente alla data di emissione dei titoli di pagamento delle fatture;
  - gli acquisti di beni e/o servizi differenti da quelli indicati in sede di candidatura ed ammessi alle agevolazioni.
23. In fase di rendicontazione a saldo:
- a) non sono, in ogni caso, ammissibili spese non riportate e/o non previste nel Contratto di finanziamento approvati e citati nel medesimo Contratto;
  - b) in caso di variazioni in corso d'opera del Programma d'investimento, sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dalla data di trasmissione da parte del RUP del Provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche progettuali e di presa d'atto dei nuovi preventivi;
  - c) qualora l'importo dell'investimento sia superiore alla spesa ammissibile, deve essere sottoposta a rendicontazione la spesa totale dell'investimento stesso;
  - d) non sono ammissibili spese effettuate a fronte di forniture parziali, sia in termini materiali che economici;
  - e) non sono ammissibili spese effettuate in assenza di idoneo titolo (fattura fiscale).
24. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
25. La verifica documentale (su tutte le richieste di erogazione) e la verifica in loco (a campione) sono volte al controllo della permanenza delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni, della regolarità dei libri contabili e fiscali, della completezza e della conformità

**REGIONE MOLISE**

della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo, dell'installazione e della funzionalità dei beni oggetto di finanziamento, della correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute e della documentazione amministrativa necessaria per lo svolgimento dell'attività.

26. In caso di esito negativo dei controlli documentali e/o della verifica in loco, di cui al precedente comma 25 che precede, il RUP procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni e al recupero delle eventuali somme già erogate.
27. In caso di mancata richiesta del saldo entro i termini stabiliti dal disciplinare di concessione, il RUP procede alla revoca totale delle agevolazioni e al recupero delle eventuali somme già erogate.
28. Qualora in sede di verifica le spese sostenute risultassero inferiori a quanto dovuto nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, la Regione Molise richiede la restituzione degli importi eccedenti ovvero procede all'erogazione del saldo limitatamente agli importi accertati.

**Capo V - REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO****Articolo 14 - Variazioni al piano d'impresa**

1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione del progetto, il beneficiario può procedere ad effettuare delle variazioni allo stesso, secondo quanto riportato di seguito.
2. Eventuali richieste di variazioni sostanziali al piano di spesa originario potranno essere inoltrate, utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal RUP, inviando alla Regione Molise apposita richiesta del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. Non sono ammissibili variazioni al piano di spesa non preventivamente autorizzate. Per variazione di spesa sostanziale si intende:
  - a) la modifica dell'oggetto della spesa.
  - b) Le variazioni di spesa oltre il 20% per ciascuna tipologia di spesa prevista dal progetto di investimento finanziato.
3. In ogni caso, le variazioni di spesa di qualsiasi tipologia ed entità che comportino modifiche sostanziali dell'idea progettuale e che inficino l'attribuzione dei punteggi e la sostenibilità del piano d'impresa ammesso, determinano la revoca totale delle agevolazioni. Il provvedimento di revoca è adottato dal RUP.
4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese non coerenti con quanto disposto dall'avviso e le spese già valutate come non ammissibili in sede di istruttoria della domanda di agevolazione.
5. L'autorizzazione alla variazione del piano di spesa è affidata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nel caso in cui il RUP, a suo insindacabile giudizio, ritenga che la variazione proposta comporti un'attribuzione dei punteggi inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 12 comma 6, viene acquisito il parere della Commissione di valutazione. Nel caso in cui si confermi un'attribuzione di punteggio inferiore alla soglia minima, il RUP procede al diniego della richiesta.
6. La variazione del piano di spesa, in ogni caso, non può comportare una diminuzione della stessa al di sotto della soglia minima dell'investimento prevista dall'Art.2 comma 5, né può prevedere tempi aggiuntivi di realizzazione oltre il limite massimo di 24 mesi fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art.7 comma 19.
7. Non è necessario richiedere l'autorizzazione nel caso di modifiche "ordinarie e non sostanziali" al piano di spesa. Sono considerate variazioni "ordinarie e non sostanziali", che non necessitano quindi di espressa autorizzazione regionale:

*REGIONE MOLISE*

- a) le variazioni di spesa al di sotto del limite del 20% per ciascuna tipologia di spesa
  - b) La sostituzione di taluno dei beni previsti nel progetto agevolato, con altri beni similie/o funzionalmente equivalenti;
  - c) la variazione del fornitore, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 7 comma 12.
8. Per almeno 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, non sono ammissibili variazioni della compagine sociale del soggetto beneficiario non preventivamente autorizzate.
9. Qualora a seguito di variazioni progettuali approvate dalla Regione Molise o a seguito dell'esame delle rendicontazioni, l'importo delle spese ammesse subisca modifiche, gli importi delle agevolazioni verranno ricalcolati dalla Regione.

**Capo VI - OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO****Articolo 15 - Obblighi a carico del soggetto beneficiario**

1. Il soggetto beneficiario si obbliga nei confronti della Regione Molise:
  - a) a presentare la richiesta del saldo e la relativa documentazione allegata entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dallo **scadere dei 24 mesi** successivi alla data di sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi, salvo quanto previsto dal disciplinare di Concessione in termini di proroga;
  - b) a mantenere i requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni per almeno 5 anni a far data dall'erogazione del saldo;
  - c) a dare tempestiva comunicazione alla Regione Molise, dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi, per almeno 5 anni a far data dall'erogazione del saldo;
  - d) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico attraverso il sistema informativo MoSEM e informazioni per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il destinatario finale della misura è tenuto a rispondere alle indagini che la Regione Molise avvierà al fine di verificare l'effettivo livello del progetto finanziato e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;
  - e) a rispettare quanto previsto dall'Art. 5 del D.L. 12-7-2018 n. 87, Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 96/2018 - "Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti" pena la revoca delle agevolazioni;
  - f) a non variare la propria compagine sociale, senza l'autorizzazione della Regione Molise ed a consentire, in ogni fase del procedimento e, comunque fino a 5 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni, controlli ed ispezioni sull'iniziativa agevolata da parte della Regione Molise e da organismi statali o europei competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
  - g) a comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione Molise, qualunque variazione della sede, dell'atto costitutivo, dello statuto, del piano di spesa e della compagine sociale per un periodo di 5 anni con decorrenza dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni.
  - h) ad adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 19 del presente avviso;
  - i) a svolgere la propria attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni.
  - j) a non alienare in tutto o in parte o concedere in locazione l'attività d'impresa agevolata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni.
  - k) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo;

*REGIONE MOLISE*

- l) a conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 5 anni dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o copia conforme all'originale;
- m) ad assicurare, in generale, la stabilità delle operazioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ovvero a garantire che nell'arco di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato (ove applicabile) non si verifichi:
  - cessazione dell'attività produttiva o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
  - la delocalizzazione dell'attività economica interessata dal beneficio o una sua parte secondo quanto stabilito dall'art.5 del D.L. 12-7-2018 n. 87;
  - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

**Capo VII - CONTROLLI E REVOCHE****Articolo 16 - Ispezioni e controlli**

1. La Regione Molise si riserva la facoltà di svolgere, anche nel rispetto di quanto previsto in materia di "Stabilità delle operazioni", tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, per il tramite del servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza entro i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo, al fine di accertare e verificare quanto segue:
  - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissione della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
  - che gli interventi e le azioni siano conformi a quanto stabilito dall'avviso;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso;
  - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
  - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
  - la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
  - non sia intervenuta la delocalizzazione dell'attività economica interessata dal beneficio o una sua parte:
    - dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
    - in Stati non appartenenti all'Unione europea, (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo);
  - non si sia verificato il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;



*REGIONE MOLISE*

2. La Regione Molise potrà effettuare, entro i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia dei documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente avviso per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissibilità/erogazione del contributo.

**Articolo 17 - Rinuncia, revoca e sanzioni delle agevolazioni**

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, la Regione Molise procede ad adottare il provvedimento di revoca e il soggetto beneficiario è obbligato a restituire l'eventuale contributo già erogato secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, le agevolazioni di cui al presente avviso sono revocate, totalmente, nei seguenti casi:
  - a) mancata stipula del Disciplinare degli Obblighi entro i termini previsti, così come disposto dall'articolo 13 comma 8;
  - b) mancato rispetto dei termini per la richiesta del saldo;
  - c) il programma di investimenti sia eseguito in misura parziale tanto da non risultare organico e funzionale;
  - d) in caso di riduzione del punteggio globale minimo richiesto per l'ammissione alle agevolazioni;
  - e) qualora in fase di rendicontazione e di verifica, non sia riscontrato il diritto al punteggio assegnato secondo la griglia di cui all'articolo 12 comma 4;
  - f) qualora il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
  - g) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle finalità del presente avviso;
  - h) qualora l'attività d'impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo.
  - i) qualora l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo.
  - j) qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, per le stesse spese oggetto del programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da leggi statali, leggi regionali o comunitarie;
  - k) qualora l'impresa beneficiaria trasferisca fuori dai confini della Regione Molise l'unità operativa destinataria degli aiuti ovvero chiuda la medesima unità operativa e trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione della Regione Molise, beni mobili e/o diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo;
  - l) qualora l'impresa beneficiaria non adempia agli obblighi di consentire le ispezioni e i controlli per tutta la durata del procedimento e, comunque, per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo
  - m) qualora l'impresa beneficiaria non adempia agli obblighi di informazione e pubblicità per tutta la durata del procedimento e, comunque, per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
  - n) qualora l'impresa beneficiaria non assicuri la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per i 5 anni successivi alla erogazione del saldo.
3. La Regione Molise procede a revoca parziale del contributo nel caso in cui:
  - a) le spese sostenute risultino inferiori a quelle ammesse alle agevolazioni;
  - b) qualora il soggetto beneficiario, nei 5 anni successivi all'erogazione del saldo proceda a variare la localizzazione dell'unità operativa oggetto di intervento in un territorio della

*REGIONE MOLISE*

regione Molise per il quale è prevista, secondo la normativa vigente, un'intensità di aiuto inferiore a quella concessa.

4. Ulteriori casi di revoca totali e parziali potranno essere previsti nel Disciplinare degli Obblighi ivi inclusa la restituzione degli importi erogati maggiorato dell'interesse previsto dalle disposizioni normative Nazionali e Comunitarie.
5. La revoca del contributo è prevista oltre che in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente avviso, in tutte le ipotesi previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
6. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito.
7. Resta salva la facoltà della Regione Molise di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di responsabilità per danni o penale, la Regione Molise si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
8. La revoca totale dell'agevolazione di cui al presente Bando rappresenta un elemento che può essere motivo di esclusione o di penalità nella concessione di altre agevolazioni da parte della Regione Molise ai medesimi Beneficiari.
9. Per il calcolo degli interessi di mora si fa espresso rinvio a quanto stabilito dal Manuale delle procedure dell'AdG. Il tasso da utilizzare è quello che la Banca Centrale Europea applica nelle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di ulteriori punti percentuali secondo la norma in vigore, in tutti gli altri casi il termine di scadenza da cui far decorrere l'applicazione degli interessi di mora partono dal 1° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal provvedimento di revoca del contributo per la restituzione del contributo stesso.

**Articolo 18 - Procedimento di revoca delle agevolazioni**

1. Nei casi di revoca delle agevolazioni la Regione Molise in attuazione della L. 241/90, comunica al destinatario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il predetto termine il destinatario può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC.
3. Gli uffici preposti, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie qualora non si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario.
5. Qualora i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento siano fondati con provvedimento motivato, viene determinata la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.
6. Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in

*REGIONE MOLISE*

Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di erogazione del saldo (cfr. art.15 - Obblighi a carico del soggetto Beneficiario), è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito (con modificazioni) in legge 9 agosto 2018, n. 96.

**Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 19 - Informazione e pubblicità**

1. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico, in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5 e Allegato II). A tal fine sono scaricabili sul seguente Link: <http://moliseineuropa.regione.molise.it/supporto> tutte indicazioni ed il supporto sulle attività di informazione e pubblicità per i soggetti beneficiari/destinatari delle agevolazioni di cui al presente avviso.
2. In particolare, ai soggetti beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente avviso. È responsabilità del soggetto beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POC Molise 2014-2020.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso ed è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico con una descrizione del progetto.
4. Il soggetto beneficiario del contributo ha inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione Molise alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POC Molise 2014-2020.
5. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, si informano tutti i soggetti partecipanti, che gli elenchi previsti dal presente avviso saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM), nell'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari>.

**Articolo 20 - Tutela della privacy**

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali della Regione e dello Stato.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici e per le finalità indicate nell'Allegato A - Appendice n.8 “Informativa Privacy”. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Ente Regione Molise, con sede in Campobasso, via Genova, 11, cap. 86100 (dati di contatto disponibili sul sito [www.regione.molise.it](http://www.regione.molise.it)).
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore Responsabile pro tempore del Servizio

**REGIONE MOLISE**

*“Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 in materia di Aiuti”;*

5. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
6. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1301/2013.
7. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD - DPO), giusta deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 24 maggio 2018, pubblicata sul BURM n. 35 del 1° giugno 2018, sono: email dpo@regione.molise.it, telefono 0874/4291.

**Articolo 21 - Quadro di riferimento della politica antifrode**

1. In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. UE N. 1303/2013, l’amministrazione regionale si impegna, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.
2. Attraverso le misure e le procedure previste nell’ambito del Sistema di gestione e controllo del POC ed in linea con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l’individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.

**Articolo 22 - Disposizioni finali**

1. Ai sensi della L. n. 241/1990, per gli adempimenti procedurali relativi al presente avviso e per la gestione della fase di attuazione degli interventi, la Regione Molise ha individuato per il presente avviso con funzioni di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Responsabile pro tempore del Servizio *“Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 in materia di Aiuti”;*
2. Con provvedimento del RUP, sono approvati gli schemi e i documenti necessari per l’attuazione del presente avviso, pubblicati sul sito regionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it/fesr>.
3. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente avviso si precisa che l’operazione deve rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento nonché dalla Programmazione Regionale POC 2014-2020e POR FESR 2014-2020 per quanto concerne il Sistema Gestione e Controllo (SIGECO) e criteri di valutazione - premialità approvati con procedura scrittan.1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020.

## REGIONE MOLISE

4. Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dell'Amministrazione a cui fare riferimento sono: Regione Molise – [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)
5. Al fine di agevolare la candidatura sul presente Avviso, è istituito, sul sito internet della Regione Molise <http://moliseineuropa.regione.molise.it> un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti a specifiche richieste (FAQ). L'HELP DESK può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [contactcenter@regione.molise.it](mailto:contactcenter@regione.molise.it) avendo cura di riportare nell'oggetto la dicitura: “**Avviso Green & Energy Innovation**” al seguente numero telefonico: 08744291. Con riferimento alle modalità di accesso e di operatività della piattaforma MoSEM potrà essere contattato il numero 08746191 e al seguente indirizzo di posta elettronica: [helpdeskmosem@molisedati.it](mailto:helpdeskmosem@molisedati.it)

## ELENCO ALLEGATI ALL'AVVISO

## Allegato A- Appendici all'Avviso

<b>Allegato 1</b>	Modello di domanda di Partecipazione
<b>Allegati 2</b>	Schema di procura speciale per la presentazione della domanda di contributo
<b>Allegato 3</b>	<i>(per tutte le Comunità Energetiche <b>costituite e da costituire</b>)</i> Schema di mandato collettivo con rappresentanza al soggetto Capofila a presentare domanda di agevolazione.
<b>Allegato 4</b>	Piano di investimento
<b>Allegato 5</b>	Parametri economico- finanziari e operativi -amministrativi.
<b>Allegato 6.1</b>	Autocertificazione informazioni Antimafia
<b>Allegato 6.2</b>	Dichiarazioni informazioni Antimafia familiari conviventi
<b>Allegato 7</b>	Prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238
<b>Allegato 8</b>	Dichiarazione di aiuto “De Minimis”
<b>Allegato 9</b>	Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti Reg. GBER
<b>Allegato 12</b>	<i>(se pertinente nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi)</i> Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la <b>disponibilità dell'immobile</b> (allegando il relativo titolo) con la quale l'impresa si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda
<b>Allegato 15</b>	<i>(ove pertinente)</i> <b>Perizia tecnica giurata</b> , per gli investimenti rientranti nell'ambito degli Aiuti per la tutela dell'Ambiente del Reg. GBER, redatta da un tecnico abilitato, che dichiara quanto riportato nella Diagnosi Energetica o nella Relazione di Impatto Ambientale, circa la giustificazione della scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, dell'investimento proposto, corredata dalla necessaria determinazione dei sovraccosti.



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

***"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"***

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

### AVVISO

***"Green & Energy Innovation"***

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

### Allegato 1

## MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



N. Id. Marca da  
Bollo

-----  
Euro 16,00

## Schema di domanda di partecipazione all'Avviso

Alla REGIONE MOLISE

DIPARTIMENTO I° - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Via Genova n.11

86100- Campobasso

**Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni al Bando POC MOLISE 2014-2020 - "Green & Energy Innovation" - Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ e residente  
a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ nella sua qualità di<sup>1</sup>:

**Legale rappresentante/titolare** della Società/Ditta individuale (altro  
indicare) \_\_\_\_\_ attiva alla data di inoltro della presente candidatura  
con \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ legale  
in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_ P.IVA. \_\_\_\_\_

**Libero professionista** esercente attività alla data di inoltro della presente candidatura con sede  
legale in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ telefono  
\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_ P.IVA. \_\_\_\_\_

(Solo nel caso di Comunità Energetiche) in qualità di

Partner Capofila/ Legale rappresentante della Comunità Energetica<sup>2</sup>;

Partner della Comunità energetica.

Della **costituenda Comunità Energetica**.

<sup>1</sup> Barrare e completare le opzioni che ricorrono

<sup>2</sup> Il Partner Capofila/ Legale Rappresentante, deve allegare mandato collettivo con rappresentanza a presentare domanda di agevolazione e per tutti i rapporti con la Regione Molise da parte delle imprese partner e nel caso di Comunità Energetiche da costituirsi il mandato deve contenere l'impegno dei partner a costituirsi in caso di ammissione alle agevolazioni (documentazione da allegare Art.11 dell'Avviso)



Della **Comunità Energetica costituita** in data \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ PIVA/CF \_\_\_\_\_.

*I membri della Comunità Energetica costituenda o costituita sono individuati come segue:*

n. partner	Denominazione Impresa	CF/P.IVA	Sede legale/Operativa	Ruolo di Partner - Capofila/Legale rappresentante o Impresa Partner
1				
2				
....				

*consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445*

### **CHIEDE**

Di essere ammesso alle agevolazioni di cui all'Avviso: POC Molise 2014-2020 Asse III- **"Green & Energy Innovation"** - Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile".

A tal fine,

### **DICHIARA**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

quanto segue:

### **A)- Dati anagrafici dell'impresa proponente o libero professionista<sup>3</sup>**

Ragione sociale

---

Forma giuridica

---

Tipologia Impresa o tipo di attività svolta dal libero professionista

---

Stato

---

Partita Iva

---

Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)

---

<sup>3</sup> Completare le parti che ricorrono





Data Iscrizione al Registro delle Imprese

Settore ATECO di appartenenza

N. di iscrizione all'albo/ordine professionale (ove previsto)

Data denuncia attività del libero professionista ai fini IVA presentata all'Agenzia delle Entrate

**A.1) - Sede Legale**

Provincia

Comune

CAP

Indirizzo

**A.2)- Sede operativa o unità locale oggetto dell'intervento (ripetere anche in caso di coincidenza con la sede legale)**

Provincia sede operativa

Comune/i unità locale

CAP

Indirizzo unità locale

**B) -Dati anagrafici del legale rappresentante dell'Impresa o del Libero professionista**

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Data di Nascita

Provincia di Nascita

Comune di nascita

Documento di riconoscimento (in corso di validità)

Tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ -



### C)- Tipologia di intervento art. 6 dell'Avviso<sup>4</sup>

Il programma di investimento riguarda i seguenti interventi:

Ambiti di Intervento	Linea di intervento	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
	<input type="checkbox"/> Linea A-efficienza energetica	<input type="checkbox"/> a.1) <b>Interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi</b> , diretti a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio.
		<input type="checkbox"/> a.2) <b>Soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici</b> in cui è esercitata l'attività economica.
		<input type="checkbox"/> a.3) <b>Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza.</b>
		<input type="checkbox"/> a.4) <b>Installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dell'energia finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica.</b>
		<input type="checkbox"/> a.5) <b>Installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.</b>
		<input type="checkbox"/> a.6) <b>Installazione di impianti di cogenerazione trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione.</b>
<input type="checkbox"/> Sostenibilità Energetica	<input type="checkbox"/> Linea B -energia rinnovabile	<input type="checkbox"/> b.1) <b>Utilizzo di sistemi per l'autoconsumo di energie rinnovabili</b> , quali eolico, fotovoltaico, solare ecc..(comprese la condivisione dell'energia rinnovabile prodotta nell'ambito della comunità energetica, sistemi di accumulo anche a supporto di impianti già esistenti e applicazione di sistemi integrati di produzione e consumo di energia rinnovabile).
		<input type="checkbox"/> b.2) <b>Altre energie rinnovabili</b> diverse da quelle di cui al punto precedente (es. tecnologie che producono e consentono di stoccare l'idrogeno verde e il suo utilizzo, geotermico, idrogeno, biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas, aereotermica ecc..).
	<input type="checkbox"/> Linea C- economia circolare	<input type="checkbox"/> c.1) <b>Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti</b> , compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale.
		<input type="checkbox"/> c.2) <b>Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale</b> attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime.

<sup>4</sup> Scegliere l'ambito di intervento tra sostenibilità energetica e/o sostenibilità ambientale o Innovazione delle PMI la quale è ammissibile solo se abbinata ai predetti ambiti di intervento.



<input type="checkbox"/> <b>Sostenibilità Ambientale</b>	<input type="checkbox"/> c.3) <b>Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.</b>
	<input type="checkbox"/> c.4) <b>Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.</b>
<input type="checkbox"/> <b>Linea D - Innalzamento tutela ambientale</b>	<input type="checkbox"/> c.5) <b>Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua.</b>
	<input type="checkbox"/> c.6) <b>Sistemi per il risparmio e/o il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue industriali.</b>
	<input type="checkbox"/> c.7) <b>Sistemi e soluzioni per rendere i propri residui di lavorazione prodotti o sottoprodotti.</b>
	<input type="checkbox"/> c.8) <b>Soluzioni per utilizzare sottoprodotti di altre imprese o materiale riutilizzato o riciclato nel proprio ciclo produttivo</b> in luogo di materie prime convenzionali.
<input type="checkbox"/> <b>Innovazione PMI</b>	<input type="checkbox"/> <b>Linea E- Innovazione dei processi e dei modelli organizzativi</b>
	<input type="checkbox"/> d.1) <b>Investimenti per la riduzione di altri impatti ambientali</b> , per innalzare la tutela dell'ambiente con investimenti diversi dalle precedenti linee di intervento A,B e C, che introducono prodotti a minor impatto ambientale, cambiamenti nella gestione aziendale o altre soluzioni, che riducono l'uso di una risorsa naturale, incluse le materie prime, l'acqua e il terreno.
	<input type="checkbox"/> e.1) <b>Altri Investimenti strumentali a uno o più Interventi rientranti nelle Tipologie precedenti</b> finalizzati all'innovazione dei processi, dei prodotti e dell'organizzazione.

### DICHIARA ALTRESI'

1) che l'importo totale l'investimento è € \_\_\_\_\_

2) che il totale di contributo concedibile richiesto è di € \_\_\_\_\_ corrispondente al \_\_\_\_\_% delle spese ammissibili a finanziamento.

Nel caso di Comunità Energetica, che la quota di contributo concedibile richiesto al punto 2) dalle imprese partner è ripartita come segue<sup>5</sup>:

- Capofila o Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 Partner n.1 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 Partner n.2 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 Partner n.....

<sup>5</sup> Indicare la denominazione dell'impresa.



Per la quota di cofinanziamento del programma di investimento a proprio carico vi farà fronte attraverso:

- risorse proprie per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ che rappresentano il \_\_\_\_\_% dei costi ammissibili;
- mediante finanziamento esterno (specificare se contratto di mutuo o altro atto creditizio) \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ che rappresentano il \_\_\_\_\_% dei costi ammissibili.

Il contributo è richiesto secondo i regimi e le intensità di aiuto riportati nella seguente tabella:

### Regime ed intensità di aiuto<sup>6</sup>

	BASE GIURIDICA		DETTAGLIO	INTENSITA DI AIUTO RICHIESTA IN %	IMPORTO AIUTO RICHIESTO EURO
<input type="checkbox"/>	REG. UE n. 1407/2013 (De Minimis)	<input type="checkbox"/>	Art.3 par.2 del Reg. UE n. 1407/2013	.....	.....
<input type="checkbox"/>	REG. UE n. 651/2014 (REG. GBER)	<input type="checkbox"/>	Art. 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	.....	.....
		<input type="checkbox"/>	Art. 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI	.....	.....
		<input type="checkbox"/>	Art.29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	.....	.....
		<input type="checkbox"/>	Art.36 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme	.....	.....
		<input type="checkbox"/>	Art.37 Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione		
		<input type="checkbox"/>	par.4 lett.a) del GBER, se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;	.....	.....
		<input type="checkbox"/>	par.4 lett.b) del GBER, se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione	.....	.....
<input type="checkbox"/>	Art.38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica	.....	.....		

<sup>6</sup> Contrassegnare le opzioni che ricorrono e compilare le rispettive celle.



	BASE GIURIDICA		DETTAGLIO	INTENSITA DI AIUTO RICHIESTA IN %	IMPORTO AIUTO RICHIESTO EURO
		<input type="checkbox"/>	<b>Art.40</b> Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento	.....	.....
		<input type="checkbox"/>	<b>Art.41</b> Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili		
		<input type="checkbox"/>	par.7 lett.a) art. 41 -Reg UE 651/2014 se sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b) dell'art. 41	.....	.....
		<input type="checkbox"/>	par.7 lett.b) art. 41 -Reg UE 651/2014 se sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c) dell'art. 41	.....	.....
		<input type="checkbox"/>	<b>Art.47</b> Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti	.....	.....
<b>TOTALE</b>				.....	.....

- (solo nel caso di agevolazioni richieste nell'ambito degli "Aiuti per la tutela dell'ambiente di cui alla sez. 7 del GBER)" Le spese agevolabili, sono state determinate in applicazione ai criteri stabiliti dagli Aiuti di cui all'art.....del Reg. GBER, e specificatamente:
- sono state calcolate sul sovraccosto, come si evince dalla relazione giustificativa descritta nella Diagnosi Energetica o nella Relazione di Impatto Ambientale allegata alla presente domanda;
  - non sono state calcolate sul sovraccosto, in quanto il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento proposto, come si evince dalle motivazioni giustificative descritte nella diagnosi Energetica o nella Relazione di Impatto Ambientale allegata alla presente domanda.

**Di avere, ai sensi dell'avviso pubblico i requisiti<sup>7</sup>:**

- di essere:

- Micro impresa
- Piccola Impresa
- già costituita alla data di inoltro della candidatura, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- di essere libero professionista, in attività già alla data di presentazione della candidatura telematica, come riscontrabile dalla denuncia di inizio attività ai fini IVA presentata all'Agenzia delle Entrate ed essere regolarmente iscritto all'albo/elenco/ordine professionale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, (ove obbligatorio per legge);
- (Nel caso la domanda sia presentata da una Comunità Energetica) che:

<sup>7</sup> Contrassegnare le opzioni che ricorrono nella casella corrispondente



- la domanda è presentata da un'aggregazione di Micro e/o Piccole imprese:  costituende o  costituite, in forma di Comunità Energetica e che il soggetto Capofila/Legale Rappresentante opera in veste di Capofila degli altri soggetti proponenti per tutti i rapporti la Regione Molise, relativi all'intervento agevolativo previsto dall'avviso, in virtù di un valido mandato con rappresentanza conferito dai soggetti partner (o co -proponenti);
- le imprese quali membri o Partner della Comunità Energetica, sono regolarmente costituite, iscritte e attive alla data di presentazione della domanda al registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- di avere la sede operativa/unità locale, oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio della Regione Molise;
- (Nel caso di imprese con sede legale all'estero)* di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti *(è necessario allegare alla domanda la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza)*;
- di avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
- di aver presentato un'unica domanda a valere sul bando in oggetto e che la domanda riguarda un progetto su una sede operativa/unità esistente, consistente in un edificio (o unità immobiliare) e/o area identificati catastalmente: nel Comune di \_\_\_\_\_ Catasto *(indicare se N.C.E.U. o N.C.T.)* \_\_\_\_\_ Foglio \_\_\_\_\_ Part.IIa \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_;
- di avere la disponibilità dell'edificio esistente o dell'area ove realizzare l'investimento oggetto del presente bando, ovvero alle cui utenze è destinata la produzione di energia dell'impianto FER destinato solo per l'autoconsumo.  
 Tipologia contratto: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ N.reg. \_\_\_\_\_ Durata /Validità \_\_\_\_\_ -
- (se il richiedente non è proprietario dell'immobile)* di possedere l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda;
- che l'edificio di cui si ha la disponibilità è strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa e/o l'area è di pertinenza all'attività di impresa;
- di non risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par.1, punto 18 del Reg. GBER;
- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l'amministrazione controllata o l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione volontaria, a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti e non avere in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni sia per l'impresa che per gli Amministratori;
- operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite le rispettive Casse di Previdenza nel caso di professionisti o dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- di essere in regola rispetto alla normativa antiriciclaggio;



- di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia D.lgs. 159/2011;
- (nel caso il richiedente sia sottoposto a procedura di restituzione di aiuti di Stato individuati quali illegali e incompatibili)* di aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- di essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii (Testo Unico sull'ambiente) e di sicurezza sul lavoro;
- di possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi intervenuti nell'ultimo biennio alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- che il sottoscritto e i soggetti muniti di poteri di amministrazione e/o direttori tecnici, di seguito elencati, non sono:
  - destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
  - sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui legge 31/05/ all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 1965, n. 575;
- non avere capitale (o quote di esso) intestato a società fiduciarie;
- che la composizione societaria, sulla base delle risultanze del libro Soci è la seguente:

N.	Socio	Sede e/o Comune di residenza	Quota %

- che l'impresa **non ha beneficiato** di ulteriori agevolazioni relativamente ai medesimi costi oggetto dell'istanza;
- che l'impresa ha beneficiato di ulteriori agevolazioni relativamente ai medesimi costi, oggetto dell'istanza come di seguito specificato<sup>8</sup>:

- 
- che il cumulo non determina il superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dai Regolamenti (UE) 651/2014 e 1407/2013 relativamente ai beni oggetto dell'istanza ;

---

<sup>8</sup> Indicare la legge, l'ente erogatore e l'importo del contributo.

- che l'impresa non ha presentato ulteriori istanze di contributo per l'acquisto dei medesimi costi oggetto dell'istanza;
- che l'impresa ha presentato ulteriori istanze di contributo per l'acquisto dei medesimi costi oggetto dell'istanza, come di seguito specificato: (indicare la legge, l'ente erogatore e l'importo previsto del contributo); \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- che il cumulo non determina il superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dai Regolamenti (UE) 651/2014 e 1407/2013 relativamente ai beni oggetto dell'istanza;
- che ai sensi dei Reg.(UE) 651/2014 e Reg.(UE) 1407/2013 l'impresa:
  - opera solo in settori economici ammissibili al finanziamento;
  - opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti oggetto della presente domanda non finanziano attività escluse dal campo di applicazione;
- che nel caso in cui il progetto proposto con la presente domanda di agevolazione, comprende interventi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, detta produzione è finalizzata **all'autoconsumo**.

**DICHIARA, INOLTRE:**

- di conoscere ed accettare l'intera normativa e la regolamentazione che disciplina la concessione e l'erogazione del contributo relativo all'intervento agevolativo oggetto della presente domanda e di impegnarsi a rispettarne le relative disposizioni;
- di prendere atto e di accettare che le disposizioni del presente bando potranno essere integrate unilateralmente dalla Regione Molise in conseguenza di sopravvenute disposizioni dell'UE, dello Stato e della Regione Molise e che dovessero rilevare ai fini dell'applicazione del Bando;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nell'Allegato A- Appendice n.8 "INFORMATIVA PRIVACY, in materia di trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;

**SI IMPEGNA**

- a non utilizzare la marca da bollo, il cui numero identificativo è stato riportato sulla presente istanza, per qualsiasi altro adempimento;
- ad esibire la marca da bollo, il cui numero identificativo è stato riportato sulla presente istanza, dietro semplice richiesta da parte dell'Amministrazione concedente;
- a restituire i contributi risultanti non dovuti a seguito di revoca dell'intervento agevolativo;
- a iscriverne obbligatoriamente nel libro cespiti o negli altri registri previsti dalla normativa fiscale i beni oggetto del finanziamento.

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA**

**Allegato 1**

*(Nel caso di comunità energetiche)* **Domanda di partecipazione** dei partner della Comunità energetica





<input type="checkbox"/> <b>Allegati 2</b>	<b>Procura speciale</b> per la presentazione della domanda di contributo
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 3</b>	<p>(per tutte le <b>Comunità Energetiche costituite e da costituire</b>) Schema di <b>mandato collettivo</b> con rappresentanza al soggetto Capofila a presentare domanda di agevolazione.</p> <p><input type="checkbox"/> (nel caso di <b>Comunità Energetica da costituire</b>) (Upload) Oltre al mandato collettivo anche Atto di impegno dei partner a costituirsi secondo le norme vigenti, con l'indicazione della percentuale di partecipazione delle stesse alla Comunità Energetica e le rispettive quote di richiesta di agevolazione</p>
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 4</b>	Piano di <b>investimento</b>
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 5</b>	<b>Parametri</b> economico- finanziari e operativi -amministrativi
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 6.1</b>	Autocertificazione <b>Informazioni Antimafia</b>
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 6.2</b>	Dichiarazioni informazioni <b>Antimafia</b> familiari conviventi
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 7</b>	Prospetto recante i dati per il <b>calcolo della dimensione d'impresa</b> , redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 8</b>	Dichiarazione di aiuto <b>De Minimis</b>
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 9</b>	Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti <b>Reg. GBER</b>
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 10</b>	(Upload) <b>Preventivi</b> relativi alle spese da sostenere secondo le modalità di cui all'Art.7 c.14 dell'Avviso. (Tutti i preventivi e la documentazione relativa alle spese da sostenere devono essere datati e sottoscritti dal soggetto titolato a rilasciarli. La descrizione dei beni e/o servizi oggetto del preventivo deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene e/o servizio acquistato ed il relativo importo.).
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 11</b>	<p>(Upload) <b>Progetto</b> di dettaglio a firma di un tecnico abilitato, con allegata la documentazione tecnica ivi prevista se proposti interventi edilizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ relazione tecnico illustrativa degli interventi e sull'iter autorizzativo da realizzare;</li> <li>➤ (qualora siano presenti spese per opere murarie) quadro economico, computo metrico estimativo delle opere murarie ed assimilate, redatto da un tecnico abilitato con allegate: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. planimetria generale in scala adeguata;</li> <li>2. piante, sezioni e prospetti dell'unità interessata;</li> <li>3. grafico illustrativo del layout aziendale.</li> </ol> </li> </ul>
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 12</b>	(se pertinente nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la <b>disponibilità dell'immobile</b> (a cui è allegato il relativo titolo) con la quale l'impresa si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013, nonchè la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di partecipazione.



<input type="checkbox"/> <b>Allegato 13</b>	<p><i>Upload (ove pertinente) <b>Diagnosi Energetica</b></i> obbligatoria per gli investimenti ricadenti nell'ambito della sostenibilità energetica, del presente avviso redatta da un tecnico abilitato ai sensi della norma tecnica UNI CEI EN 16247 (i consumi valutati in diagnosi devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti dalla data della domanda di partecipazione). Nel caso di utilizzo degli "Aiuti per la tutela dell'ambiente" sez. 7, di cui al Reg. GBER, deve essere corredata, nei casi previsti dal Regolamento, della giustificazione della scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, dell'investimento proposto e dalla determinazione dei costi di investimento supplementari o sovraccosti oppure in alternativa, nei casi previsti, dovrà essere prodotta la relazione giustificativa delle motivazioni della esenzione del calcolo del sovraccosto, nel caso in cui il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento proposto</p>
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 14</b>	<p><i>Upload (ove pertinente) <b>Relazione di quantificazione dell'Impatto Ambientale</b></i> del Progetto obbligatoria per gli investimenti per la sostenibilità ambientale, redatta da un tecnico abilitato o da auditor ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Reg. n. 1221/2009 (EMAS). Nel caso di utilizzo degli "Aiuti per la tutela dell'ambiente" sez.7 del Reg. GBER, deve essere corredata, nei casi previsti dal Regolamento, dalla giustificazione e determinazione dei costi di investimento supplementari oppure in alternativa, nei casi previsti, dovrà essere prodotta la relazione giustificativa delle motivazioni della esenzione del calcolo del sovraccosto, nel caso in cui il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento proposto.</p>
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 15</b>	<p><i>(ove pertinente) <b>Perizia tecnica giurata</b></i>, per gli investimenti rientranti nell'ambito degli Aiuti per la tutela dell'Ambiente del Reg. GBER, redatta da un tecnico abilitato, che dichiara quanto riportato nella Diagnosi Energetica o nella Relazione di Impatto Ambientale, circa la giustificazione della scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, dell'investimento proposto, corredata dalla necessaria determinazione dei sovraccosti.</p>
<input type="checkbox"/> <b>Allegato 16</b>	<p><i>(Upload) (ove pertinente)</i> Copia delle <b>certificazioni</b> possedute alla data di presentazione della domanda</p>

*Firma in digitale dal legale rappresentante*

---



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

*"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"*

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### AVVISO

### *"Green & Energy Innovation"*

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

### Allegato 2

### SCHEMA DI PROCURA A PRESENTARE DOMANDA



**Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni al Bando POC MOLISE 2014-2020 - “Green & Energy Innovation” - Incentivi per l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell’efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile.**

### Procura speciale per la presentazione della domanda di agevolazione

Il sottoscritto Cognome e nome.....codice fiscale.....residente nel Comune di.....Provincia: (.....) Indirizzo: .....-n° civico: .....CAP.....in qualità di rappresentante legale dell’impresa: (Ragione sociale)..... forma giuridica .....con sede legale nel Comune.....prov....., CAP.....via..... e n. civ.....tel. ....Fax.....e-mail.....P.E.C.....

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge,

#### CONFERISCE a

Cognome e nome.....nato a.....il..... residente nel Comune di.....Provincia: (.....) Indirizzo:..... n° civico: .....CAP: ....tel. .... fax..... e-mail.....P.E.C.....

In qualità di incaricato di:

Associazione ..... Studio Professionale (specificare)..... altro: (specificare)..... Con sede nel Comune di.....Provincia: (.....) Indirizzo n° civico: .....CAP: .....Codicefiscale.....partita IVA.....tel.....fax ..... e-mail.....P.E.C.....

#### PROCURA SPECIALE

- per la presentazione della domanda e degli allegati previsti dal bando, nonché di ogni ulteriore documentazione richiesta da trasmettere, ritenuta necessaria per l’ottenimento dei benefici previsti dall’Avviso;

#### SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale alla Amministrazione regionale competente della gestione del bando.

Luogo.....data.....

Firma digitale del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Per presa visione ed accettazione dell’incarico di procura conferito:

IL PROCURATORE, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo



76 del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che agisce in qualità di procuratore speciale per la trasmissione della domanda di partecipazione nonché di ogni ulteriore documentazione richiesta da trasmettere, ritenuta necessaria per l'ottenimento dei benefici previsti dall'Avviso;
- in rappresentanza del soggetto il quale ha posto la propria firma digitale sulla domanda e relativi allegati;
- che tutti i dati trasmessi in via telematica e in formato digitale sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato;
- che la conservazione in originale dei documenti avverrà presso la propria sede dell'associazione/studio e presso il soggetto delegante.

Firma in digitale dal procuratore

---

*Se il modello è firmato in modo olografo deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.*

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo come da informativa Privacy Allegato A- Appendice 8 dell'Avviso.*



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

*"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"*

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### AVVISO

### *"Green & Energy Innovation"*

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

### Allegato 3

### MANDATO COLLETTIVO

### Comunità Energetica



Alla REGIONE MOLISE

DIPARTIMENTO 1° - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Via Genova n.11

86100- Campobasso

**OGGETTO: MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE COSTITUITE E DA COSTITUIRE IN COMUNITA' ENERGETICHE.**

**Partner n.1/Capofila:**

Il/La Sig./a \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/rappresentante legale della \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con partita IVA \_\_\_\_\_ e Soggetto Capofila/ Legale Rappresentante della Comunità Energetica;

**Partner. n.2:**

Il/La Sig./a \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/rappresentante legale della \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con partita IVA \_\_\_\_\_;

**Partner n.3:**

Il/La Sig./a \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/rappresentante legale della \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con partita IVA \_\_\_\_\_.

*(ripetere se necessario)*

In qualità di soggetti Partner della:

- Costituenda Comunità Energetica;
- Costituita Comunità Energetica e attiva in data \_\_\_\_\_ con C.F./P.IVA \_\_\_\_\_.

Visto il programma di Investimento e relativi allegati, proposti per la partecipazione all' Avviso Pubblico: **POC- Molise 2014-2020 Asse III-Avviso- Green & Energy Innovation "Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**, che qui si intende richiamato e condiviso,



### CONSAPEVOLI

- che nel caso di Comunità Energetica, tutti i soggetti proponenti devono produrre una dichiarazione congiunta di designazione del referente Capofila/Legale Rappresentante conferendogli mandato a presentare le domande di partecipazione di tutte le imprese partner con i relativi allegati, nonché a sottoscrivere digitalmente tutti gli allegati previsti dall'art.11 dell'Avviso ed espletare tutti gli adempimenti di cui all'Avviso pubblico;
- che nel caso di Comunità Energetiche non ancora costituite, devono allegare atto di impegno a costituirsi secondo le norme vigenti, in forma di Comunità Energetica, secondo quanto previsto dall'art.10 comma 3, dell'Avviso, entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte della Regione Molise di ammissione a finanziamento;
- che la Comunità Energetica, deve essere costituita obbligatoriamente da tutti i soggetti che hanno proposto il Programma di Investimento con l'allegata documentazione obbligatoria,

### TUTTO CIÒ PREMESSO I SOTTOSCRITTI,

- approvano il piano di investimento e relativi allegati proposti per la partecipazione all'avviso pubblico **POC- Molise 2014-2020 Asse III-Avviso- Green & Energy Innovation "Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**;
- conferiscono, ai sensi dell'art. 10 comma 3 dell'Avviso, **mandato collettivo speciale con rappresentanza** al (Cognome e nome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/Legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, indirizzo pec \_\_\_\_\_, designandolo quale soggetto delegato a presentare le domande di partecipazione con i relativi allegati, di tutte le imprese partner, nonché a sottoscrivere digitalmente tutti gli allegati obbligatori previsti dall'art.11 dell'Avviso e ad espletare tutti gli adempimenti di cui all'Avviso pubblico qui integralmente richiamati, e quale responsabile di ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione degli interventi previsti, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli soggetti;
- in qualità di Imprese **Partner della costituenda Comunità Energetica**, allegano atto di impegno a costituirsi in forma di Comunità Energetica, entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte della Regione Molise di ammissione a finanziamento, secondo quanto previsto dall'art.10 dell'Avviso.

*I sottoscritti dichiarano inoltre di aver preso visione ed accettare l'informativa Privacy di cui all'Allegato A- Appendice 8 dell'Avviso Pubblico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, e acconsentono al trattamento dei dati personali, da svolgersi anche nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.*

Sottoscrivere Digitalmente





Per \_\_\_\_\_ Il legale rappresentante \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ Il legale rappresentante \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ Il legale rappresentante \_\_\_\_\_

***(aggiungere altri soggetti se necessario)***



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

**"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"**

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### AVVISO

### **"Green & Energy Innovation"**

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

## Allegato 4

## PIANO DI INVESTIMENTO



## PIANO DI INVESTIMENTO

**Bando POC MOLISE 2014-2020 - "Green & Energy Innovation" - Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile**

NOME	COGNOME	IMPRESA DENOMINAZIONE	P.IVA/CF

TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
-----------------------------------	--

N.B. Si richiede, una descrizione possibilmente chiara, completa e precisa. Si chiede di compilare ogni campo con un massimo di venti righe. Si ricorda che l'allegato dovrà essere firmato digitalmente.

### A - DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

#### A.1 - DESCRIVERE IL PROGETTO CHE SI INTENDE REALIZZARE

Il programma di investimento prevede investimenti nello svolgimento dell'attività economica del soggetto proponente, in grado di:

- *(in presenza di programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa) Descrizione degli interventi previsti nel programma di investimento, indicandone le caratteristiche, la loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico.*

---



---



---



---

- *(in presenza di programmi volti all'innalzamento della tutela dell'ambiente e/o economia circolare dell'impresa) Descrizione della capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici nonché breve relazione sulla riduzione degli impatti ambientali prevista. In particolare per investimenti sull'economia circolare, descrizione della capacità del programma di investimento di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare, in termini di riduzione percentuale di materia prima utilizzata (sia attraverso l'efficientamento produttivo, sia mediante l'utilizzo di materie prime seconde) e/o dei consumi energetici e idrici. Indicare in sintesi gli obiettivi di circolarità prefissati con l'attuazione del programma di investimento rispetto ai valori attuali.*

---



---



---



---



- *In presenza di programmi di investimento di cui agli artt. 14, 17 del GBER (attivabili anche con De Minimis), indicare se l'intervento concorre:  
alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;*
  - *all'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;*
  - *alla realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti;*
  - *all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, punto 49, del Reg. GBER*

*Descrivere*

---



---



---



---

- *In presenza di programmi di investimento di cui all'art. 29 del GBER (attivabili anche con De Minimis), descrivere le innovazioni introdotte nonché le collaborazioni attivate con altre imprese o gli Enti di ricerca, finalizzate a sviluppare nuovi prodotti, processi e modelli organizzativi ecosostenibili e coerenti con i processi di transizione ambientale previsti dall'avviso.*

---



---



---



---

- *Solo nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, indicazione del valore contabile delle immobilizzazioni e verranno riutilizzate nel programma di investimento, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dello stesso programma di investimento.*

---



---



---



---

- *Indicare, le immobilizzazioni materiali (opere murarie, macchinari, impianti, attrezzature) e immateriali (programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali, acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto ecc..) che compongono il programma di investimento, e fornire elementi in relazione alla loro funzionalità rispetto alle finalità del programma di investimento stesso sostenibilità energetica e/o ambientale.*

---



---



---



---

**A.2 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO**

- *Descrizione dell'impatto economico del programma di investimento in termini di ricavi aggiuntivi /sostitutivi, quota export e margini previsti a regime nonché delle eventuali ricadute occupazionali.*

---

---

---

- *Analisi dell'eventuale indebitamento a breve, medio-lungo termine in essere.*

---

---

---





## ALLEGATO 4

	sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;											
f)	installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo											
g)	costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% dell'investimento che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati agli interventi di risparmio energetico e/o tutela ambientale e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento											
h)	spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g) compreso: <ul style="list-style-type: none"> <li>– progettazione, direzione lavori, collaudi;</li> <li>– relazioni tecniche specialistiche, comprese quelle dirette alla definizione della Relazione sugli Impatti ambientali e della Diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all'unità produttiva</li> </ul>											



## ALLEGATO 4

	oggetto di efficientamento energetico, nei limiti del 3% delle voci da a) a g), nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, relazioni tecniche del programma di investimento redatte da tecnici abilitati nella forma di perizia giurata											
i)	spese per l'acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, ecc.);											
j)	spese generali fino al 2% delle spese da a) a g), coerenti con le finalità del progetto di investimento proposto (costi indiretti: costi per spese amministrative, costi per utenze telefoniche, personale ecc..).											
	TOTALE											



ALLEGATO 4

**Tabella riepilogativa delle spese da sostenere**

<i>ID Bene<sup>1</sup></i>	<i>Descrizione Bene del bene di investimento o servizio<sup>2</sup></i>	<i>Riconducibile alla sostenibilità energetica SI/NO</i>	<i>Riconducibile alla sostenibilità ambientale SI/NO</i>	<i>Riconducibili alle Innovazioni PMI SI/NO</i>	<i>Categoria di spesa<sup>3</sup></i>	<i>Fornitore<sup>4</sup></i>	<i>Preventivo<sup>5</sup></i>	<i>Importo €<sup>6</sup></i>
a)								
b)								
c)								
...								
...								
...								

<sup>1</sup> Indicare il dato identificativo del bene di investimento (per esempio lettera associata alla tab. A.3 del piano di Investimento).

<sup>2</sup> Descrivere il bene di investimento (es: ove possibile, tipologia, modello, marca, codice prodotto, ecc.).

<sup>3</sup> Indicare la categoria di spesa: "Macchinari, impianti e attrezzature" o "opere murarie, nei limiti indicati dal bando o "programmi informatici e licenze correlati" o spese tecniche, consulenze, "acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto (indicare le tipologie di spese previste ed associate alla lettera di cui alla tab. A.3 del piano di Investimento)".

<sup>4</sup> indicare, qualora sia stato già identificato il fornitore del bene, la denominazione e il codice fiscale.

<sup>5</sup> Indicare, il numero identificativo e la data di rilascio del preventivo o parcella.

<sup>6</sup> Indicare l'importo del costo del bene di investimento, in euro e al netto di IVA, ritenuto ragionevole in relazione ai prezzi di prezzari vigenti o di mercato, conformi ai principi di sana gestione finanziaria.


**B.EFFICIENZA DEL PROGETTO OPERAZIONE - SOSTENIBILITA' OPERATIVA, ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**
**B.1- Capacità del progetto di contribuire all'incremento del tasso di innovazione delle imprese in relazione alla capacità dell'impresa di introdurre innovazioni di processo / prodotto / servizio) - INDICARE LE INNOVAZIONI CHE SI INTENDONO ADOTTARE**

- SI

- NO

*Innovazione di prodotto/servizio (ottimizzazione prodotto/servizio esistente, (nuovo prodotto/servizio)*

---



---



---

*Innovazione di processo (uso di nuove tecnologie, nuovi usi di tecnologie esistenti, fattori di produzione; organizzazione della produzione e dei canali di distribuzione, utilizzo di brevetti o know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi o servizi offerti)*

---



---



---

**C – COERENZA E PROFICUITA' DEGLI INDICI PREVISIONALI DI REDDITIVITA'**
**C.1 Capacità economico-finanziaria in termini di copertura del fabbisogno finanziario**

*Il Possesso della capacità economico finanziaria è stato individuato mediante i dati dichiarati nell'Allegato n.5 e il dato è attendibile:*

- SI

- NO

*La copertura del fabbisogno finanziario è dimostrata attraverso la seguente modalità:*

- La copertura del fabbisogno finanziario, determinata dalla somma di immobilizzazioni e spese a breve termine non ammortizzabili), è garantita integralmente dalle fonti di copertura (determinate dalla somma tra mezzi propri e mezzi di terzi).*
- La copertura delle immobilizzazioni è garantita da mezzi propri e/o da mezzi di terzi a medio/lungo termine e la copertura delle spese a breve termine non ammortizzabili è garantita da mezzi propri e/o mezzi di terzi a breve termine.*



## C.2 CAPACITA' DELL'IMPRESA RISPETTO AI MERCATI

Capacità dell'impresa nell'ampliamento dei mercati di riferimento

- SI
- NO

Descrizione del settore di attività nel quale opera con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive e del mercato di riferimento (andamento storico e previsioni).

---



---



---

## D - REALIZZABILITA DEL PROGETTO OPERAZIONE

### D.1 - CANTIERABILITA' DEL PROGETTO

In termini di autorizzazioni titoli abilitativi e/o certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività proposta

Immediata Cantierabilità dell'Intervento (o autorizzazioni e titoli abilitativi non necessari)

- SI
- NO

Se l'intervento necessita di autorizzazioni/certificazioni o titoli abilitativi indicare

- il tipo di autorizzazione/certificazione posseduta alla data della presentazione della domanda (indicare la tipologia) \_\_\_\_\_ in corso di validità alla data del \_\_\_\_\_
- se non in possesso di autorizzazione o abilitazione (indicare la tipologia da acquisire) \_\_\_\_\_

### D.2 - SOSTENIBILITA E COERENZA DEL CRONOPROGRAMMA

Esprimere la tempistica dell'intervento utilizzando una delle due opzioni sotto riportate tenendo conto che il **programma di investimento deve concludersi entro 24 mesi** dalla data della concessione del finanziamento:

- conclusione dell'investimento inferiore 18 mesi dalla data di inizio dell'operazione
- conclusione dell'investimento da 18 a 24 mesi dalla data di inizio dell'operazione

Descrivere il processo di attuazione del programma in termini di tempi per l'espletamento delle attività:

Tempi previsti:

Inizio operazione: \_\_\_\_\_

Durata in mesi dell'intervento \_\_\_\_\_

Data di conclusione \_\_\_\_\_

Collaudo \_\_\_\_\_


**E -IMPATTO IN TERMINI DI LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO**
**E.1-PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA**

Parametro di valutazione	TARGET	VALORE CONSEGUITO AI FINI DELL' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO Tep / €
<b>Grado di superamento delle soglie minime richieste in termini di TEP risparmiati per unità di investimento</b>	T=TEP / € in termini di risparmio energetico annuo per unità di investimento (€ 1.000,00).	T = _____

Per tali investimenti il parametro da conseguire ai fini dell'ammissibilità deve essere  $T \geq + 0,03$  in termini di TEP risparmiati annuo ogni 1000 euro di investimento previsto, da dimostrare attraverso l'allegato 13 diagnosi energetica. I dati relativi ai consumi pregressi sono desunti dalle fatture di acquisto delle utenze energetiche e/o dei fornitori di combustibili relativi ai periodi interessati.

Diagnosi Energetica redatta

- SI
- NO

Data di sottoscrizione della Diagnosi da parte del tecnico incaricato \_\_\_\_\_

**TEP primari equivalenti Risparmiati (riga C)**

	Arco temporale di riferimento	Combustibili liquidi				Combustibili solidi				Combustibili gassosi	Elettricità		TEP/1000 €	
		Gasolio	Olio combustibili	Gas di petrolio liquefatti (GPL)	Benzine	Carboni	Carbone di legna	Antracite e prodotti antracitosi	Legna da ardere	Lignite	Gas naturale	Fornita in alta e media tensione		Fornita in bassa tensione
(A)	Dato relativo ai 24 mesi precedenti													
(B)	Tep dei combustibili, Consumati da Progetto dopo l'intervento													
(C)	I Tep risparmiati (A - B), somma algebrica +/-													

Esprimere e giustificare le modalità attraverso cui, a seguito della realizzazione del programma di investimento, sarà possibile conseguire la percentuale minima di risparmio energetico prevista dall'articolo 12, comma 6, dell'avviso

---



---



---



## E.2-PROMOZIONE ENERGIE RINNOVABILI

Incidenza degli interventi di efficienza sul consumo in EP da dimostrare attraverso l'allegato 13 diagnosi energetica

Parametro di valutazione	TARGET	VALORE CONSEGUITO AI FINI DELL' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Misura dell'incidenza degli interventi sul consumo annuo di energia primaria e/o sull'incremento della quota di produzione e consumo di energia rinnovabile, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2	$EP = \frac{EP_{gl,nren\ ante} - EP_{gl,nren\ post}}{EP_{gl\ nren\ ante}} \times 100$ <p>EP<sub>gl, nren ante</sub> = energia primaria di origine fossile consumata prima dell'intervento            EP<sub>gl, nren post</sub> = energia primaria di origine fossile consumata dopo l'intervento</p>	$EP = \underline{\hspace{2cm}}$

Per tali investimenti il parametro da conseguire ai fini dell'ammissibilità deve essere **EP > 10%**

**Ai fini del calcolo dell'energia primaria risparmiata o prodotta** espressa in kWh/anno, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella di cui all'Allegato IV della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (DM 26/05/2015 requisiti minimi)

Tabella 1 - Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

Vettore energetico	$f_{P,nren}$	$f_{P,ren}$	$f_{P,tot}$
Gas naturale <sup>(1)</sup>	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide <sup>(2)</sup>	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose <sup>(2)</sup>	0,40	0,60	1,00
Energia elettrica da rete <sup>(3)</sup>	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento <sup>(4)</sup>	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,2	0,2	0,4
Teleraffrescamento <sup>(4)</sup>	0,5	0	0,5
Energia termica da collettori solari <sup>(5)</sup>	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico <sup>(5)</sup>	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling <sup>(5)</sup>	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore <sup>(5)</sup>	0	1,00	1,00

<sup>(1)</sup> I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE.

<sup>(2)</sup> Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>(3)</sup> I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE.

<sup>(4)</sup> Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2.

<sup>(5)</sup> Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo.



Elenco interventi – riportare la tipologia d'intervento	Consumi di energia termica/ combustibili [MWh]/anno		Consumo energia elettrica [MWh]/anno		Risparmio [MWh]/anno		EP %	
	ante	post	ante	post	Termico(A-B)	Elettrico (C-D)	(A-B)/A	(C-D)/C
Intervento "es. fotovoltaico"	A*	B	C*	D				
Intervento ".."								
Intervento ".."								
Intervento ".."								
Intervento "..."								
Totale								

Diagnosi Energetica redatta

- SI

- NO

Data di sottoscrizione della Diagnosi da parte del tecnico incaricato \_\_\_\_\_

#### Capacità di produrre energia elettrica/termica da fonti alternative

Capacità di produrre energia elettrica/termica, per il proprio fabbisogno energetico, diverse dal fotovoltaico, eolico, solare (es.geotermico, idrogeno, biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas, aereotermica (ecc....))

- SI

- NO

Descrivere

---



---



---



---



### E.3-PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Parametro di valutazione	TARGET	VALORE CONSEGUITO AI FINI DELL' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
rapporto tra l'ammontare finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali previsti dal Progetto e l'ammontare totale dell'investimento proposto	$RIA = \frac{Ar}{At} \times 100$ <p>RIA=Rapporto investimento ambientale Ar= ammontare finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali At=ammontare totale del dell'investimento.</p>	RIA=_____

Per tali investimenti il parametro da conseguire ai fini dell'ammissibilità deve essere RIA deve essere > 60%

Relazione di impatto ambientale redatta

- SI
- NO

Data di sottoscrizione della relazione da parte del tecnico incaricato \_\_\_\_\_

Quantificare gli impatti

Tipologia di investimento	Pre intervento	Post intervento	Riduzione degli impatti €	Investimento totale €

Esprimere e giustificare le azioni previste per ridurre le conseguenze negative dei cambiamenti climatici e/o sforzi preventivati per ridurre gli impatti ambientali rispetto alla situazione preesistente. Indicare il livello di progettazione degli interventi, le strategie innovative di gestione e tecniche di intervento, attraverso cui, a seguito della realizzazione del programma di investimento, sarà possibile conseguire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla relazione di impatto ambientale

---



---



---

### E.4-Transizione verso l'economia circolare

intervento volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare

- SI
- NO

Descrivere il conseguimento dell'obiettivo

---



---



---



### E.5 -Innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme

interventi oltre le norme Ue o atti ad innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme

- SI
- NO

Descrivere il conseguimento dell'obiettivo

---



---



---

### E.6 Adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

Interventi per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

- SI
- NO

Descrivere il conseguimento dell'obiettivo

---



---



---

### F -ALTRI CRITERI

#### F.1-POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

Conseguimento del "rating di Legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014.

- SI
- NO

Data conseguimento \_\_\_\_\_

#### F.2-POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Tipo di certificazione Ambientale posseduta (ISO 14001)/ EMAS/ecc.....)

- SI
- NO

Tipo \_\_\_\_\_ data di conseguimento \_\_\_\_\_



**F.4-INVESTIMENTO SVILUPPATO NEGLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DELLA RIS3 MOLISE**

*Interventi ricadenti in una o più traiettorie identificate nell'Allegato A- Appendice 3, sistema agroalimentare, industrie culturali, turistiche e creative, scienze della vita, innovazione nel sistema ICT*

- **SI**

- **NO**

*Indicare le traiettorie di sviluppo e descrivere la coerenza della proposta progettuale con la strategia di specializzazione Intelligente (RIS3) della Regione Molise (Allegato A- Appendice n.3)*

---

---

---

**F.5-AUTOCONSUMO IN COMUNITA' ENERGETICHE**

*Proposta di investimento con produzione di energia rinnovabile ed autoconsumo in Comunità energetiche*

- **SI**

- **NO**

Firma in Digitale dal Legale Rappresentante



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445

DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (Documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante della/del:

- ditta individuale  società  altro (specificare) \_\_\_\_\_
- libero professionista \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
 prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
 telefono \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_  
 indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) \_\_\_\_\_;

chiede di essere ammesso alle agevolazioni previste dall'Avviso Pubblico: **ASSE III POC MOLISE 2014-2020 - "Green & Energy Innovation" - Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile**

e, a tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

### DICHIARA

- che le informazioni contenute al presente piano di investimento, e relativi allegati compreso i dati e le valutazioni dichiarate nella Diagnosi Energetica o nella Relazione di impatto Ambientale, oggetto di valutazione secondo le regole previste dall'Avviso Pubblico, sono vere e fornite in buona fede;
- di aver preso attenta visione delle modalità di selezione della domanda di agevolazione previste dall'Avviso Pubblico e di accettarle integralmente;
- di autorizzare la Regione Molise ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all'istruttoria della presente domanda di ammissione alle agevolazioni e relativi allegati

*Dichiara, inoltre, di avere visionato ed accettato l'informativa Privacy come da Allegato A- Appendice n.8 al bando e quindi di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.*

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma digitale del Legale Rappresentante



## INFORMATIVA

Per perfezionare la presentazione della domanda ed avviare il procedimento di valutazione, il presente documento dovrà essere:

1. sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa proponente;
2. caricato, unitamente a tutti gli allegati in formato digitale, sulla sezione prevista nel portale.

Una volta caricati tutti i documenti, la domanda dovrà essere formalmente inoltrata, entro i termini previsti dall'avviso, tramite la procedura elettronica prevista nel portale stesso (confronta Manuale Utente presente sulla piattaforma informatica MOSEM).

Concluso l'iter di cui sopra, saranno assegnati protocollo elettronico e data di presentazione della domanda, consultabili nell'apposita sezione ad accesso riservato.

Diversamente, nel caso di mancato inoltro della domanda di agevolazione, ovvero di inoltro con modalità non conformi a quelle indicate all'articolo dall'avviso, la domanda di agevolazione sarà considerata irricevibile

Ai sensi della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990; D.P.R. n. 352/1992; L. n. 15/2005) e della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), si comunica che il Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di Aiuti e tale informazione sarà visualizzabile e costantemente aggiornata, in caso di eventuali variazioni, nell'area del portale dedicata alla consultazione delle domande.

-----  
Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale  
Rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, chiede di essere ammesso alle agevolazioni previste  
dall'avviso **-ASSE III POC MOLISE 2014-2020 - "Green & Energy Innovation" - Incentivi per l'innovazione dei processi  
produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile**

Con la sottoscrizione della domanda si prende atto di quanto indicato nella presente informativa e si dichiara altresì - ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 art. 47 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dal citato Avviso - che le informazioni riportate sono veritiere e che tutta la documentazione prodotta ai fini della presentazione della domanda per l'ammissione alle agevolazioni è conforme agli originali in possesso, che si impegna a produrre alla Regione Molise dietro richiesta in qualsiasi momento.

Si prende atto, inoltre, che tutte le comunicazioni afferenti le procedure del presente Avviso avverranno esclusivamente via posta elettronica certificata così come previsto dall'avviso pubblico

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma digitale del Legale Rappresentante

---



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

**"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"**

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### AVVISO

### **"Green & Energy Innovation"**

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

## Allegato 5

### PARAMETRI ECONOMICO-FINANZIARI

### OPERATIVI -AMMINISTRATIVI



**DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI ECONOMICO FINANZIARI UTILI PER IL CALCOLO DEI  
CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 3, DELL'AVVISO**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000

Il/La sottoscritto/a:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Sesso M  F  nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_ Provincia (\_\_\_\_)

Codice fiscale del firmatario \_\_\_\_\_

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa:

Denominazione Impresa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Forma giuridica \_\_\_\_\_

Codice fiscale/ Partita IVA \_\_\_\_\_ Posta Elettronica Certificata \_\_\_\_\_

**DICHIARA CHE**

- a) ai fini della valutazione di merito della **capacità economico-finanziaria secondo** i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, lett.a), parametro di valutazione n.2a) della Tabella n.5 dell'Avviso pubblico, i dati economico finanziari dell'investimento proposto sono riportati nella tabella sotto riportata:

**Tabella 1**

**Capacità Economico -Finanziaria**

*Nella sezione "**Fabbisogno finanziario**": inserire tutte le spese (comprehensive di IVA) che contribuiscono alla realizzazione del progetto: sia le spese ammissibili (anche oltre la soglia di ammissibilità), sia le spese non ammissibili; distinguere tra immobilizzazioni (imm.), ovvero spese ammortizzabili, e spese a breve termine non ammortizzabili (sbtna). Nella sezione "**Fonti di copertura**": inserire le fonti di copertura del totale del fabbisogno finanziario, distinguendo tra mezzi propri e/o mezzi di terzi (a breve, se la scadenza è inferiore ai 18 mesi e/o a medio-lungo termine, se la scadenza è superiore ai 18 mesi).*

***Il totale del Fabbisogno finanziario deve corrispondere almeno al totale delle Fonti di copertura.***



FABBISOGNO FINANZIARIO	TOTALE (€)	
	Immobilizzazioni	Spese a breve termine non ammortizzabili
a) acquisto di Impianti e Macchinari, hardware (completo di software di base), strumentazione tecnica e attrezzature tecnologiche ecc...		
b) opere edili/murarie e di impiantistica ec..		
c) programmi informatici;		
d) consulenze specialistiche		
e) spese generali (specificare)		
(aggiungere righe nel caso di altre spese che contribuiscono al progetto ma che non rientrano tra le spese ammissibili)		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	.....	
<b>Totale Spese a breve termine non ammortizzabili (sbtna)</b>		.....
<b>Totale Fabbisogno finanziario (imm. + sbtna)</b>		
<b>FONDI DI COPERTURA</b>	TOTALE (€)	
Mezzi propri (Capitale proprio)		
Mezzi di terzi (Capitale di debito a breve termine)		
Mezzi di terzi (Capitale di debito a medio-lungo termine)		
<b>Totale Fonti di copertura</b>		

- b) ai fini della valutazione di merito sulla **capacità operativa ed amministrativa**, art.12, comma 3 lett.b) dell'avviso

### Capacità OPERATIVA AMMINISTRATIVA

*Descrivere l'adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal personale coinvolto per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto ai contenuti progettuali (personale specializzato impiegato nelle attività di comunicazione? (specificare il nominativo, la tipologia contrattuale, il costo orario, la qualifica, il numero ore impiegate, le competenze possedute per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa)*



<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
-------------------------

*Descrivere la capacità amministrativa (evidenziare le conoscenze specifiche specifico posseduto dal soggetto proponente ai fini dell'esecuzione del progetto. Indicare le risorse umane coinvolte nel progetto e le relative competenze, specificando quali figure sono già presenti in azienda e quali eventuali nuove assunzioni si intendono effettuare).*

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
-------------------------------

Luogo e data \_\_\_\_\_

*Il Legale Rappresentante*

*(firmato digitalmente)*



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

**"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"**

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### AVVISO

### **"Green & Energy Innovation"**

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

### Allegato 6.1

## AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA





### AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

(art. 89 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(artt. 46 e seguenti del d.p.r. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_ nato/a  
 a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il  
 \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n.  
 \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 PEC \_\_\_\_\_

estremi del **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_ avente  
 numero \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della società (*indicare la ragione sociale*) / titolare dell'impresa (*indicare la  
 denominazione*) \_\_\_\_\_ sede  
 legale in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune di  
 \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come  
 stabilito negli artt. 75 e 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445,

### DICHIARA

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 85 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo decreto e successive modificazioni e integrazioni, e:



## ALLEGATO 6.1

che la società \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_ è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) codice fiscale/partita IVA n. \_\_\_\_\_ REA n. \_\_\_\_\_ costituita in data \_\_\_\_\_ con scadenza in data \_\_\_\_\_ capitale sociale \_\_\_\_\_ i.v./versato per \_\_\_\_\_ sede legale in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

- che l'organo amministrativo della società è costituito da n. \_\_\_\_\_ componenti in carica ed in particolare:

cognome	nome	codice fiscale	carica sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. \_\_\_\_\_ componenti in carica ed in particolare:

cognome	nome	codice fiscale	carica sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita



- che l'organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b, del d.lgs. 231/2001) è costituito da n. \_\_\_\_\_ componenti in carica ed in particolare:

cognome	nome	codice fiscale	carica sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che il/i direttore/i tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

cognome	nome	codice fiscale	carica sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che i soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono:

cognome	nome	codice fiscale	luogo e data di nascita	proprietà




- che le società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono:

<b>società</b>	<b>sede legale</b>	<b>C. F. e P. IVA</b>	<b>proprietà</b>

- che l'oggetto sociale è:


- che le sedi secondarie e unità locali sono:




- che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare, né tali procedure si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il/La Rappresentante Legale/titolare  
(firmato digitalmente)

**NB:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono (art. 38 del d.p.r. 445/2000). L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, del d.p.r. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

**Variations degli organi societari:** i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente erogante copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4, del d.lgs. 159/2011.



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

*"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"*

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### AVVISO

### *"Green & Energy Innovation"*

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

### Allegato 6.2

### AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

### FAMILIARI CONVIVENTI



### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

in qualità di legale rappresentante della società/impresa

con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

PEC \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445,

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d.lgs. 06/09/2011, n. 159, così come modificato dal d.lgs. 15/11/2012, n. 218, di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

nome	cognome	luogo e data di nascita	codice fiscale	residenza



--	--	--	--	--

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali) e dell'Allegato A -Appendice n.8 "Informativa Privacy" all'Avviso, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il/la dichiarante  
(firmato digitalmente)

**NB:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono (art. 38 del d.p.r. 445/2000). L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, del d.p.r.445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.





## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

**"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"**

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

### AVVISO

***"Green & Energy Innovation"***

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

### Allegato 7

### DATI DIMENSIONALI IMPRESA



## PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

(secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005)

### I. INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

#### 1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale: .....

Indirizzo della sede legale: .....

N. di iscrizione al Registro delle imprese: .....

#### 2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/>	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
<input type="checkbox"/>	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle sezioni II, III, IV e V.
<input type="checkbox"/>	Impresa collegata	

#### 3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al d.p.r. n. 689/74 e in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio, oppure, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al d.p.r. n. 689/74 e in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio, oppure, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.



Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(\*) In migliaia di euro.

#### 4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

micro impresa	<input type="checkbox"/>
piccola impresa	<input type="checkbox"/>

## II. PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

### Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento <sup>(2)</sup> :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

1. Dati <sup>(2)</sup> dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 del punto IV]			
2. Dati <sup>(2)</sup> di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa del punto III) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati <sup>(2)</sup> di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga I [riporto dalla tabella A del punto V]			

<sup>2</sup> I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.



Totale			
--------	--	--	--

(\*) In migliaia di euro.

I risultati della riga "Totale" vanno riportati nel prospetto contenente le informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (sezione I.3.)



### III. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato” [una scheda per ogni impresa associata all’impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati<sup>1</sup>], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

**Tabella riepilogativa**

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale			

(\*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della sezione II, relativa al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

<sup>1</sup> Se i dati relativi ad un’impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo



### III.A SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

#### 1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale: .....

Indirizzo della sede legale: .....

N. di iscrizione al Registro imprese: .....

#### 2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento <sup>(1)</sup> :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(\*) In migliaia di euro.

**NB:** i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la sezione V.A e riportare i dati nella sezione V; i dati totali risultanti dalla Tabella A della sezione V devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2 della presente sezione.

#### 3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione <sup>(2)</sup> detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: ... %.

Indicare anche la percentuale di partecipazione <sup>(2)</sup> detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ... %.

<sup>1</sup> Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al d.p.r. n. 689/74 e in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio, oppure, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

<sup>2</sup> Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. A essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.



b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale <sup>(1)</sup> devono essere riportati nella tabella seguente:

**Tabella «associata»**

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(\*) In migliaia di euro

<sup>1</sup> Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati e in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.



#### IV. SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI, OPPURE È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

**Tabella 1**

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(\*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(\*\*) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (sezione II).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

**Attenzione:** Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le sezioni III.A e III.

**Attenzione:** I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.





## V. SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE

*(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI, OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)*

**PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (sezione V.A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A**

**Tabella A**

Impresa (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(\*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (sezione II), oppure, se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della sezione III.A.

**Attenzione:** I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.



## V.A SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

### 1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale: .....

Indirizzo della sede legale: .....

N. di iscrizione al Registro delle imprese: .....

### 2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento <sup>(1)</sup> :.....			
	Occupati (ULA)	Totale di bilancio (*)	Fatturato (*)
Totale			

(\*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della sezione V.

**Attenzione:** I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati<sup>(2)</sup>. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le sezioni III.A e III.

<sup>1</sup> Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al d.p.r. n.689/74 e in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio, oppure, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data

<sup>2</sup> Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

**"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"**

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### AVVISO

### **"Green & Energy Innovation"**

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

### Allegato 8

### DICHIARAZIONE AIUTO DE MINIMIS



## Dichiarazione sostitutiva circa gli aiuti «de minimis» e altri aiuti

*ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445*

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica soggetto					
Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov	

in qualità di **titolare/legale rappresentante** dell'impresa o dell'associazione professionale o libero professionista candidato:

Anagrafica impresa /associazione professionale						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale				Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov	
Dati	Codice fiscale		Partita IVA			

nel rispetto di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1407/2013** per la concessione di aiuti «*de minimis*» **PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (scheda F2);

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

### DICHIARA

#### Sezione A – Natura dell'impresa

- che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente<sup>1</sup>, altre imprese.
- che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui alla scheda F1:

<sup>1</sup> Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (scheda F2, Sez. A)



(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui alla scheda **F1**:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

### Sezione B - Rispetto del massimale

1. che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il (dd/MM/yyyy) e termina il (dd/MM/yyyy);

2.

**2.1-** che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>2</sup>;

**2.2-** che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>3</sup>:

N.	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>	
				Concesso	Effettivo <sup>4</sup>
1					
2					

<sup>2</sup> In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (scheda F2, Sez. B)

<sup>3</sup> In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (scheda F2, Sez. B)



3					
4					
5					
<b>TOTALE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.

**3.1-** che all'impresa rappresentata **NON SONO STATI CONCESSI** altri aiuti per gli stessi costi di progetto;

**3.2-** che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** altri aiuti per gli stessi costi di progetto:

Categoria	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Importo dell'aiuto	
			Concesso	Effettivo <sup>4</sup>
a).....				
b).....				
c).....				
.....				
<b>TOTALI</b>				

### AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)

<sup>4</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (scheda F2 Sez.B).



## SCHEDA F1

**(MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA)****Dichiarazione sostitutiva circa gli aiuti «de minimis»**

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

## Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

## in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

nel rispetto di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1407/2013** per la concessione di aiuti «*de minimis*» **PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (scheda F2);

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

**DICHIARA<sup>1</sup>**

**1.1** - che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».

<sup>1</sup> Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.



- 1.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

N	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis <sup>2</sup>	Importo dell'aiuto de minimis		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo <sup>3</sup>	
1							
2							
3							
<b>TOTALE</b>							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

#### AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 e per presa visione ed accettazione dell'Appendice A Allegato n.8 Informativa Privacy all'avviso pubblico

(Il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)

<sup>2</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

<sup>3</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (SCHEDA F2, Sez.B).





## SCHEDA F2

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

#### Sezione A-come individuare il beneficiario C

Concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

#### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*



**Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (SCHEDA F1). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.**

### **Sezione B - Rispetto del massimale.**

**Quali agevolazioni indicare?** Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso. Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

#### **Periodo di riferimento:**

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

#### **Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:**

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati. In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

*All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010*

*All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010*

*Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)*

*Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.*

*L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€*

*Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

*"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"*

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

### AVVISO

## *"Green & Energy Innovation"*

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

### Allegato 9

## DICHIARAZIONE CUMULO DEGLI AIUTI

**Reg UE 651/2014**



## DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI REG GBER

Il/la sottoscritto/a Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
 nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (indicare  
 stato di residenza) in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ CAP  
 \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ In qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa  
 Richiedente \_\_\_\_\_ (denominazione / ragione sociale),  
 con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Comune  
 \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Iscritta al registro delle imprese  
 di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

In relazione all'avviso Pubblico: **"POC- Molise 2014-2020 Asse III-Avviso "Green & Energy Innovation" "Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile"** Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26.06.2014),

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

### DICHIARA

#### "Condizioni di cumulo"

- DI NON AVERE** ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "De Minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso *progetto* di cui si chiede il finanziamento
- DI AVERE** ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "De Minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili», l'impresa rappresentata **NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato;**
- HA beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:**



n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>1</sup>	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo sul progetto	
					Ammissibile	Applicata	Costo	Sovraccosto
1								
2								
...								
<b>TOTALE</b>								

Dichiaro che l'importo del sovraccosto indicato in tabella è stato scorporato dal costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento

#### SI IMPEGNA

- a ripresentare al momento della concessione e dell'erogazione dell'aiuto la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente;
- ad aggiornare l'autodichiarazione relativa alla clausola Deggendorf in occasione di ogni successiva erogazione della Sovvenzione

#### AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione avendo visionato ed accettato l'Informativa Privacy di cui all'Appendice 8 dell'Allegato A all'Avviso Pubblico, riguardo le finalità ivi indicate, trattate anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 e di quanto riportato rispetto

*Luogo e data .....*

In fede

(Il legale rappresentante dell'impresa)

Firmato Digitalmente

<sup>1</sup> Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.



## DISPOSIZIONI PER L'OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Il regime (Reg. UE 651/2014), ai fini dell'ottemperanza della Condizionalità ex ante aiuti di Stato, di cui all'Accordo di Partenariato Italia 2014 – 2020:

- 1) prevede la concessione di aiuti che non ricadono nella fattispecie della “macro soglia” di dotazione annuale media statale, pari a € 150 Ml, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- 2) non comporta aiuti per “attività connesse all'esportazione” verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea;
- 3) non subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- 4) non riguarda la concessione di aiuti a settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 come specificati dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso regolamento;
- 5) prevede che se l'impresa richiedente fosse operante contemporaneamente in settori inclusi e in settori esclusi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3, dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per la concessione degli aiuti di cui al presente regime deve essere assicurata, dalla stessa impresa, la separazione delle attività o alternativamente la distinzione dei costi fra le diverse attività esercitate dal beneficiario degli aiuti;
- 6) esclude esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti (come da lettera a) paragrafo 4, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014) per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato; In ogni caso la liquidazione degli aiuti è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. (clausola Deggendorf);
- 7) esclude l'ammissibilità delle “imprese in difficoltà” come definite dal punto (18) paragrafo 1, dell'articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 8) non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare “violazioni indissociabili del diritto dell'Unione europea”, come indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, riguardo alla sede dell'impresa, all'obbligo di utilizzo di prodotti nazionali, o limitazioni alle possibilità di sfruttamento dei risultati della RSI;
- 9) assicura il rispetto della “soglia di notifica”, specifica per le categorie di aiuti di cui all'Art.4, comma 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, fermo restando il rispetto dell'intensità di aiuto prevista dalla citata disposizione normativa;
- 10) assicura il rispetto delle “trasparenza degli aiuti” di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di “sovvenzione”;
- 11) assicura il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 in relazione al c.d. “effetto incentivazione” o in quanto le attività correlate alle concessioni degli aiuti saranno avviate solo successivamente alla presentazione della “domanda di finanziamento” e la stessa domanda rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2 dell'art. 6;
- 12) assicura che ai fini del calcolo delle “intensità degli aiuti” concedibili e della determinazione dei “costi ammissibili” gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile;
- 13) assicura che, in caso di cumulo (nel rispetto dei criteri e delle limitazioni fissate all'articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014), prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- 14) prevede il rispetto degli obblighi di registrazione delle “misure d'aiuto”, nonché degli “aiuti individuali” nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della L.234/2012, nonché i controlli specifici per le verifiche sui cumuli dei costi nonché per la gestione della c.d. “Lista Deggendorf” per gli aiuti illegali già oggetto di decisioni di recupero.

PER PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

(firma del legale rappresentante)



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

*"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"*

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

### AVVISO

## *"Green & Energy Innovation"*

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

## Allegato 12

**DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE**



*Avviso Pubblico: "Green & Energy Innovation" - Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile*

**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA**

### Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ oppure titolare di lavoro autonomo \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ATECO sede legale CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,

### DICHIARA

- di garantire la **stabilità delle operazioni** in ottemperanza all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013 ed a quanto stabilito nell'avviso pubblico;

- di non essere, alla data di presentazione della domanda, proprietario dell'immobile oggetto degli interventi e di possedere, alla data di presentazione della domanda, il seguente titolo di disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi:

- locazione
- comodato d'uso
- diritto reale di godimento
- contratto preliminare di acquisto
- altro

con scadenza il \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa)

Allega titolo attestante la disponibilità dell'immobile

Allega la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda.

(LA DICHIARAZIONE VIENE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE)





*Avviso Pubblico: "Green & Energy Innovation" - Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile.*

**DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO**

**Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ residente n \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 in qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di \_\_\_\_\_ -  
 Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ATECO \_\_\_\_\_ unita \_\_\_\_\_ locale \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ individuata al (NCEU o NCT) \_\_\_\_\_ mappale o particella \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ sede operativa, destinataria degli interventi oggetto di domanda, in  
 disponibilità dell'impresa denominata \_\_\_\_\_ avente sede legale  
 in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Provincia \_\_\_\_\_ ATECO sede legale CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,

**DICHIARA**

- di autorizzare la realizzazione degli interventi sull'immobile sopra individuato, oggetto di domanda compreso le opere murarie.

Di aver preso visione e accettare le disposizioni in materia di trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/67.

Luogo, \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

(LA DICHIARAZIONE VIENE SOTTOSCRITTA O CON FIRMA DIGITALE O FIRMA CALLIGRAFICA CON COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA')



## REGIONE MOLISE

### Bando PMI

**"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"**

### POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

### AVVISO

## **"Green & Energy Innovation"**

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**

### Allegato 15

### SCHEMA DI PERIZIA TECNICA GIURATA

**Reg. UE 651/2014 "Aiuti per la tutela dell'ambiente"**



## PERIZIA TECNICA GIURATA

RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ARTT. 46 E SEGUENTI  
E DEGLI ARTT. 359 E 481 DEL CODICE PENALE

(Relazione tecnica asseverata resa nella forma di perizia giurata e conforme alla normativa sull'imposta di bollo)

Il/la sottoscritto/a (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C. F./P. IVA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ residente/con studio/domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

iscritto/a **all'albo professionale degli/dei** (*specificare tipologia*) \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ per incarico ricevuto dalla seguente  
impresa:

1. *Denominazione e forma giuridica*

2. *Codice fiscale*

3. *Sede legale (provincia, comune, indirizzo completo)*

4. *Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007 prevalente*

5. *Codice attività cui è finalizzato il programma d'investimento (classificazione ATECO 2007)*

### Unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimento

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

### VISTI

1. I contenuti dell'avviso "POC- Molise 2014-2020 Asse III-Avviso "Green & Energy Innovation" "Incentivi il quale, si inserisce nell'ambito delle azioni programmate a livello regionale per rilanciare la "Competitività del sistema produttivo" (Asse III Programma Operativo Complementare - POC Molise 2014-2020) e disciplina l'accesso alle agevolazioni destinate alle Micro e Piccole imprese, che intendono realizzare il proprio Programma di investimento nel territorio della Regione Molise";
2. In particolare l'art.7, comma 5 dell'Avviso pubblico, secondo il quale per gli interventi relativi agli impianti ed alle opere ricadenti nell'ambito della Sez. 7 del Reg. GBER "Aiuti per la tutela dell'ambiente", qualora i costi degli investimenti siano da determinarsi sulla base dei costi supplementari o sovraccosti, come stabilito dal Reg. GBER, la valutazione effettuata in sede di Diagnosi energetica e relazione di Impatto Ambientale, dovrà



essere resa anche sotto forma di **perizia tecnica giurata**, da allegare in fase di presentazione della domanda di agevolazione”;

*in qualità di tecnico abilitato che assume funzioni di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 d.p.r. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità,*

### DICHIARA

- Che non esiste alcun conflitto di interesse<sup>1</sup> con il Beneficiario con riferimento all’elaborazione del presente Rapporto;
- Di essere a conoscenza di tutti i termini e le condizioni che disciplinano le agevolazioni concesse dal Bando approvato con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché la normativa di riferimento in esso richiamata;
- Che il progetto consiste nel seguente intervento:

A	B	C	D
Tipologia di Aiuto Art. del Reg UE 651/2014 (GBER)	Bene/servizio da acquistare	Spesa da sostenere (al netto di IVA e altre voci di costo non ammissibili a contributo)	Costo dell’investimento supplementare
<input type="checkbox"/> Art. _____			
<input type="checkbox"/> Art. _____			
<input type="checkbox"/> Art..... ....., <sup>2</sup>			

- che gli investimenti per i quali sono state richieste le agevolazioni sono stati calcolati sul sovraccosto (secondo quanto definito dagli Aiuti per la tutela dell’ambiente art. \_\_\_\_ del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 – GBER), del quale se ne riporta la relativa determinazione, corredata dalla giustificazione della scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, dell’investimento oggetto del finanziamento.

<sup>1</sup> Un conflitto di interesse sorge quando l’obiettività del tecnico /professionista abilitato nel predisporre il certificato è compromessa di fatto o in apparenza, cioè quando il professionista si trova nei confronti del Beneficiario che conferisce l’incarico in una delle seguenti situazioni:

1. partecipazione diretta o dei suoi familiari agli organi di amministrazione e di direzione generale dell’impresa beneficiaria che conferisce l’incarico o della sua controllante;
2. sussistenza di altre relazioni d’affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il Beneficiario che conferisce l’incarico o con la sua società controllante;
3. titolarità, diretta o di propri familiari, di quote o azioni dell’impresa beneficiaria o delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell’impresa beneficiaria o nella sua controllante, più del 50% dei diritti di voto;
4. ricorrenza di altre situazioni che possano compromettere o condizionare l’indipendenza;  
Si considerano “familiari” ai fini di cui trattasi, i prossimi congiunti, vale a dire gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, il convivente more uxorio. Al fine di poter consentire le verifiche del caso agli uffici regionali competenti, il Revisore rilascia apposita dichiarazione attestante i dati anagrafici dei propri familiari come sopra definiti;
5. essere un familiare del Beneficiario che conferisce l’incarico;

<sup>2</sup> qualora necessario incrementare le righe della tabella



## DETERMINAZIONE DEI SOVRACCOSTI

### Determinazione dei costi supplementari come riportati nella Diagnosi Energetica o Relazione di Impatto Ambientale

#### **Modalità utilizzate per determinazione costo investimento supplementare<sup>3</sup>**

*Di seguito si riportano tutti gli elementi tecnici ed economici utili ai fini della determinazione dei costi supplementari ammissibili, con esposta la determinazione dei sovraccosti<sup>4</sup> come esplicitato nella Diagnosi Energetica o Relazione di Impatto Ambientale:*

<sup>3</sup> Descrivere in dettaglio, le modalità utilizzate per individuare l'investimento supplementare necessario per conseguire l'obiettivo proposto in coerenza con il regime di Aiuto scelto.

<sup>4</sup> Per la determinazione vedasi Allegato A-Appendice n.7 delle linee guida per la tutela dell'ambiente in esenzione dell'avviso. Descrivere in dettaglio, allegando alla documentazione documenti aggiuntivi che si ritengano utili allo scopo e le modalità utilizzate per individuare l'investimento supplementare

**ATTESTA**

- che quanto dichiarato nella presente relazione tecnica si basa su elementi, dati e informazioni personalmente acquisiti e verificati con diligenza tecnico-specialistica;
- che il programma di investimento proposto si caratterizza per l'acquisizione, in misura prevalente, di \_\_\_\_\_;
- che la determinazione dei sovraccosti, oggetto della richiesta di agevolazione, è stata effettuata in conformità al Reg. UE 651/2014 (GBER) e rispettando le norme vigenti e che i prezzi applicati per tale determinazione, sono congrui rispetto ai prezziari ufficiali e (ove questi non siano determinabili) rispetto a quelli di mercato.

Autorizza l'Amministrazione al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza secondo quanto riportato nell'informativa Privacy di cui all'Allegato A -Appendice 8 dell'Avviso.

Luogo e data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

TECNICO ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA  
PROFESSIONE

(timbro e firma)



## REGIONE MOLISE Bando PMI

*"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"*

### PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### ALLEGATO A

#### APPENDICI

### *"Green & Energy Innovation"*

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**



**APPENDICI AL BANDO****Sommario**

<b>APPENDICI AL BANDO</b> .....	2
<b>APPENDICE N.1</b> .....	3
<b><i>Quadro normativo generale</i></b> .....	3
<b>APPENDICE N.2</b> .....	7
<b><i>Definizioni</i></b> .....	7
<b>APPENDICE N.3</b> .....	14
<b>Ambiti della strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'Innovazione della Regione Molise</b> .....	14
<b>APPENDICE N.4</b> .....	16
<b>Normativa sugli Aiuti De Minimis e GBER: Settori ammissibili</b> .....	16
<b>APPENDICE N.5</b> .....	23
<b>Normativa sugli Aiuti GBER: a finalità Regionale art.14, alle PMI art.17 e art. 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione</b> .....	23
<b>APPENDICE N.6</b> .....	29
<b>Normativa sugli Aiuti GBER: Aiuti per la Tutela dell'Ambiente, artt. 36, 37, 38, 40, 41, 47</b> .....	29
<b>APPENDICE N.7</b> .....	37
<b>Linee guida Aiuti per la Tutela dell'Ambiente in esenzione</b> .....	37
<b>APPENDICE N. 8</b> .....	43
<b>Informativa Privacy</b> .....	43



## APPENDICE N.1

### Quadro normativo generale

Il presente avviso si inquadra nel seguente ambito normativo.

#### Normativa comunitaria

1. **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
3. **Regolamento (UE) n. 821/2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
4. **Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR** in materia di [trattamento dei dati personali](#) e di [privacy](#);
5. **Regolamento UE (Euratom) n. 2018/1046** che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
6. **Decisione di esecuzione della CE n.C(2015) 4999 final del 14/07/2015** di approvazione del programma operativo "POR Molise FESR FSE" versione 1.1 come modificato con Decisioni C(2018) 3705 final del 20.6.2018 e C(2018) 8984 final del 19.12.2018 e sottoposto, da ultimo, a revisione mediante Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.1/2019, a seguito della quale è in corso la procedura di approvazione da parte della Commissione Europea;

#### Regolamenti e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

7. **Regolamento (UE) n.1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
8. **Regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento GBER")** della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
9. **Regolamento (UE) n.2017/1084** della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento GBER per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
10. **Comunicazione della Commissione Europea** Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 29 aprile 2021, (2021/C 153/01);

11. **Decisione della Commissione Europea** di approvazione della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027, C(2021) 8655 final del 2 Dicembre 2021,
12. **Regolamenti e normativa nazionale e comunitarie in materia di ambiente e investimenti sostenibili;**
13. **COM(2019) 640 final Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo**, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle *Regioni - Il Green Deal europeo*;
14. **Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020** (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
15. **Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021** relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; - Il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e in particolare l'Allegato V, punto B);
16. **Comunicazione della Commissione C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021** relativa a "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (orientamenti tecnici DNSH);
17. **Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021** relativa a Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (circolare MEF 32/2021).

#### Normativa nazionale.

18. **Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000** "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
19. **Decreto del Presidente della Repubblica n.22/2018** di definizione dei criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato sulla GURI n. 71 del 26/03/2018;
  - a) **Decreto Legislativo n. 82/2005** recante "Codice dell'amministrazione digitale";
20. **Decreto Legislativo n.159/2011**, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;"
21. **Decreto Legislativo n.101/2018** (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati");
22. **Decreto Legislativo n. 152/2016 e s.m.i** Norme in materia ambientale;
23. **Decreto Legge n. 87/2018** "Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese" convertito con modificazioni con Legge del 9 agosto 2018 n. 96";
24. **D.Lgs. 199/2021** Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214);
25. **Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005** adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

26. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Maggio 2007** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n.160), "Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
27. **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, n. 57/2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
28. **Provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 4 dicembre 2014** (Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità);
29. **Delibera dell'AGCM del 15 maggio 2018 n. 27165** – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità;
30. **Legge n. 241/1990** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
31. **Legge n. 147/2013** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";
32. **Legge n. 81/2017** "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
33. **Accordo di Partenariato 2014-2020** per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
34. **Delibera CIPE 10/2015** "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio";
35. **Delibera CIPE n.44 del 24/07/2019** di approvazione del POC della Regione Molise;
36. **Delibera CIPE n. 78 del 22 dicembre 2021** . Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.

#### Normativa e atti regionali

37. **Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020**, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n. 2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e accompagnare e favorire la ripresa economica;
38. **Criteri di selezione delle operazioni** riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018, 4/2018, 5/2018 e 1/2020;
39. **Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020**, di cui

alla DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;\_ la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto "Interventi Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione" successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del 8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;

40. **Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020** che adottato con DGR n 168 del 20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n. 44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
41. **DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020** Presa d'atto della decisione di esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versioneaggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;

## APPENDICE N.2

### Definizioni

**Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni**

#### Impresa, Impresa Unica e MPMI

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I del Reg. GBER si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata) e compresi i titolari di partita IVA («Liberi Professionisti»). Possono essere tali anche enti pubblici o altre persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di Imprese, come definito all'art. 2 del De Minimis al fine del rispetto dei massimali, tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
- b) un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
- c) un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch'esse ricomprese nell'Impresa Unica.

«**MPMI**»: (Micro, Piccola e Media Impresa) l'Impresa, compresi i Liberi Professionisti, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del GBER (Definizione di PMI) ed in particolare i parametri previsti per le «Medie Imprese» di seguito riportati. Tra le MPMI sono «Medie Imprese» quelle che non rispettano anche i minori parametri specifici che definiscono le «Piccole Imprese» e sono «Micro Imprese» le Piccole Imprese che soddisfano anche i minori parametri specifici che le definiscono tali.

Dimensione/parametri	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
Micro Impresa	< 10	≤ € 2 Mln	≤ € 2 Mln
Piccola Impresa	<50	≤ € 10 Mln	≤ € 10 Mln
Media Impresa	<250	≤ € 50 Mln	≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 del **GBER** e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

- a) gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'Ultimo Bilancio;
- b) è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- c) se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- d) per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito, sono Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito, sono Imprese Associate (e delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro Imprese Collegate);

- e) un'impresa non è una MPMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al GBER per le Imprese Associate.

### **A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni.**

«**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al GBER e all'art. 2 (2) del De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di Impresa Unica ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al GBER e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al GBER.

«**Libero Professionista**» o «**Titolare di Partita IVA**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.

«**comunita' energetica rinnovabile**»: con finalità di autoconsumo è un soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del D.Lgs 199/2021.

Definizioni in materia ambientale inclusa l'energia.

«**sostenibilità energetica**»: ai fini del presente avviso si intendono gli investimenti che hanno come finalità il risparmio energetico e la riduzione dei consumi energetici da fonte rinnovabile ricadenti nelle linee di intervento A-B

«**sostenibilità ambientale**»: ai fini del presente avviso si intendono tutti gli investimenti che non rientrano nella sostenibilità energetica e che hanno come finalità la tutela dell'ambiente tra cui riciclo dei rifiuti, tutela delle acque, per il risparmio, il riciclo dell'acqua o il riutilizzo delle Acque Reflue Industriali ecc... ricadenti nelle linee di intervento C-D.

«**Autoconsumo**»: il consumo di energia prodotta dal consumatore medesimo. Un Investimento per la produzione di energia destinata all'Autoconsumo si intende, ai fini del presente Avviso, quello che ha una capacità di produrre energia che non supera il 50% dei consumi medi del richiedente negli ultimi due anni. Fermo restando tale limite quantitativo può essere considerato Autoconsumo anche quello realizzato collettivamente in conformità alla disciplina relativa agli "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" e alle "comunità di energia rinnovabile" di cui ai p. 15 e 16 della Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, qualora recepita nell'ordinamento italiano entro il termine ultimo per la presentazione delle Domande e concretamente applicabile a tale data.

«**Cogenerazione**» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica (art. 2 p. 108 del GBER).

«**Diagnosi Energetica**»: l'analisi realizzata e sottoscritta da un Esperto di Gestione Ambientale

in conformità alle specifiche di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/ 27/UE sull'efficienza energetica 102/2014) e che pertanto adotta i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4.

«**Efficienza Energetica**»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;(art. 2 p. 103 del GBER).

«**Norma dell'Unione**»: una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, «BAT») e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT (art. 2 p. 129 del GBER)

«**Portale Mosem della Regione Molise**»: il portale previsto dalle per presentare la domanda e richiedere le agevolazioni Al portale Mosem regionale si accede selezionando il sito internet <https://mosem.regione.molise.it/mosem>.

«**Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili**»: la produzione di energia tramite impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi. Per Fonti Rinnovabili si intendono le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.

«**Teleriscaldamento e Teleraffreddamento Efficienti sotto il Profilo Energetico**»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente (art. 2 p. 124 del GBER).

#### **Altre definizioni**

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ivi compresi, ai sensi dell'art. 2 (13) del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, gli Aiuti a titolo «De Minimis» di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L352/1 del 24.12.2013).

«**avvio del progetto**»: Per avvio del progetto di investimento, si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. Qualora la natura dei beni o servizi acquistati, ovvero le modalità di acquisto dei servizi stessi, non prevedano l'esistenza di contratti in forma scritta, preventivi controfirmati per accettazione, versamento di acconti o, in generale, documentazione giuridicamente vincolante precedente l'emissione della fattura di acquisto, sarà considerata, ai fini della valutazione dell'avvio del progetto, la data della prima fattura di acquisto dei beni relativi al progetto.

«**Avviso**»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti stabilendo,

tra l'altro, le caratteristiche dei Progetti sovvenzionabili e dei Costi Ammissibili, la forma e la misura dell'Aiuto, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari e i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell'Aiuto.

«**attivi materiali**»: ai sensi dell'art. 2 par. 29) del GBER attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

«**attivi immateriali**»: ai sensi dell'art. 2 par 30) del GBER attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

«**Disciplinare di concessione del finanziamento**»: l'Atto che regola i rapporti fra Regione Molise e il Beneficiario in linea con quanto previsto con l'art 125 comma 3 lettera c) del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 , redatto in conformità con lo schema riportato in Appendice 6.

«**Beneficiario**»: il soggetto giuridico a cui è concesso l'Aiuto e il contributo POR previsto dall'Avviso, ai sensi dell'art. 2 (10) del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.

«**Bilanci**»: per i soggetti privati si intendono i bilanci depositati al Registro delle Imprese Italiano ai sensi dell'art. 2435 del c.c. o, per i soggetti privati non tenuti a tale deposito, le dichiarazioni dei redditi presentate alle autorità fiscali. Per i soggetti pubblici si intendono i rendiconti approvati ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica loro applicabile. Per «Ultimo Bilancio» si intende l'ultimo bilancio, a seconda dei casi, depositato, presentato o approvato.

«**Commissione di Valutazione**»: l'organismo collegiale deputato ad effettuare le valutazioni delle richieste presentate a valere sull'Avviso.

«**CUP**»: Il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico, inclusi gli incentivi a favore di attività produttive, introdotto con l'art. 11 della legge n.3/2003.

«**De Minimis**»: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di equivalente sovvenzione lorda, non può superare 200.000,00 Euro nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale soglia è ridotta a 100.000,00 euro).

«**Destinatario**»: le fattispecie di soggetti giuridici a cui è concedibile l'Aiuto previsto dall'Avviso.

«**Dichiarazioni**»: documenti da allegare alla Domanda, da redigersi in conformità ai modelli appropriati riportato nell'allegato all'Avviso e seguendo le indicazioni ivi riportate, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentate del Richiedente indicato.

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («GDPR») e il D. Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: l'art 115, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 , il Decreto Legislativo n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), dall'art. 1 comma 125 quinquies della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), dall'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 e, nel caso di Aiuto superiore a 500.000 Euro, dall'art. 9 (1) (c) del GBER con riferimento alle informazioni ivi indicate nell'allegato

«**Domanda**»: istanza di richiesta dell'Aiuto, da redigersi in conformità al modello riportato nell'Allegato all'Avviso e seguendo le indicazioni ivi riportate, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentate del Richiedente, e presentare con le modalità indicate nell'Avviso e seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato all'Avviso. L'invio della Domanda con le modalità indicate nell'Avviso costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo.



«**Fatturato**»: il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni indicato, ai sensi dell'art. 2425 c.c. lettera A) 1), nel conto economico dell'Ultimo Bilancio di esercizio depositato, o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle entrate.

«**Fideiussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data ultima prevista dall'Avviso per la conclusione e la rendicontazione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).

«**Impresa in difficoltà**»: ai sensi dell'art. 2 par. 18) del Reg GBER, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

«**Innovazione di Prodotto**»: l'introduzione di un bene o di un servizio nuovo o fortemente perfezionato rispetto alle proprie caratteristiche o all'uso previsto; sono inclusi i miglioramenti significativi nell'ambito di caratteristiche tecniche, componenti e materiali, software incorporati, facilità di utilizzo ed altre caratteristiche funzionali.

«**Innovazione di Processo**»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata.

«**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2 (36) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 , qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

«**intensità di aiuto**»: ai sensi dell'art. 2 par 26) del GBER importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

«**Investimenti Immateriali**» o «**Investimenti in Attivi Immateriali**»: investimenti ammortizzabili diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale (cfr. art. 2, comma 30 del GBER).

«**Investimenti Materiali**» o «**Investimenti in Attivi Materiali**»: investimenti ammortizzabili consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature (cfr. art. 2, comma 29 del GBER).

«**Investimento Iniziale**»: ai sensi dell'art. 2, comma 49 del GBER si intende per tale:

- a) l'Investimento in Attivi Materiali e Immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente (Investimento per la Diversificazione) o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (Investimento per un Cambiamento Fondamentale);
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'Impresa.

«**Investimento per la Diversificazione di uno stabilimento esistente**» o «**Investimento per la Diversificazione**»: ai sensi dell'art. 14, comma 7 del GBER e quindi applicabile solo in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale per gli investimenti, questi devono presentare Spese Ammissibili pari almeno a tre volte il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'Avvio dei Lavori.

«**Investimento per un Cambiamento Fondamentale del processo di produzione**» o «**Investimento per un Cambiamento Fondamentale**»: ai sensi dell'art. 14, comma 7 del GBER e quindi applicabile solo in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale per gli investimenti, questi devono presentare Spese Ammissibili superiori all'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

«**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell'Avviso per Legale Rappresentante si intende:

- nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di Liberi Professionisti, il Libero Professionista stesso;
- soggetto a cui è stato conferito l'incarico di rappresentare tale impresa estera, come risulta dall'apposita documentazione allegata all'**avviso**.
- Legale Rappresentante, amministratore, o socio del richiedente o Beneficiario;
- coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale Rappresentante, amministratore, o socio controllante del richiedente o Beneficiario.

«**Patrimonio Netto**»: si intende quello indicato, ai sensi dell'art. 2424 c.c. lettera A) del passivo dello stato patrimoniale dell'Ultimo Bilancio di esercizio depositato. Per i soggetti non tenuti al deposito del Bilancio al Registro delle Imprese Italiano, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In questo ultimo caso il Patrimonio Netto si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello richiedente o allegato quale parte integrante del modello unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. La data di invio della PEC è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**Progetto**»: gli interventi da realizzare con il sostegno del contributo POC di cui al presente Avviso.

«**progetto concluso**»: è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati dai beneficiari. I costi inerenti alle perizie tecniche giurate possono essere sostenuti entro i termini di presentazione del rendiconto (30 giorni dalla data di conclusione del progetto) conformemente all'articolo 18610, paragrafo 3, del Reg. finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018.

«**Registro delle Imprese**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («Registro delle Imprese Italiano») ovvero registro equivalente in uno Statomembro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede l'Aiuto previsto dall'Avviso.

«**Sede Operativa**»: o unità Locale si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal Progetto sovvenzionato e dove sono ubicate, salvo che per documentabili esigenze tecniche, le strumentazioni, le attrezzature e gli altri beni fisici o, ove localizzabili, immateriali, oggetto del contributo. Il Beneficiario deve possedere idoneo Titolo di Disponibilità della o delle unità immobiliari adibite a Sede Operativa e queste devono risultare munite delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Progetto. Tale Sede Operativa deve risultare al Registro delle Imprese Italiano ovvero, per i Liberi Professionisti, risultare dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9).

«**Spese Ammesse**»: l'importo, articolato nelle «Voci di Spesa» di cui all'articolo 7 dell'avviso per ciascuna Linea di Intervento di cui all'articolo 6 comma 3m dell'Avviso, ritenute Spese Ammissibili in sede di concessione dell'Aiuto allo specifico Progetto e da rendicontare interamente.

«**Spese Ammissibili**»: le fattispecie di spese potenzialmente ammissibili agli Aiuti previsti dall'Avviso.

«**Spese Effettivamente Sostenute**»: le Spese Ammesse relative allo specifico Progetto e quindi effettivamente pagate dal Beneficiario e rendicontate, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale e delle previsioni dell'Avviso

«**Tecnico Abilitato**»: ingegnere o architetto iscritto al proprio ordine professionale, geometra o perito industriale iscritto al proprio collegio professionale (D.M. 19 febbraio 2007), dottore agronomo, dottore forestale e perito agrario iscritto al proprio collegio professionale (Circolare 31 maggio 2007).

«**Titolo di Disponibilità**»: qualsiasi titolo, che ai fini del presente avviso, deve avere una durata residua minima di **5 anni** dalla data del pagamento finale al beneficiario di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del c.c. con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso, il possesso del Titolo di Disponibilità, il relativo atto o contratto, deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.

## APPENDICE N.3

### Ambiti della strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'Innovazione della Regione Molise

#### Industrie culturali, turistiche e creative

- ✓ Sistemi per la protezione dell'ambiente e del paesaggio;
- ✓ Sistemi per la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale;
- ✓ Sistemi per la valorizzazione delle funzioni di ideazione e di progettazione delle competenze immateriali nelle attività a forte contenuto creativo.

#### Innovazione nel sistema ICT

- ✓ E-government, open-data e semplificazione
- ✓ Ricerca, economia della conoscenza ed ICT per le imprese
- ✓ Sanità elettronica
- ✓ Scuola digitale ed inclusione sociale
- ✓ Soluzioni tecnologiche innovative rivolte a settori tradizionali (es. agroalimentare)

#### Scienze della vita

- ✓ Ambient Assisted Living
- ✓ E-health
- ✓ Telemedicina

#### Sistema Agroalimentare

- ✓ Processi per garantire la sicurezza alimentare (tracciabilità, certificazione di filiera etc.)
- ✓ Produzione di alimenti funzionali, nutrizionali e salutistici, nel rispetto della biologia del terreno e dei suoi frutti
- ✓ Sviluppo di tecnologie e biotecnologie industriali applicate all'industria alimentare

#### Tecnologie a supporto della transizione<sup>1</sup>


- ✓ De carbonizzazione;
- ✓ Modernizzazione delle industrie pesanti;
- ✓ Mobilità a zero emissioni; produzione e diffusione di combustibili alternativi.

L'introduzione del nuovo ambito delle Tecnologie e supporto della transizione persegue l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dall'emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema produttivo regionale.

Di seguito si riporta la sintesi grafica del modello di sviluppo, proposta nella S3 del 2014, rappresentata nella sua versione aggiornata, con l'aggiunta del pilastro verticale relativo alle "Tecnologie a supporto della transizione (ecologica e digitale)" introdotte nell'aggiornamento della S3 Molise approvato con DGR n. 110 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto Programmazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027 – Condizione abilitante 1.1 "Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale". approvazione documento "Le strategie di r&i per la Specializzazione Intelligente – Regione Molise":

<sup>1</sup> Driver introdotto nell'aggiornamento della S3 Molise per il periodo di programmazione 2021-2027.

Figura n. 1 “Ambiti prioritari di intervento della S3 Molise”



La documentazione relativa alla Strategia Regionale per la Specializzazione intelligente è consultabile al seguente link <http://www.innovamolise.it/home/ris3-molise/smart-specialisation-strategy>

## APPENDICE N.4

### Normativa sugli Aiuti De Minimis e GBER: Settori ammissibili

La normativa sotto riportata è consultabile ai seguenti Link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1407-20200727>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A02014R0651-20170710>

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel documento originale.

**B** **REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013**  
**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»**  
 (Testo rilevante ai fini del SEE)  
 (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
▶ <b><u>M1</u></b>	Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020	L 215	3	7.7.2020

▼ **B**

**REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA**  
**COMMISSIONE**  
**del 18 dicembre 2013**  
**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del**  
**trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti**  
**«de minimis»**  
 (Testo rilevante ai fini del SEE)

*Articolo 1*

#### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
  - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio<sup>(1)</sup>;
  - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

- ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

## *Articolo 2* **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) «*prodotti agricoli*»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
  - b) «*trasformazione di un prodotto agricolo*»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - c) «*commercializzazione di un prodotto agricolo*»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel documento originale.

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg. GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

**B**      **REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014  
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli  
107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
▶ <b><u>M1</u></b>	Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017	L 156	1	20.6.2017
▶ <b><u>M2</u></b>	Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020	L 215	3	7.7.2020
▶ <b><u>M3</u></b>	Regolamento (UE) 2021/452 della Commissione del 15 marzo 2021	L 89	1	16.3.2021
▶ <b><u>M4</u></b>	Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021	L 270	39	29.7.2021

Rettificato da:

- ▶ **C1**      Rettifica, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 67 (651/2014)
- ▶ **C2**      Rettifica, GU L 26 del 31.1.2018, pag. 53 (2017/1084)

▼ **B**

**REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE  
del 17 giugno 2014  
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*OMISSIS*.....

▼ **B**

CAPO I

**DISPOSIZIONI COMUNI**

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
  - a) aiuti a finalità regionale;
  - b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
  - c) aiuti per la tutela dell'ambiente;



- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;

▼ M1

- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- l) aiuti per le infrastrutture locali;

▼ M4

- m) aiuti a favore degli aeroporti regionali;
- n) aiuti a favore dei porti;
- o) aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e
- p) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.

▼ B

2. Il presente regolamento non si applica:

▼ M4

- a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del suddetto capo, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 150 milioni di EUR, sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione.

---

(1) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Qualora la Commissione abbia già prorogato l'applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale;

#### ▼ B

- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

#### ▼ M1

- 3. Il presente regolamento non si applica:

#### ▼ M4

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità

#### ▼ M4

dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>;

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;

#### ▼ M1

- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
- i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>
- e) alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13.

#### ▼ B

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

#### ▼ M4

4. Il presente regolamento non si applica:
- a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 *ter* della sezione 2 *bis*, e alla sezione 16 del capo III;
  - b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
  - c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 *ter*,

---

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 *septies* e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

▼ B

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
  - a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
  - b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
  - c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

**APPENDICE N.5**  
**Normativa sugli Aiuti GBER: a finalità Regionale art.14, alle PMI art.17 e art. 29**  
**Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione**

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg. GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

CAPO III

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI**

*SEZIONE 1*

*Aiuti a finalità regionale*

Sottosezione A

**Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al  
funzionamento**

omissis.....

▼ B

*Articolo 14*

**Aiuti a finalità regionale agli investimenti**

1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.

▼ B

3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o

c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

► **MI** Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. ◀ La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

#### ▼ **B**

7. ► **MI** Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. ◀ Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del nu-

mero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;

b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e

▼ M4

c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI, a meno che il posto di lavoro sia perso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.

▼ B

10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e

▼ B

b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e

c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.

11. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.

12. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.

13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un'intensità massima superiore al 75 % e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

▼ **M4**

15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 o del regolamento (UE) 2021/1059, l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.

▼ **M1**

16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. ► **M2** Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 61 *bis*, del presente regolamento.

▼ **M1**

17. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli interventi di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

*SEZIONE 2*  
**Aiuti alle PMI**

*Articolo 17*  
**Aiuti agli investimenti a favore delle PMI**

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:

a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:



- a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

▼ **B**

- b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

6. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

#### SEZIONE 4

##### **Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**

Omissis.....

##### *Articolo 29*

##### **Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione**

1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
  
2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.
  
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - a) le spese di personale;
  
  - b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
  
  - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
  
  - d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
  
4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le PMI.

**APPENDICE N.6**  
**Normativa sugli Aiuti GBER: Aiuti per la Tutela dell'Ambiente, artt. 36, 37, 38, 40, 41, 47**

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg. GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

▼B

SEZIONE 7

*Aiuti per la tutela dell'ambiente*

*Articolo 36*

**Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme**

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:
  - a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
  - b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.
3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.
4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:
  - a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;
  - b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono

determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

#### ▼B

- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### ▼B

##### *Articolo 37*

##### Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

1. Gli aiuti che incoraggiano le imprese a rispettare nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

#### ▼B

- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza

l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

4. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;

b) il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 5 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### *Articolo 38*

#### Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

#### ▼ M4

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

b) se l'investimento riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui a tali punti occupano meno del 35 % della superficie interna, i costi ammissibili sono rappresentati dai costi totali dell'investimento necessario per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica, a condizione che i miglioramenti a livello di efficienza energetica permettano una riduzione di almeno il 20 % della

domanda energetica primaria, in caso di ristrutturazione, e risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali che attuano la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, così come definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE;

- c) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

3 *bis*. Per gli edifici di cui al paragrafo 3, lettera b), l'investimento destinato a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio può essere combinato con investimenti in uno o più dei seguenti elementi:

- a) impianti di energia rinnovabile integrati in loco che producono energia elettrica e/o termica;
- b) apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile in loco;
- c) apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell'edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell'edificio;
- d) investimenti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Nel caso di eventuali interventi combinati di cui alle lettere da a) a d) del primo comma, i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo d'investimento nelle varie attrezzature.

#### ▼ **M4**

L'aiuto può essere concesso ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi commissiona i lavori di efficienza energetica.

#### ▼ **B**

4. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### ▼ **M4**

7. Gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l'efficienza energe-

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

tica degli edifici possono riguardare anche la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:

- a) il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring, forfeiting);
- b) l'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente paragrafo per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR;
- c) il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;
- d) il sostegno è erogato per i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE;
- e) i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al paragrafo 3, lettera b).

#### *Articolo 40*

### **Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento**

1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.
3. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE <sup>(1)</sup> Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

#### **▼B**

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
5. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'in-

---

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

tensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### *Articolo 41*

### **Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili**

1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.

3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

4. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo.

5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

#### **▼ B**

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è indivi-



duabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

7. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);
- b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.

#### *Articolo 47*

### **Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti**

1. Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese.

3. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo.

4. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.

5. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi.
6. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte».
7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.
8. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
10. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.

## APPENDICE N.7

### Linee guida Aiuti per la Tutela dell'Ambiente in esenzione

Alle tipologie di Intervento individuate nell'articolo 6 dell'Avviso, sono attivabili i regimi di aiuto ai sensi del GBER fra quelli presenti nella sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente" (oggetto di approfondimento nel seguito) e, le altre categorie di Aiuti del GBER previste dall'Avviso ad esse combinabili. Nella seguente tabella sono riportati per completezza di informazione, i regimi di Aiuto del GBER attivabili nel rispetto delle modalità di utilizzo in forma singola o combinata, ai sensi all'art.4 comma 2 dell'avviso ed associati alle Linee di intervento individuate dall'art.6 dell'avviso,

LINEE DI INTERVENTO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO	GBER
Linea A	Efficienza Energetica	Art.38,40
Linea B	Energia Rinnovabile	Art.41
Linea C	Economia Circolare	Art.47
Linea D	Innalzamento della Tutela Ambientale	Art.36 o 37

La maggior parte degli "Aiuti per la tutela dell'ambiente" prevede che le Spese Ammissibili, a cui applicare l'intensità di Aiuto prevista, sono l'intero Investimento (acquisto di beni ammortizzabili) solo nel caso in cui questo è "distinto", come di seguito meglio precisato ed esemplificato per le singole categorie di Aiuto, mentre nella maggior parte dei casi le Spese Ammissibili sono solo quelle "supplementari" rispetto ad un Investimento avente le medesime caratteristiche tecniche (capacità produttiva, etc.), ma meno rispettoso dell'ambiente.

In quest'ultimo caso ai costi dell'Investimento "non supplementari" si possono applicare le intensità di Aiuto previste per la tipologia **E -Innovazione PMI** di cui agli artt.14, 17 e 29 del GBER o applicare il **De Minimis** previsto dall'Avviso, fermo restando di adottare i criteri di utilizzo e il rispetto dei massimali previsti dai rispettivi Regimi di aiuto come indicato all'art. 4 dell'avviso.

La relazione che quantifica l'**Impatto Ambientale** per i progetti di investimento rientranti nelle Linee di Intervento C e D, redatta da un professionista abilitato o auditor ambientale (qualora obbligatorio), in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento Europeo EMAS o, la **Diagnosi Energetica** per i progetti che prevedono Investimenti rientranti nelle Linee di Intervento A o B, devono specificare i motivi per cui si applica o non si applica il metodo dei "costi supplementari" oppure indicare le caratteristiche tecniche di un Investimento rispettoso delle Norme dell'Unione (inclusi quelli previsti dalle BAT), ma meno rispettoso dell'ambiente. In quest'ultimo caso andrà fornito anche il preventivo relativo a tale Investimento meno rispettoso dell'ambiente che raffrontato a quello che si intende agevolare determina i "costi supplementari".

#### [Aiuti per l'innalzamento del livello di tutela ambientale Art.36, Art.37](#)

Rientrano in questa categoria gli Aiuti disciplinati dagli articoli 36 e 37 del GBER, che si riferiscono, rispettivamente, agli Investimenti finalizzati a superare il livello di tutela ambientale stabilito da Norme dell'Unione o in assenza di vincoli unionali e ad anticipare gli obblighi derivanti da norme europee di futura applicazione. Non sono ritenute Norme dell'Unione le norme e gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri, ma non per le singole imprese.

L'art. 36 del GBER dichiara compatibili Aiuti agli Investimenti che consentano di andare oltre gli obblighi stabiliti dalle norme dell'Unione europea o di perseguire un livello più elevato di tutela ambientale, in assenza di norme europee vincolanti, anche qualora esistano norme nazionali obbligatorie più rigorose.

L'art. 37 del GBER dichiara compatibili aiuti agli Investimenti che anticipino obblighi stabiliti da norme europee non ancora in vigore, a condizione che tali Investimenti siano stati ultimati almeno un anno prima dell'entrata in vigore delle norme. Un Investimento si considera ultimato quando le misure in funzione delle quali è stato realizzato sono state messe in atto e sono in grado di produrre un risultato.

#### Individuazione delle **Spese Ammissibili**

Sono ammissibili i costi di Investimento supplementari necessari per andare oltre le Norme dell'Unione o, in mancanza di queste, per innalzare il livello di tutela dell'ambiente. Tali costi sono quantificati con riferimento all'intero Investimento supplementare, se distinguibile, o come maggior costo rispetto ad un Investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verrebbe realizzato in mancanza dell'Aiuto. Il confronto deve essere effettuato con un progetto tecnologicamente comparabile da cui consegue un livello inferiore di protezione ambientale, pur consentendo all'Impresa di soddisfare le Norme dell'Unione applicabili.

### Intensità dell'Aiuto

L'intensità dell'Aiuto base ai sensi dell'art. 36 è il 40% delle Spese Ammissibili a cui si applicano:

- una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese);
- una ulteriore maggiorazione del 15% se l'Investimento è ubicato in una Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

L'intensità dell'Aiuto base è fissata dall'art. 37 per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese) nel 20% delle Spese Ammissibili, se l'Investimento è ultimato più di tre anni prima dell'entrata in vigore della nuova norma e nel 15% delle Spese Ammissibili, se l'Investimento è ultimato fra uno e tre anni prima. A tale intensità di Aiuto base si applicano:

- una maggiorazione del 15% per le Piccole Imprese se l'Investimento è ubicato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

### [Aiuti per l'efficiamento energetico Art.38](#)

Per Efficienza energetica si intende "la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico" (definizione 102, art. 2 del GBER).

L'art. 38 del GBER dichiara compatibili gli aiuti per gli Investimenti che effettuano le Imprese per conseguire un livello più elevato di Efficienza Energetica, purché direttamente connessi a tale obiettivo. Sono esclusi Aiuti finalizzati a conformarsi a norme dell'Unione europea già adottate, anche se non ancora in vigore (a cui si applica eventualmente l'art. 37 del GBER).

Individuazione delle Spese Ammissibili.

Le **Spese Ammissibili** corrispondono ai costi degli Investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di Efficienza Energetica e sono determinati come segue (si riporta il testo integrale della norma)

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile".

La "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"<sup>1</sup> e, in particolare, la nota 48 chiarisce che l'Investimento di riferimento deve essere "un investimento tecnicamente comparabile", nel senso di "un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per il raggiungimento dell'obiettivo)".

Se il progetto di Efficienza Energetica è rivolto esclusivamente ad aumentare l'Efficienza Energetica e in assenza di Aiuti non sarebbe stato necessario realizzare alcun Investimento da parte del Beneficiario (nel senso che non ci sarebbe stato alcun obbligo in tal senso, né alcuna necessità ai fini del processo produttivo) è possibile considerare i costi totali di Investimento come Spesa Ammissibile.

---

<sup>1</sup> Vedasi anche la recente Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2022/C 80/01)

Da una attenta lettura delle posizioni assunte dai competenti uffici della Commissione Europea rientra in questo caso la sostituzione di impianti e macchinari (con le medesime caratteristiche tecniche, ancora rispettosi delle Norme dell'Unione, ma meno efficienti sotto il profilo energetico) che non devono essere sostituiti perché prossimi al termine del loro ciclo di vita, e che questa prossimità possa essere definita tale per quegli impianti o macchinari che non risultano ammortizzati a fine 2019 in misura pari o superiore al 70% utilizzando le aliquote di ammortamento ordinarie previste dalla normativa fiscale.

### Intensità dell'aiuto

Possono essere concessi Aiuti per progetti di Efficienza Energetica solo se il beneficiario è già conforme a tutte le Norme dell'Unione a lui applicabili (ivi incluse le norme adottate ma non ancora in vigore). L'intensità dell'Aiuto non supera il 30% dei costi Ammissibili, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15 % se l'Investimento è ubicato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

### Esempi di Investimento distinto

Es. n. 1. Installazione di impianti che consentano di ridurre il consumo di carburante in impianti di generazione di energia e calore (comprese unità di cogenerazione), purché la misura determini una riduzione di consumo di energia in linea con la definizione di Efficienza Energetica sopra riportata; e ciò indipendentemente dalla natura dell'attività del Beneficiario.

Es. n. 2. Sistemi di gestione della flotta di veicoli o di piani di mobilità di un'impresa, a condizione che questi portino ad un ridotto consumo energetico in linea con la definizione di Efficienza Energetica. In coerenza con tale definizione, sono in principio ammissibili anche le misure volte al risparmio di carburante nella generazione di elettricità e calore (ivi incluse le unità di cogenerazione) a condizione, appunto, che portino ad un ridotto consumo energetico.

Es. n. 3. Ristrutturazione di immobili industriali. La direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici impone un obbligo di adeguamento in caso di "ristrutturazioni importanti". La ristrutturazione importante non è tuttavia imposta dalla direttiva, né sono fissati termini entro i quali procedere all'adeguamento: essa è dunque a discrezione del proprietario. In considerazione di ciò (libera scelta del proprietario) l'intero costo degli Investimenti necessari a raggiungere un livello più elevato di prestazioni energetiche dovrebbe essere considerato costo ammissibile in quanto investimento distinto che non sarebbe stato realizzato senza l'Aiuto.

Es. n. 4. Sostituzione di una caldaia meno efficiente con una più efficiente: caso in cui il cui valore risulta ammortizzato per meno del 70% nell'Ultimo Bilancio (applicando le aliquote di ammortamento ordinarie) con uno nuovo. Il costo ammissibile coincide con il costo della nuova caldaia più efficiente in quanto non si sarebbe tenuti alla sostituzione. L'intero investimento non sarebbe dunque realizzato senza l'aiuto.

Es. n. 5. Coibentazione di un edificio. Può essere considerato costo ammissibile l'intero costo se l'edificio potrebbe essere ancora utilizzato senza l'intervento di efficientamento energetico.

### Esempi utili alla definizione dello scenario controfattuale (investimento analogo)

**N. B.** È opportuno precisare che non è in linea con gli scopi della disposizione normativa coprire i costi che l'impresa avrebbe dovuto comunque sostenere.

Es. n. 6. Sostituzione di una caldaia a fine vita: caso in cui il cui valore risulta ammortizzato per il 70% o più a fine 2019 (applicando le aliquote di ammortamento ordinarie) con uno nuovo. Il confronto per l'analisi controfattuale è dato dal costo di una caldaia a norma, ma meno efficiente sotto il profilo energetico rispetto a quella che verrà installata (non ci sarebbe alternativa alla sostituzione e si potrebbe optare per l'investimento meno costoso). Costo ammissibile: la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti.

Es. n. 7. Acquisto di un macchinario più efficiente sotto il profilo energetico rispetto ad un

macchinario attualmente utilizzato in locazione. Il costo è determinato come differenza fra quello del macchinario più performante ed un macchinario standard con la stessa capacità, dimensione (sotto il profilo della sua capacità produttiva) e durata, anche se l'impresa avrebbe potuto continuare a prendere in locazione il macchinario. Costo ammissibile: la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti.

#### **[Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento Art.40](#)**

L'art. 40 del GBER dichiara compatibili **Aiuti** per Investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento. Gli Aiuti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente se la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

#### **Individuazione delle Spese Ammissibili.**

Le Spese Ammissibili corrispondono ai costi supplementari di Investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

#### **Intensità dell'Aiuto**

L'intensità di Aiuto non supera il 45% dei costi Ammissibili, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15 % se l'investimento è effettuato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

#### **[Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili Art.41](#)**

Per "energia da fonti rinnovabili" si intende "energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi" (definizione 109, art. 2 del GBER).

L'art. 41 del GBER dichiara compatibili Aiuti per Investimenti – che possono essere realizzati anche da imprese la cui attività principale non consiste nella produzione di elettricità o di calore – in nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di scarico, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas), a condizione che la concessione e l'erogazione dell'Aiuto avvengano prima dell'entrata in attività dell'impianto e siano indipendenti dalla quantità di energia prodotta.

«**Autoconsumo**» è definito come: il consumo di energia prodotta dal consumatore medesimo. Un Investimento per la produzione di energia destinata all'Autoconsumo si intende, ai fini del presente Avviso, quello che ha una capacità di produrre energia che non supera il 50% dei consumi medi del richiedente negli ultimi due anni.

#### **Individuazione delle Spese Ammissibili.**

Le **Spese Ammissibili** corrispondono agli interi costi riferibili alla produzione di energia da fonti rinnovabili, se questi sono individuabili come Investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento. Diversamente, le Spese Ammissibili corrispondono ai costi supplementari di Investimento necessari per la produzione di energia. Nel caso di impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un Investimento comparabile meno rispettoso dell'ambiente, le Spese Ammissibili sono gli interi costi dell'Investimento.

### Intensità dell'Aiuto

- L'intensità dell'Aiuto non supera il 45% dei costi Ammissibili se questi sono calcolati in base al par. 6, lett. a) e b) dell'art. 41 del GBER e il 30% se i costi sono calcolati in base al par. 6, lett. c) dell'art. 41 del GBER nel caso di impianti di piccola dimensione per i quali viene considerato l'intero Investimento, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15 % se l'investimento è effettuato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

### Esempi

In caso di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione ai casi specifici in cui le spese agevolabili sono da calcolare sul sovraccosto (secondo quanto definito 41, Par. 6, lett.b) del GBER, quest'ultimo dovrà essere determinabile da una relazione di un tecnico abilitato che giustifichi la scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, dell'investimento oggetto del finanziamento da inserire nella diagnosi Energetica.

In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.) per autoconsumo, eccedenti i limiti degli impianti a scala ridotta le spese agevolabili sono da calcolare sul sovraccosto (secondo quanto definito all'art. 41, Par. 6, lett.b) del GBER e dovrà pertanto essere prodotta una relazione tecnica illustrativa delle prestazioni del medesimo impianto, che evidenzii la stima del sovraccosto al KW installato per la tipologia di impianto selezionato rispetto a quello di una centrale elettrica tradizionale.

In tale ottica per agevolare la stima si stabilisce che il sovraccosto medio al Kw installato è determinato rispetto al costo medio di investimento di una centrale elettrica di tipo tradizionale pari a €438 €/Kw e tenuto conto dei coefficienti di pari capacità produttiva riportati nella tabella di seguito:

IMPIANTO	COSTO MEDIO INVESTIMENTO (EURO/kw)	PRODUCIBILITA' ELETTRICA	COEFFICIENTE PARI CAPACITA' PRODUTTIVA	SOVRACCOSTO MEDIO (SM)
CENTRALE ELETTRICA TRADIZIONALE (olio combustibile)	438	8000	0	0
EOLICO	X	2000	0,25	SM= X-(0,25x438)
MINIDRO	Y	4000	0,50	SM=Y-(0,50x438)
BIOGAS DI DISCARICA	W	7000	0,875	SM=W-(0,875x438)
GEOTERMICO	Z	8000	1	SM=Z-(1x438)
BIOMASSE	XX	7500	0,9375	SM=XX-0,9375x438)
FOTOVOLTAICO	YY	1300	0,16	SM=YY-(0,16x438)

La congruità del costo di investimento degli impianti candidati a contributo è asseverata mediante la perizia giurata a firma del tecnico incaricato da allegare alla domanda di partecipazione

In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.) per autoconsumo, **a scala ridotta** per i quali le spese agevolabili non sono basate sul sovraccosto (ai sensi dell'art. 41, Par. 6, lett. c) del GBER, il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento.

Gli impianti a scala ridotta hanno una capacità installata inferiore a quella stabilita ai sensi del Reg.GBER<sup>1</sup> ovvero hanno una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore a 50 000 tonnellate/anno.. Ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala

<sup>1</sup> Vedasi definizione di cui all'art.43 del Reg. GBER

ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

Gli aiuti possono coprire sia una parte dei costi iniziali di nuovi impianti di produzione elettrica da energie rinnovabili, sia lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente, se l'investimento riguarda considerevoli parti dell'impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto.

Non sono invece ammissibili le operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto, che hanno luogo nel corso del ciclo di vita dell'impianto.

Es. n. 1. Produzione di biocarburanti. Sono ammissibili solo se riguardano la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Sono tuttavia ammissibili gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 41 gli aiuti per la produzione di biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione, nonché quelli per le centrali idroelettriche non conformi alla direttiva 2000/60/CE, in particolare all'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.

Es. n. 2. Conversione di impianti termici convenzionali in impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Sono ammissibili quando riguardino parti considerevoli dell'impianto e ne prolunghino la durata di vita prevista, o siano necessari per consentire all'impianto di produrre energia da fonti rinnovabili. Non sono invece ammissibili costi di manutenzione e sostituzione di piccoli componenti e parti dell'impianto. In questo caso, per determinare le Spese Ammissibili, occorre stabilire lo scenario controfattuale. Se l'impianto termico preesistente è conforme a tutti gli standard vigenti e potrebbe continuare a funzionare utilizzando ad esempio petrolio, senza necessitare di Investimenti in un prossimo futuro, i costi dell'intero Investimento per la conversione in impianto termico alimentato da fonti rinnovabili sono considerati come costi d'Investimento supplementari e quindi Spese Ammissibili. Se invece l'impianto a petrolio necessita di Investimenti per poter continuare a funzionare, le Spese Ammissibili vanno calcolati deducendo i costi che il beneficiario dovrebbe sostenere per adeguare l'impianto.

#### **Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti Art.47**

L'art. 47 disciplina gli aiuti agli **Investimenti** per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

L'Investimento deve essere finalizzato a ridurre i rifiuti prodotti da altre imprese; non deve esentare indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della legislazione dell'Unione o nazionale: sono dunque esclusi investimenti per il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal Beneficiario degli Aiuti medesimo (l'autoriciclaggio). Inoltre deve trattarsi di materiali che sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente e sono esclusi Aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio.

Gli Aiuti possono essere concessi solo se gli Investimenti vanno al di là dello stato dell'arte, dove per "stato dell'arte" si intende *"un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di stato dell'arte va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione"* (Punto 158, nota 72 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020).

#### **Individuazione delle Spese Ammissibili.**

Le Spese Ammissibili corrispondono ai costi d'Investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di Aiuti. Il costo supplementare (il costo dell'Investimento per la tutela ambientale) è individuato in riferimento a un Investimento analogo (della stessa capacità), realizzato con tecnologie meno rispettose dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'Aiuto, in quanto economicamente profittevole. La differenza tra i costi di entrambi gli Investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce dunque la Spesa Ammissibile.



## Intensità dell' Aiuto

Gli Aiuti non superano il 35% dei costi Ammissibili, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15% se l'Investimento è ubicato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

## APPENDICE N. 8 Informativa Privacy

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679**

### Finalità del Trattamento

I Vostri dati verranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento di valutazione della domanda per finalità strettamente inerenti la gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive (accoglimento, diniego, controllo, revoca, ecc.), secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico, nonché per eventuali finalità di difesa ingiudizio e, se Lei rilascerà il Suo consenso, e per finalità di:

1. monitoraggio della soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o altre comunicazioni istituzionali.
2. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell'Avviso e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l'Avviso fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficarie;
3. per la realizzazione di studi condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli effetti delle misure di sostegno alle imprese implementate dalla Regione Molise. Si precisa che la realizzazione di tali studi potrà comportare l'associazione al Vostro profilo di informazioni relative alla Vostra situazione economica attraverso la consultazione di banche dati pubbliche;
4. per altre finalità gestionali e organizzative.

Con riferimento ai punti 3 e 4, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento con riferimento rispettivamente alla verifica dell'efficacia delle misure implementate e all'accertamento, alla difesa e all'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.

### Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Mario Cuculo che può essere contattato presso la propria sede istituzionale, in Via Genova 11/A – 86100 Campobasso (dati di contatto: tel. 0874 403231 Mail: [dpo@regione.molise.it](mailto:dpo@regione.molise.it)).

### Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati forniti verranno immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che la riguardano potranno essere utilizzati da dipendenti o collaboratori regionali per il compimento delle operazioni connesse alle finalità sopra descritte. Gli archivi potranno essere messi a disposizione o trasferiti dalla Regione Molise ad altri Enti deputati ad operazioni di controllo che potranno eventualmente contattarla.

### Diritti degli interessati

In qualunque momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, come ad esempio l'accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e la loro portabilità, contattando il Titolare.

Sussiste inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso effettuato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

### Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle finalità sopradescritte.

\*\*\*\*\*





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE Allegato 2a

## SCHEDA AIUTI DI STATO

DIPARTIMENTO I - Presidenza della Giunta Regionale  
Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria fondo  
FESR-FSE

Amministrazione proponente: Regione Molise -  
(indicare se: Dipartimento-Servizio ecc.)

Tipologia del provvedimento: Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR  
(deliberazione di giunta, determinazione direttoriale, determinazione dirigenziale)

Descrizione dell'intervento: \_\_\_\_\_  
(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

OBIETTIVO PRINCIPALE: l'Avviso a carico del POC Molise 2014-2020 Asse 3 – “Competitività del sistema produttivo Azione ed ha l'obiettivo di sostenere le imprese a superare la crisi economica ed energetica in atto a livello internazionale mediante agevolazioni volte a migliorare i processi produttivi attraverso investimenti “green”, innovativi e basati sull'efficientamento energetico, sull'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e la tutela dell'ambiente.

DURATA: i progetti dovranno essere realizzati entro 24 mesi.

STANZIAMENTO: € 4.000.000,00

AMMONTARE STIMATO PER BENEFICIARIO:

L'importo dell'investimento proposto non potrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 per gli interventi candidati da singole imprese ed Euro 100.000,00 per le comunità energetiche. Per liberi professionisti e le Micro Imprese l'investimento minimo è ridotto del 50%. Il contributo concedibile non potrà essere superiore ad Euro 500.000,00 per le piccole imprese ed Euro 1.000.000,00 per le imprese costituite sotto forma di comunità energetiche.

Le agevolazioni saranno concesse, su richiesta del soggetto partecipante, secondo i seguenti regimi di aiuto:

- in regime “de minimis” a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;
- in regime di “esenzione” a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE Allegato 2a

**I Sezione:** CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

## 1. risorse pubbliche

• *1.a. impiego di risorse pubbliche*

- il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE));
- il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).
- Altro (specificare):

**FORZE** (specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• *1.b. risorse imputabili all'autorità pubblica*

- il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica
- il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica

**FORZE** (specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1° e 1b, non compilare i successivi punti 2 e 3.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTOPERLE POLITICHEEUROPEE **Allegato 2a**

## 2. Beneficiari e selettività

*Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.*

### 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SÌ

 NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

### 2.b Presenza di selettività

 SÌ

 NO

*La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.*

*Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:*

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività:

appartenenti al comparto le piccole e micro imprese, così come definite dal REG UE GBER e dal Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 e i liberi professionisti<sup>1</sup> titolari di Partita IVA, e se obbligatorio per legge, iscritti all'ordine professionale di riferimento, e loro associazioni, che intendano realizzare un intervento presso una "sede operativa" o "unità locale<sup>2</sup>" nel territorio della Regione Molise e che alla data presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA, iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A territorialmente competente, già costituite e attive alla data di presentazione della candidatura;

i soggetti di cui al precedente punto costituiti nella forma di comunità energetiche;

area geografica (indicare quale) PMI già costituite ed attive con sede operativa ubicata nella nell'area regione Molise

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc ...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la

<sup>1</sup> equiparati ai sensi dell'art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni che alla data di presentazione della domanda siano titolari di partita IVA riferibile all'attività professionale oggetto del progetto presentato e regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale qualora obbligatorio per legge, con una "sede operativa" o "unità locale" nella disponibilità del professionista, ubicata in un Comune della Regione Molise dove lo stesso svolge la propria attività professionale in maniera prevalente (come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA");

<sup>2</sup> per la definizione di "sede operativa" o "unità locale" si veda l'appendice n 2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE **Allegato 2a**

limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

" Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato Membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto

**FORZE** (specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1° e 1b, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti 1 e 2, compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

3. vantaggio economico



NO

*Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).*

*Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.*

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio :

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;

Rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTOPERLE POLITICHEEUROPEE **Allegato 2a**

- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture :
- per il Proprietario : riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento ;
- per il Gestore : sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
- per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura. O
- Altro (specificare) :

**FORZE** (specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list .

## II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 ( regolamento generale di esenzione per categoria ) – di cui ai seguenti sezioni e articoli pertinenti:

REGIME	ART.	Massimale micro e piccola impresa (ESL)
(Reg. UE n. 1407/2013)	Art.3	75%
<b>De minimis</b>		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE Allegato 2a

<b>Reg. UE n. 651/2014 (Reg. GBER)</b>	<b>14</b>	<b>50%</b>
	<b>17</b>	<b>20%</b>
	<b>29</b>	<b>50%</b>
	<b>36</b>	<b>75%</b>
	<b>37</b>	<b>35%</b> par.4 lett.a) del GBER, se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;
		<b>30%</b> par. 4 lett.b) del GBER, se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione
	<b>38</b>	<b>65%</b>
	<b>40</b>	<b>75%</b>
	<b>41</b>	<b>75 %</b> par. 7. lett.a) art. 41 -del GBER , se sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b) dell'art. 41
		<b>65 %</b> par. 7. lett.b) art. 41 -del GBER se sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c) dell'art. 41
<b>47</b>	<b>70%</b>	

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione , ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore

indicare gli orientamenti di settore<sup>7</sup>

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

articolo 93

articolo 107 .2- specificare la lettera pertinente .

articolo 107 .3 - specificare la lettera pertinente. disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE **Allegato 2a**

- O Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
- O Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- O Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)

Casi di pre notifica

Supporto del distinct body	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<i>Indicare su quale sezione e/o punto/i il supporto del distinct body</i>		
Parere del distinct body	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE</i>		

**Il Dirigente Responsabile**

**Ing. Mariolga Mogavero**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale*

*ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82*

7 Gli Orientamenti le linee guida e s.m.i sono rinvenibili al seguente link: <http://ec.europa.eu/comoetition/stateaid/leqis:lalion/legislation.htm>



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 207 DEL 24-10-2022

**OGGETTO: POC 2014-2020, AVVISO PUBBLICO "GREEN & ENERGY INNOVATION. INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE" APPROVATO CON DD N. 195/2022 – MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLEGATO A APPENDICI.**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile  
d'Ufficio

RITA PISTILLI

SERVIZIO COORDINAMENTO  
PROGRAMMAZIONE  
COMUNITARIA FONDO FESR-  
FSE

IL DIRETTORE  
MARIOLGA MOGAVERO

Campobasso, 24-10-2022

---

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 successivamente integrato e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) final;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Rilancio", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

**RICHIAMATI**

- il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06. C(2018) 8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n. 2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e accompagnare e favorire la ripresa economica;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018, 4/2018, 5/2018 e 1/2020;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto "Interventi Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione" successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del 8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;
- il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del 20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n. 44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019, con il quale tra l'altro, sono state definite le coperture finanziarie "POR-POC" delle strategie urbane e delle Aree Interne Snai di cui al Por Fesr Fse Molise 2014-2020;
- la DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;
- la DGR n. 412 del 7.11.2020 di Aggiornamento delle coperture finanziarie delle Strategie Territoriali: "Strategie Aree Urbane" e "Strategie Aree Interne" a seguito della riprogrammazione del POR Molise FESR FSE 2014-2020 approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 6191;

**ACCERTATO** che con DGR n. 281 del 24.08.2022 si è provveduto ad:

1. attivare, nell'ambito del programma Operativo Complementare POC Molise 2014-2020 – Asse III Competitività del sistema produttivo, l'avviso pubblico relativo all'Azione 3.1.1- "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile";
2. approvare, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile";
3. demandare all'Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 la predisposizione, nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, dell'Avviso pubblico sulla base della scheda di cui al precedente punto;
4. autorizzare l'Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 ad apportare, in fase di redazione dell'Avviso Pubblico, le integrazioni che si rendessero necessarie in seguito ad approfondimenti istruttori, purché tali modifiche siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, come declinati nella scheda intervento approvata al precedente punto2.;
5. dare atto che la presente Azione è posta a carico del quadro finanziario dell'Asse prioritario 3, Competitività del Sistema Produttivo appostate sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del POC n. 74014 (quota Stato) e n.74015 (quota Regione) per il valore complessivo di € 4.000.000,00 con riserva di modifica/integrazione in caso di sopraggiunte necessità;

**ACCERTATO** altresì che con Determinazione del Direttore del Primo Dipartimento n. 195 del 17.10.2022 si è provveduto ad approvare l'Avviso pubblico denominato "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile" completo dei pertinenti allegati, fra i quali l'allegato A APPENDICI "Green & Energy Innovation";

**LETTA** la normativa comunitaria e nazionale in materia ed in particolare il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", come modificato ed integrato dal decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che ha disposto la modifica dell'art. 30, comma 1, lettera a); (con l'art. 10-ter, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 30, comma 1, lettera c); (con l'art. 10-ter, comma 2) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 30;

**RILEVATO** che la definizione di "Autoconsumo" riportata nell'ALLEGATO A APPENDICI all'avviso (pag. 8) non è perfettamente coerente e più limitativa della definizione di autoconsumo desunta dal succitato DL 199/2021 che all'art. 2 configura l'autoconsumatore di energia rinnovabile colui che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo;

**RITENUTO** necessario rendere coerente la definizione riportata nell'allegato A Appendici con quanto disposto dalla normativa vigente;

**ASSUNTO** che l'Avviso pubblico all'art. 10 - Modalità di accesso e presentazione delle domande di agevolazione" stabilisce che "Le candidature, pena l'irricevibilità, possono essere presentate a partire dalle ore 10,00 del giorno 09/11/2022 e non oltre le ore 10,00 del giorno 31/01/2023";

**VALUTATO** pertanto di poter modificare l'avviso in quanto:

- le modifiche intervengono prima del termine di presentazione delle istanze;
- non viene lesa la parità di trattamento dei potenziali beneficiari;

**RILEVATO** altresì che il testo dell'Appendice riporta alcuni errori materiali nel testo, che con l'occasione vengono corretti;

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni suesposte non pregiudicano l'assetto complessivo dell'Avviso in ordine al rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di coerenza al POR, per cui si valuta non necessario assoggettare lo stesso al controllo preventivo di 1° livello;

**PREDISPOSTO** quindi il testo aggiornato e modificato dell'allegato A Appendici all'Avviso Pubblico "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile" di cui alla DD n. 195/2022 e ritenuto di poterlo approvare;

**VALUTATO:**

- di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTI**

- la Delibera del Consiglio Regionale n. 39 del 10 maggio 2022 con la quale è stato approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024;
- la legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in materia di entrate e di spese, modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
- la DGR n. 163 del 01-06-2022 3/7 - la legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 legge di stabilità regionale anno 2022;
- la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 Bilancio di Previsione Pluriennale per il Triennio 2022 – 2024;
- la DGR n. 163 del 1.6.2022 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il triennio 2022/2024 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. determinazioni;

### DETERMINA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di modificare ed integrare l'allegato A Appendici all'Avviso Pubblico "Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile" approvato con DD n. 195/2022;
2. di approvare il testo aggiornato dell'allegato A Appendici che annulla e sostituisce integralmente quello già approvato con DD n. 195/2022;
3. di trasmettere il presente provvedimento Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di Aiuti;
4. di assicurare la massima divulgazione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto, nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull'albo pretorio, sul BURM e sul sito regionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it> dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
6. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
7. di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO  
MARIOLGA MOGAVERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



## REGIONE MOLISE Bando PMI

*"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"*

### PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### ALLEGATO A

#### APPENDICI

### *"Green & Energy Innovation"*

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**



**APPENDICI AL BANDO****Sommario**

<b>APPENDICI AL BANDO</b> .....	2
<b>APPENDICE N.1</b> .....	3
<b><i>Quadro normativo generale</i></b> .....	3
<b>APPENDICE N.2</b> .....	7
<b><i>Definizioni</i></b> .....	7
<b>APPENDICE N.3</b> .....	14
<b>Ambiti della strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'Innovazione della Regione Molise</b> .....	14
<b>APPENDICE N.4</b> .....	16
<b>Normativa sugli Aiuti De Minimis e GBER: Settori ammissibili</b> .....	16
<b>APPENDICE N.5</b> .....	23
<b>Normativa sugli Aiuti GBER: a finalità Regionale art.14, alle PMI art.17 e art. 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione</b> .....	23
<b>APPENDICE N.6</b> .....	29
<b>Normativa sugli Aiuti GBER: Aiuti per la Tutela dell'Ambiente, artt. 36, 37, 38, 40, 41, 47</b> .....	29
<b>APPENDICE N.7</b> .....	37
<b>Linee guida Aiuti per la Tutela dell'Ambiente in esenzione</b> .....	37
<b>APPENDICE N. 8</b> .....	43
<b>Informativa Privacy</b> .....	43

## APPENDICE N.1

### Quadro normativo generale

Il presente avviso si inquadra nel seguente ambito normativo.

#### Normativa comunitaria

1. **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
3. **Regolamento (UE) n. 821/2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
4. **Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR** in materia di [trattamento dei dati personali](#) e di [privacy](#);
5. **Regolamento UE (Euratom) n. 2018/1046** che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
6. **Decisione di esecuzione della CE n.C(2015) 4999 final del 14/07/2015** di approvazione del programma operativo "POR Molise FESR FSE" versione 1.1 come modificato con Decisioni C(2018) 3705 final del 20.6.2018 e C(2018) 8984 final del 19.12.2018 e sottoposto, da ultimo, a revisione mediante Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.1/2019, a seguito della quale è in corso la procedura di approvazione da parte della Commissione Europea;

#### Regolamenti e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

7. **Regolamento (UE) n.1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
8. **Regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento GBER")** della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
9. **Regolamento (UE) n.2017/1084** della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento GBER per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
10. **Comunicazione della Commissione Europea** Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 29 aprile 2021, (2021/C 153/01);



11. **Decisione della Commissione Europea** di approvazione della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027, C(2021) 8655 final del 2 Dicembre 2021,
12. **Regolamenti e normativa nazionale e comunitarie in materia di ambiente e investimenti sostenibili;**
13. **COM(2019) 640 final Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo**, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle *Regioni - Il Green Deal europeo*;
14. **Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020** (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
15. **Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021** relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; - Il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e in particolare l'Allegato V, punto B);
16. **Comunicazione della Commissione C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021** relativa a "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (orientamenti tecnici DNSH);
17. **Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021** relativa a Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (circolare MEF 32/2021).

#### Normativa nazionale.

18. **Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000** "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
19. **Decreto del Presidente della Repubblica n.22/2018** di definizione dei criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato sulla GURI n. 71 del 26/03/2018;
  - a) **Decreto Legislativo n. 82/2005** recante "Codice dell'amministrazione digitale";
20. **Decreto Legislativo n.159/2011**, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;"
21. **Decreto Legislativo n.101/2018** (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati");
22. **Decreto Legislativo n. 152/2016 e s.m.i** Norme in materia ambientale;
23. **Decreto Legge n. 87/2018** "Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese" convertito con modificazioni con Legge del 9 agosto 2018 n. 96";
24. **D.Lgs. 199/2021** Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214);
25. **Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005** adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

26. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Maggio 2007** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n.160), "Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
27. **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, n. 57/2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
28. **Provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 4 dicembre 2014** (Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalita');;
29. **Delibera dell'AGCM del 15 maggio 2018 n. 27165** – Regolamento attuativo in materia di rating di legalita';
30. **Legge n. 241/1990** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
31. **Legge n. 147/2013** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)";
32. **Legge n. 81/2017** "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
33. **Accordo di Partenariato 2014-2020** per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
34. **Delibera CIPE 10/2015** "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio";
35. **Delibera CIPE n.44 del 24/07/2019** di approvazione del POC della Regione Molise;
36. **Delibera CIPE n. 78 del 22 dicembre 2021** . Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.

#### Normativa e atti regionali

37. **Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020**, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n. 2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e accompagnare e favorire la ripresa economica;
38. **Criteri di selezione delle operazioni** riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018, 4/2018, 5/2018 e 1/2020;
39. **Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020**, di cui

alla DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;\_ la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto "Interventi Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione" successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del 8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;

40. **Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020** che adottato con DGR n 168 del 20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n. 44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
41. **DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020** Presa d'atto della decisione di esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;

## APPENDICE N.2

### Definizioni

**Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni**

#### Impresa, Impresa Unica e MPMI

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I del Reg. GBER si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata) e compresi i titolari di partita IVA («Liberi Professionisti»). Possono essere tali anche enti pubblici o altre persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di Imprese, come definito all'art. 2 del De Minimis al fine del rispetto dei massimali, tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
- b) un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
- c) un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch'esse ricomprese nell'Impresa Unica.

«**MPMI**»: (Micro, Piccola e Media Impresa) l'Impresa, compresi i Liberi Professionisti, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del GBER (Definizione di PMI) ed in particolare i parametri previsti per le «Medie Imprese» di seguito riportati. Tra le MPMI sono «Medie Imprese» quelle che non rispettano anche i minori parametri specifici che definiscono le «Piccole Imprese» e sono «Micro Imprese» le Piccole Imprese che soddisfano anche i minori parametri specifici che le definiscono tali.

Dimensione/parametri	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
Micro Impresa	< 10	≤ € 2 Mln	≤ € 2 Mln
Piccola Impresa	<50	≤ € 10 Mln	≤ € 10 Mln
Media Impresa	<250	≤ € 50 Mln	≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 del **GBER** e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

- a) gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'Ultimo Bilancio;
- b) è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- c) se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- d) per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito, sono Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito, sono Imprese Associate (e delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro Imprese Collegate);

- e) un'impresa non è una MPMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al GBER per le Imprese Associate.

### **A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni.**

«**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al GBER e all'art. 2 (2) del De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di Impresa Unica ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al GBER e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al GBER.

«**Libero Professionista**» o «**Titolare di Partita IVA**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.

«**comunita' energetica rinnovabile**»: con finalità di autoconsumo è un soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del D.Lgs 199/2021.

### **Definizioni in materia ambientale inclusa l'energia.**

«**sostenibilità energetica**»: ai fini del presente avviso si intendono gli investimenti che hanno come finalità il risparmio energetico e la riduzione dei consumi energetici da fonte rinnovabile ricadenti nelle linee di intervento A-B

«**sostenibilità ambientale**»: ai fini del presente avviso si intendono tutti gli investimenti che non rientrano nella sostenibilità energetica e che hanno come finalità la tutela dell'ambiente tra cui riciclo dei rifiuti, tutela delle acque, per il risparmio, il riciclo dell'acqua o il riutilizzo delle Acque Reflue Industriali ecc... ricadenti nelle linee di intervento C-D.

«**Autoconsumo**»: il consumo di energia prodotta dall'autoconsumatore/ri di energia rinnovabile secondo la definizione data dal D.Lgs n.199/2021 (lett n) e o) dell'art. art. 2).

«**Cogenerazione**» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica (art. 2 p. 108 del GBER).

«**Diagnosi Energetica**»: l'analisi condotta secondo i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4, eseguita e sottoscritta da professionisti abilitati ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/ 27/UE sull'efficienza energetica102/2014).

«**Efficienza Energetica**»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;(art. 2 p. 103 del GBER).

«**Norma dell'Unione**»: una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devonoraggiungere in termini di tutela ambientale; o l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, «BAT») e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT (art. 2 p. 129 del GBER)

«**Portale Mosem della Regione Molise**»: il portale previsto dalle per presentare la domanda e richiedere le agevolazioni Al portale Mosem regionale si accede selezionando il sito internet <https://mosem.regione.molise.it/mosem>.

«**Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili**»: la produzione di energia tramite impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi. Per Fonti Rinnovabili si intendono le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.

«**Teleriscaldamento e Teleraffreddamento Efficienti sotto il Profilo Energetico**»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente (art. 2 p. 124 del GBER).

#### **Altre definizioni**

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ivi compresi, ai sensi dell'art. 2 (13) del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, gli Aiuti a titolo «De Minimis» di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L352/1 del 24.12.2013).

«**avvio del progetto**»: Per avvio del progetto di investimento, si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. Qualora la natura dei beni o servizi acquistati, ovvero le modalità di acquisto dei servizi stessi, non prevedano l'esistenza di contratti in forma scritta, preventivi controfirmati per accettazione, versamento di acconti o, in generale, documentazione giuridicamente vincolante precedente l'emissione della fattura di acquisto, sarà considerata, ai fini della valutazione dell'avvio del progetto, la data della prima fattura di acquisto dei beni relativi al progetto.

«**Avviso**»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti stabilendo, tra l'altro, le caratteristiche dei Progetti sovvenzionabili e dei Costi Ammissibili, la forma e la misura dell'Aiuto, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari e i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell'Aiuto.

«**attivi materiali**»: ai sensi dell'art. 2 par. 29) del GBER attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

«**attivi immateriali**»: ai sensi dell'art. 2 par 30) del GBER attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

«**Disciplinare di concessione del finanziamento**»: l'Atto che regola i rapporti fra Regione Molise e il Beneficiario in linea con quanto previsto con l'art 125 comma 3 lettera c) del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 , redatto in conformità con lo schema riportato in Appendice 6.

«**Beneficiario**»: il soggetto giuridico a cui è concesso l'Aiuto e il contributo POR previsto dall'Avviso, ai sensi dell'art. 2 (10) del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.

«**Bilanci**»: per i soggetti privati si intendono i bilanci depositati al Registro delle Imprese Italiano ai sensi dell'art. 2435 del c.c. o, per i soggetti privati non tenuti a tale deposito, le dichiarazioni dei redditi presentate alle autorità fiscali. Per i soggetti pubblici si intendono i rendiconti approvati ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica loro applicabile. Per «Ultimo Bilancio» si intende l'ultimo bilancio, a seconda dei casi, depositato, presentato o approvato.

«**Commissione di Valutazione**»: l'organismo collegiale deputato ad effettuare le valutazioni delle richieste presentate a valere sull'Avviso.

«**CUP**»: Il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico, inclusi gli incentivi a favore di attività produttive, introdotto con l'art. 11 della legge n.3/2003.

«**De Minimis**»: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di equivalente sovvenzione lorda, non può superare 200.000,00 Euro nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale soglia è ridotta a 100.000,00 euro).

«**Destinatario**»: le fattispecie di soggetti giuridici a cui è concedibile l'Aiuto previsto dall'Avviso.

«**Dichiarazioni**»: documenti da allegare alla Domanda, da redigersi in conformità ai modelli appropriati riportato nell'allegato all'Avviso e seguendo le indicazioni ivi riportate, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentate del Richiedente indicato.

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («GDPR») e il D. Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: l'art 115, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 , il Decreto Legislativo n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), dall'art. 1 comma 125 quinquies della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), dall'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 e, nel caso di Aiuto superiore a 500.000 Euro, dall'art. 9 (1) (c) del GBER con riferimento alle informazioni ivi indicate nell'allegato

«**Domanda**»: istanza di richiesta dell'Aiuto, da redigersi in conformità al modello riportato nell'Allegato all'Avviso e seguendo le indicazioni ivi riportate, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentate del Richiedente, e presentare con le modalità indicate nell'Avviso e seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato all'Avviso. L'invio della Domanda con le modalità indicate nell'Avviso costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo.

«**Fatturato**»: il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni indicato, ai sensi dell'art. 2425 c.c. lettera A) 1), nel conto economico dell'Ultimo Bilancio di esercizio depositato, o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle entrate.

«**Fideiussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data ultima prevista dall'Avviso per la conclusione e la rendicontazione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa

validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).

«**Impresa in difficoltà**»: ai sensi dell'art. 2 par. 18) del Reg GBER, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

«**Innovazione di Prodotto**»: l'introduzione di un bene o di un servizio nuovo o fortemente perfezionato rispetto alle proprie caratteristiche o all'uso previsto; sono inclusi i miglioramenti significativi nell'ambito di caratteristiche tecniche, componenti e materiali, software incorporati, facilità di utilizzo ed altre caratteristiche funzionali.

«**Innovazione di Processo**»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata.

«**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2 (36) del Regolamento (UE) N. 1303/2013, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

«**intensità di aiuto**»: ai sensi dell'art. 2 par 26) del GBER importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

«**Investimenti Immateriali**» o «**Investimenti in Attivi Immateriali**»: investimenti ammortizzabili



diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale (cfr. art. 2, comma 30 del GBER).

«**Investimenti Materiali**» o «**Investimenti in Attivi Materiali**»: investimenti ammortizzabili consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature (cfr. art. 2, comma 29 del GBER).

«**Investimento Iniziale**»: ai sensi dell'art. 2, comma 49 del GBER si intende per tale:

- a) l'Investimento in Attivi Materiali e Immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente (Investimento per la Diversificazione) o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (Investimento per un Cambiamento Fondamentale);
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'Impresa.

«**Investimento per la Diversificazione di uno stabilimento esistente**» o «**Investimento per la Diversificazione**»: ai sensi dell'art. 14, comma 7 del GBER e quindi applicabile solo in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale per gli investimenti, questi devono presentare Spese Ammissibili pari almeno a tre volte il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'Avvio dei Lavori.

«**Investimento per un Cambiamento Fondamentale del processo di produzione**» o «**Investimento per un Cambiamento Fondamentale**»: ai sensi dell'art. 14, comma 7 del GBER e quindi applicabile solo in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale per gli investimenti, questi devono presentare Spese Ammissibili superiori all'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

«**Legale Rappresentante**»: si intende:

- nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di Liberi Professionisti, il Libero Professionista stesso.

«**Patrimonio Netto**»: si intende quello indicato, ai sensi dell'art. 2424 c.c. lettera A) del passivo dello stato patrimoniale dell'Ultimo Bilancio di esercizio depositato. Per i soggetti non tenuti al deposito del Bilancio al Registro delle Imprese Italiano, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In questo ultimo caso il Patrimonio Netto si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello richiedente o allegato quale parte integrante del modello unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. La data di invio della PEC è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**Progetto**»: gli interventi da realizzare con il sostegno del contributo POC di cui al presente Avviso.

«**progetto concluso**»: è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati dai beneficiari. I costi inerenti alle perizie tecniche giurate possono essere sostenuti entro i termini di presentazione del rendiconto (30 giorni dalla data di conclusione del progetto) conformemente all'articolo 18610, paragrafo 3, del Reg. finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018.

«**Registro delle Imprese**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («Registro delle Imprese Italiano») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede l' Aiuto previsto dall' Avviso.

«**Sede Operativa**»: o unità Locale si intende una unità locale nella quale si realizza l' attività prevista dal Progetto sovvenzionato e dove sono ubicate, salvo che per documentabili esigenze tecniche, le strumentazioni, le attrezzature e gli altri beni fisici o, ove localizzabili, immateriali, oggetto del contributo. Il Beneficiario deve possedere idoneo Titolo di Disponibilità della o delle unità immobiliari adibite a Sede Operativa e queste devono risultare munite delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Progetto. Tale Sede Operativa deve risultare al Registro delle Imprese Italiano ovvero, per i Liberi Professionisti, risultare dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all' Agenzia delle Entrate (modello AA9).

«**Spese Ammesse**»: l' importo, articolato nelle «Voci di Spesa» di cui all' articolo 7 dell' avviso per ciascuna Linea di Intervento di cui all' articolo 6 comma 3m dell' Avviso, ritenute Spese Ammissibili in sede di concessione dell' Aiuto allo specifico Progetto e da rendicontare interamente.

«**Spese Ammissibili**»: le fattispecie di spese potenzialmente ammissibili agli Aiuti previsti dall' Avviso.

«**Spese Effettivamente Sostenute**»: le Spese Ammesse relative allo specifico Progetto e quindi effettivamente pagate dal Beneficiario e rendicontate, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale e delle previsioni dell' Avviso

«**Tecnico Abilitato**»: ingegnere o architetto iscritto al proprio ordine professionale, geometra o perito industriale iscritto al proprio collegio professionale (D.M. 19 febbraio 2007), dottore agronomo, dottore forestale e perito agrario iscritto al proprio collegio professionale (Circolare 31 maggio 2007).

«**Titolo di Disponibilità**»: qualsiasi titolo, che ai fini del presente avviso, deve avere una durata residua minima di **5 anni** dalla data del pagamento finale al beneficiario di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all' articolo 1351 del c.c. con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall' Avviso, il possesso del Titolo di Disponibilità, il relativo atto o contratto, deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall' art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull' imposta di registro.

## APPENDICE N.3

### Ambiti della strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione della Regione Molise

#### Industrie culturali, turistiche e creative

- ✓ Sistemi per la protezione dell'ambiente e del paesaggio;
- ✓ Sistemi per la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale;
- ✓ Sistemi per la valorizzazione delle funzioni di ideazione e di progettazione delle competenze immateriali nelle attività a forte contenuto creativo.

#### Innovazione nel sistema ICT

- ✓ E-government, open-data e semplificazione
- ✓ Ricerca, economia della conoscenza ed ICT per le imprese
- ✓ Sanità elettronica
- ✓ Scuola digitale ed inclusione sociale
- ✓ Soluzioni tecnologiche innovative rivolte a settori tradizionali (es. agroalimentare)

#### Scienze della vita

- ✓ Ambient Assisted Living
- ✓ E-health
- ✓ Telemedicina

#### Sistema Agroalimentare

- ✓ Processi per garantire la sicurezza alimentare (tracciabilità, certificazione di filiera etc.)
- ✓ Produzione di alimenti funzionali, nutrizionali e salutistici, nel rispetto della biologia del terreno e dei suoi frutti
- ✓ Sviluppo di tecnologie e biotecnologie industriali applicate all'industria alimentare

#### Tecnologie a supporto della transizione<sup>1</sup>


- ✓ De carbonizzazione;
- ✓ Modernizzazione delle industrie pesanti;
- ✓ Mobilità a zero emissioni; produzione e diffusione di combustibili alternativi.

L'introduzione del nuovo ambito delle Tecnologie e supporto della transizione persegue l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dall'emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema produttivo regionale.

Di seguito si riporta la sintesi grafica del modello di sviluppo, proposta nella S3 del 2014, rappresentata nella sua versione aggiornata, con l'aggiunta del pilastro verticale relativo alle "Tecnologie a supporto della transizione (ecologica e digitale)" introdotte nell'aggiornamento della S3 Molise approvato con DGR n. 110 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto Programmazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027 – Condizione abilitante 1.1 "Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale". approvazione documento "Le strategie di r&i per la Specializzazione Intelligente – Regione Molise":

<sup>1</sup> Driver introdotto nell'aggiornamento della S3 Molise per il periodo di programmazione 2021-2027.

Figura n. 1 “Ambiti prioritari di intervento della S3 Molise”



La documentazione relativa alla Strategia Regionale per la Specializzazione intelligente è consultabile al seguente link <http://www.innovamolise.it/home/ris3-molise/smart-specialisation-strategy>

## APPENDICE N.4

### Normativa sugli Aiuti De Minimis e GBER: Settori ammissibili

La normativa sotto riportata è consultabile ai seguenti Link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1407-20200727>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A02014R0651-20170710>

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel documento originale.

**B** **REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013**  
**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»**  
 (Testo rilevante ai fini del SEE)  
 (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
▶ <b>M1</b>	Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020	L 215	3	7.7.2020

**▼B**

**REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA**  
**COMMISSIONE**  
**del 18 dicembre 2013**  
**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del**  
**trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti**  
**«de minimis»**  
 (Testo rilevante ai fini del SEE)

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
  - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio<sup>(1)</sup>;
  - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

## *Articolo 2* **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «*prodotti agricoli*»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «*trasformazione di un prodotto agricolo*»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «*commercializzazione di un prodotto agricolo*»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel documento originale.

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg. GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

**B**      **REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014  
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli  
107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
▶ <b><u>M1</u></b>	Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017	L 156	1	20.6.2017
▶ <b><u>M2</u></b>	Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020	L 215	3	7.7.2020
▶ <b><u>M3</u></b>	Regolamento (UE) 2021/452 della Commissione del 15 marzo 2021	L 89	1	16.3.2021
▶ <b><u>M4</u></b>	Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021	L 270	39	29.7.2021

Rettificato da:

- ▶ **C1**      Rettifica, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 67 (651/2014)
- ▶ **C2**      Rettifica, GU L 26 del 31.1.2018, pag. 53 (2017/1084)

**▼B**

**REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE  
del 17 giugno 2014  
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*OMISSIS*.....

**▼B**

CAPO I

**DISPOSIZIONI COMUNI**

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;

▼ M1

- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- l) aiuti per le infrastrutture locali;

▼ M4

- m) aiuti a favore degli aeroporti regionali;
- n) aiuti a favore dei porti;
- o) aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e
- p) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.

▼ B

2. Il presente regolamento non si applica:

▼ M4

- a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del suddetto capo, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 150 milioni di EUR, sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione.

Qualora la Commissione abbia già prorogato l'applicazione del

---

(1) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).



presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale;

#### ▼ B

- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

#### ▼ M1

- 3. Il presente regolamento non si applica:

#### ▼ M4

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità

#### ▼ M4

dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>;

- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;

#### ▼ M1

- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>
- e) alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13.

#### ▼ B

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

#### ▼ M4

- 4. Il presente regolamento non si applica:
  - a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 *ter* della sezione 2 *bis*, e alla sezione 16 del capo III;
  - b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
  - c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 *ter*, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 *septies* e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono

---

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

▼ B

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione insostenibile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
- a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
  - b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
  - c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

**APPENDICE N.5**  
**Normativa sugli Aiuti GBER: a finalità Regionale art.14, alle PMI art.17 e art. 29**  
**Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione**

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg. GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

CAPO III

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI**

*SEZIONE 1*

*Aiuti a finalità regionale*

Sottosezione A

**Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al  
funzionamento**

omissis.....

▼ B

*Articolo 14*

**Aiuti a finalità regionale agli investimenti**

1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.

▼ B

3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o

c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

► **MI** Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. ◀ La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

#### ▼ **B**

7. ► **MI** Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. ◀ Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero

di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;

b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e

▼ M4

c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI, a meno che il posto di lavoro sia perso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.

▼ B

10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e

▼ B

b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e

c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.

11. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.

12. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.

13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un'intensità massima superiore al 75 % e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

▼ M4

15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 o del regolamento (UE) 2021/1059, l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.

## ▼ M1

16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. ► M2 Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 61 *bis*, del presente regolamento.

## ▼ M1

17. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli interventi di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

SEZIONE 2  
**Aiuti alle PMI**

*Articolo 17*  
**Aiuti agli investimenti a favore delle PMI**

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:

a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivo trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

▼ **B**

- b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

6. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

#### SEZIONE 4

##### **Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**

Omissis.....

##### *Articolo 29*

##### **Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione**

1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,



paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale;

b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le PMI.

**APPENDICE N.6**  
**Normativa sugli Aiuti GBER: Aiuti per la Tutela dell'Ambiente, artt. 36, 37, 38, 40, 41, 47**

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg. GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

▼**B**

SEZIONE 7

*Aiuti per la tutela dell'ambiente*

*Articolo 36*

**Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme**

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:
  - a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
  - b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.
3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.
4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:
  - a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;
  - b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

**▼B**

- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

**▼B**

*Articolo 37*

**Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione**

1. Gli aiuti che incoraggiano le imprese a rispettare nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

**▼B**

- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corri-

sponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

4. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;
- b) il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 5 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### *Articolo 38*

#### Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

#### ▼ M4

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) se l'investimento riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui ai punti i), ii) o iii) occupano meno del 35 % della superficie interna, i costi ammissibili sono rappresentati dai costi totali dell'investimento necessario per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica, a condizione che i miglioramenti a livello di efficienza energetica permettano una riduzione di almeno il 20 % della domanda energetica primaria, in caso di ristrutturazione, e risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti degli edifici

a energia quasi zero nelle misure nazionali che attuano la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, così come definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE;

- c) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

3 bis. Per gli edifici di cui al paragrafo 3, lettera b), l'investimento destinato a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio può essere combinato con investimenti in uno o più dei seguenti elementi:

- a) impianti di energia rinnovabile integrati in loco che producono energia elettrica e/o termica;
- b) apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile in loco;
- c) apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell'edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell'edificio;
- d) investimenti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Nel caso di eventuali interventi combinati di cui alle lettere da a) a d) del primo comma, i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo d'investimento nelle varie attrezzature.

#### ▼ **M4**

L'aiuto può essere concesso ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi commissiona i lavori di efficienza energetica.

#### ▼ **B**

4. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### ▼ **M4**

7. Gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici possono riguardare anche la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

- a) il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring, forfeiting);
- b) l'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente paragrafo per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR;
- c) il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;
- d) il sostegno è erogato per i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE;
- e) i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al paragrafo 3, lettera b).

#### *Articolo 40*

### **Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento**

1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificarli ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.
3. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE <sup>(1)</sup> Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

#### **▼ B**

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
5. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per

---

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### *Articolo 41*

### **Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili**

1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.

3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

4. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo.

5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

#### **▼B**

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento

mento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

7. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);
- b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.

#### *Articolo 47*

### **Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti**

1. Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese.

3. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo.

4. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.

5. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi.

6. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte».



7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.

8. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.

**APPENDICE N.7****Linee guida Aiuti per la Tutela dell'Ambiente in esenzione**

Alle tipologie di Intervento individuate nell'articolo 6 dell'Avviso, sono attivabili i regimi di aiuto ai sensi del GBER fra quelli presenti nella sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente" (oggetto di approfondimento nel seguito) e, le altre categorie di Aiuti del GBER previste dall'Avviso ad esse combinabili. Nella seguente tabella sono riportati per completezza di informazione, i regimi di Aiuto del GBER attivabili nel rispetto delle modalità di utilizzo in forma singola o combinata, ai sensi all'art.4 comma 2 dell'avviso ed associati alle Linee di intervento individuate dall'art.6 dell'avviso,

LINEE DI INTERVENTO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO	GBER
Linea A	Efficienza Energetica	Art.38,40
Linea B	Energia Rinnovabile	Art.41
Linea C	Economia Circolare	Art.47
Linea D	Innalzamento della Tutela Ambientale	Art.36 o 37

La maggior parte degli "Aiuti per la tutela dell'ambiente" prevede che le Spese Ammissibili, a cui applicare l'intensità di Aiuto prevista, sono l'intero Investimento (acquisto di beni ammortizzabili) solo nel caso in cui questo è "distinto", come di seguito meglio precisato ed esemplificato per le singole categorie di Aiuto, mentre nella maggior parte dei casi le Spese Ammissibili sono solo quelle "supplementari" rispetto ad un Investimento avente le medesime caratteristiche tecniche (capacità produttiva, etc.), ma meno rispettoso dell'ambiente.

In quest'ultimo caso ai costi dell'Investimento "non supplementari" si possono applicare le intensità di Aiuto previste per la tipologia **E -Innovazione PMI** di cui agli artt.14, 17 e 29 del GBER o applicare il **De Minimis** previsto dall'Avviso, fermo restando di adottare i criteri di utilizzo e il rispetto dei massimali previsti dai rispettivi Regimi di aiuto come indicato all'art. 4 dell'avviso.

La relazione che quantifica l'**Impatto Ambientale** per i progetti di investimento rientranti nelle Linee di Intervento C e D, redatta da un professionista abilitato o auditor ambientale (qualora obbligatorio), in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento Europeo EMAS o, la **Diagnosi Energetica** per i progetti che prevedono Investimenti rientranti nelle Linee di Intervento A o B, devono specificare i motivi per cui si applica o non si applica il metodo dei "costi supplementari" oppure indicare le caratteristiche tecniche di un Investimento rispettoso delle Norme dell'Unione (inclusi quelli previsti dalle BAT), ma meno rispettoso dell'ambiente. In quest'ultimo caso andrà fornito anche il preventivo relativo a tale Investimento meno rispettoso dell'ambiente che raffrontato a quello che si intende agevolare determina i "costi supplementari".

#### [Aiuti per l'innalzamento del livello di tutela ambientale Art.36, Art.37](#)

Rientrano in questa categoria gli Aiuti disciplinati dagli articoli 36 e 37 del GBER, che si riferiscono, rispettivamente, agli Investimenti finalizzati a superare il livello di tutela ambientale stabilito da Norme dell'Unione o in assenza di vincoli unionali e ad anticipare gli obblighi derivanti da norme europee di futura applicazione. Non sono ritenute Norme dell'Unione le norme e gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri, ma non per le singole imprese.

L'art. 36 del GBER dichiara compatibili Aiuti agli Investimenti che consentano di andare oltre gli obblighi stabiliti dalle norme dell'Unione europea o di perseguire un livello più elevato di tutela ambientale, in assenza di norme europee vincolanti, anche qualora esistano norme nazionali obbligatorie più rigorose.

L'art. 37 del GBER dichiara compatibili aiuti agli Investimenti che anticipino obblighi stabiliti da norme europee non ancora in vigore, a condizione che tali Investimenti siano stati ultimati almeno un anno prima dell'entrata in vigore delle norme. Un Investimento si considera ultimato quando le misure in funzione delle quali è stato realizzato sono state messe in atto e sono in grado di produrre un risultato.

#### Individuazione delle **Spese Ammissibili**

Sono ammissibili i costi di Investimento supplementari necessari per andare oltre le Norme

dell'Unione o, in mancanza di queste, per innalzare il livello di tutela dell'ambiente. Tali costi sono quantificati con riferimento all'intero Investimento supplementare, se distinguibile, o come maggior costo rispetto ad un Investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verrebbe realizzato in mancanza dell'Aiuto. Il confronto deve essere effettuato con un progetto tecnologicamente comparabile da cui consegue un livello inferiore di protezione ambientale, pur consentendo all'Impresa di soddisfare le Norme dell'Unione applicabili.

### Intensità dell'Aiuto

L'intensità dell'Aiuto base ai sensi dell'art. 36 è il 40% delle Spese Ammissibili a cui si applicano:

- una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese);
- una ulteriore maggiorazione del 15% se l'Investimento è ubicato in una Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

L'intensità dell'Aiuto base è fissata dall'art. 37 per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese) nel 20% delle Spese Ammissibili, se l'Investimento è ultimato più di tre anni prima dell'entrata in vigore della nuova norma e nel 15% delle Spese Ammissibili, se l'Investimento è ultimato fra uno e tre anni prima. A tale intensità di Aiuto base si applicano:

- una maggiorazione del 15% per le Piccole Imprese se l'Investimento è ubicato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

### Aiuti per l'efficiamento energetico Art.38

Per Efficienza energetica si intende "la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico" (definizione 102, art. 2 del GBER).

L'art. 38 del GBER dichiara compatibili gli aiuti per gli Investimenti che effettuano le Imprese per conseguire un livello più elevato di Efficienza Energetica, purché direttamente connessi a tale obiettivo. Sono esclusi Aiuti finalizzati a conformarsi a norme dell'Unione europea già adottate, anche se non ancora in vigore (a cui si applica eventualmente l'art. 37 del GBER).

Individuazione delle Spese Ammissibili.

Le **Spese Ammissibili** corrispondono ai costi degli Investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di Efficienza Energetica e sono determinati come segue (si riporta il testo integrale della norma)

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile".

La "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"<sup>1</sup> e, in particolare, la nota 48 chiarisce che l'Investimento di riferimento deve essere "un investimento tecnicamente comparabile", nel senso di "un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per il raggiungimento dell'obiettivo)".

Se il progetto di Efficienza Energetica è rivolto esclusivamente ad aumentare l'Efficienza Energetica e in assenza di Aiuti non sarebbe stato necessario realizzare alcun Investimento da parte del Beneficiario (nel senso che non ci sarebbe stato alcun obbligo in tal senso, né alcuna necessità ai fini del processo produttivo) è possibile considerare i costi totali di Investimento come Spesa Ammissibile.

Da una attenta lettura delle posizioni assunte dai competenti uffici della Commissione Europea

---

<sup>1</sup> Vedasi anche la recente Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2022/C 80/01)

rientra in questo caso la sostituzione di impianti e macchinari (con le medesime caratteristiche tecniche, ancora rispettosi delle Norme dell'Unione, ma meno efficienti sotto il profilo energetico) che non devono essere sostituiti perché prossimi al termine del loro ciclo di vita, e che questa prossimità possa essere definita tale per quegli impianti o macchinari che non risultano ammortizzati a fine 2019 in misura pari o superiore al 70% utilizzando le aliquote di ammortamento ordinarie previste dalla normativa fiscale.

### Intensità dell'aiuto

Possono essere concessi Aiuti per progetti di Efficienza Energetica solo se il beneficiario è già conforme a tutte le Norme dell'Unione a lui applicabili (ivi incluse le norme adottate ma non ancora in vigore). L'intensità dell'Aiuto non supera il 30% dei costi Ammissibili, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15 % se l'Investimento è ubicato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

### Esempi di Investimento distinto

Es. n. 1. Installazione di impianti che consentano di ridurre il consumo di carburante in impianti di generazione di energia e calore (comprese unità di cogenerazione), purché la misura determini una riduzione di consumo di energia in linea con la definizione di Efficienza Energetica sopra riportata; e ciò indipendentemente dalla natura dell'attività del Beneficiario.

Es. n. 2. Sistemi di gestione della flotta di veicoli o di piani di mobilità di un'impresa, a condizione che questi portino ad un ridotto consumo energetico in linea con la definizione di Efficienza Energetica. In coerenza con tale definizione, sono in principio ammissibili anche le misure volte al risparmio di carburante nella generazione di elettricità e calore (ivi incluse le unità di cogenerazione) a condizione, appunto, che portino ad un ridotto consumo energetico.

Es. n. 3. Ristrutturazione di immobili industriali. La direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici impone un obbligo di adeguamento in caso di "ristrutturazioni importanti". La ristrutturazione importante non è tuttavia imposta dalla direttiva, né sono fissati termini entro i quali procedere all'adeguamento: essa è dunque a discrezione del proprietario. In considerazione di ciò (libera scelta del proprietario) l'intero costo degli Investimenti necessari a raggiungere un livello più elevato di prestazioni energetiche dovrebbe essere considerato costo ammissibile in quanto investimento distinto che non sarebbe stato realizzato senza l'Aiuto.

Es. n. 4. Sostituzione di una caldaia meno efficiente con una più efficiente: caso in cui il cui valore risulta ammortizzato per meno del 70% nell'Ultimo Bilancio (applicando le aliquote di ammortamento ordinarie) con uno nuovo. Il costo ammissibile coincide con il costo della nuova caldaia più efficiente in quanto non si sarebbero tenuti alla sostituzione. L'intero investimento non sarebbe dunque realizzato senza l'aiuto.

Es. n. 5. Coibentazione di un edificio. Può essere considerato costo ammissibile l'intero costo se l'edificio potrebbe essere ancora utilizzato senza l'intervento di efficientamento energetico.

### Esempi utili alla definizione dello scenario controfattuale (investimento analogo)

**N. B.** È opportuno precisare che non è in linea con gli scopi della disposizione normativa coprire i costi che l'impresa avrebbe dovuto comunque sostenere.

Es. n. 6. Sostituzione di una caldaia a fine vita: caso in cui il cui valore risulta ammortizzato per il 70% o più a fine 2019 (applicando le aliquote di ammortamento ordinarie) con uno nuovo. Il confronto per l'analisi controfattuale è dato dal costo di una caldaia a norma, ma meno efficiente sotto il profilo energetico rispetto a quella che verrà installata (non ci sarebbe alternativa alla sostituzione e si potrebbe optare per l'investimento meno costoso). Costo ammissibile: la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti.

Es. n. 7. Acquisto di un macchinario più efficiente sotto il profilo energetico rispetto ad un macchinario attualmente utilizzato in locazione. Il costo è determinato come differenza fra quello del macchinario più performante ed un macchinario standard con la stessa capacità, dimensione

(sotto il profilo della sua capacità produttiva) e durata, anche se l'impresa avrebbe potuto continuare a prendere in locazione il macchinario. Costo ammissibile: la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti.

#### **Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento Art.40**

L'art. 40 del GBER dichiara compatibili **Aiuti** per Investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento. Gli Aiuti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente se la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

#### **Individuazione delle Spese Ammissibili.**

Le Spese Ammissibili corrispondono ai costi supplementari di Investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

#### **Intensità dell'Aiuto**

L'intensità di Aiuto non supera il 45% dei costi Ammissibili, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15 % se l'investimento è effettuato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

#### **Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili Art.41**

Per "energia da fonti rinnovabili" si intende "energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi" (definizione 109, art. 2 del GBER).

L'art. 41 del GBER dichiara compatibili Aiuti per Investimenti – che possono essere realizzati anche da imprese la cui attività principale non consiste nella produzione di elettricità o di calore – in nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di scarico, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas), a condizione che la concessione e l'erogazione dell'Aiuto avvengano prima dell'entrata in attività dell'impianto e siano indipendenti dalla quantità di energia prodotta.

#### **Individuazione delle Spese Ammissibili.**

Le **Spese Ammissibili** corrispondono agli interi costi riferibili alla produzione di energia da fonti rinnovabili, se questi sono individuabili come Investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento. Diversamente, le Spese Ammissibili corrispondono ai costi supplementari di Investimento necessari per la produzione di energia. Nel caso di impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un Investimento comparabile meno rispettoso dell'ambiente, le Spese Ammissibili sono gli interi costi dell'Investimento.

#### **Intensità dell'Aiuto**

- L'intensità dell'Aiuto non supera il 45% dei costi Ammissibili se questi sono calcolati in base al par. 6, lett. a) e b) dell'art. 41 del GBER e il 30% se i costi sono calcolati in base al par. 6, lett. c) dell'art. 41 del GBER nel caso di impianti di piccola dimensione per i quali viene considerato l'intero Investimento, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15 % se l'investimento è effettuato in Zone Assistite

che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

### Esempi

In caso di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione ai casi specifici in cui le spese agevolabili sono da calcolare sul sovraccosto (secondo quanto definito 41, Par. 6, lett.b) del GBER, quest'ultimo dovrà essere determinabile da una relazione di un tecnico abilitato che giustifichi la scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, dell'investimento oggetto del finanziamento da inserire nella diagnosi Energetica.

In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.) per autoconsumo, eccedenti i limiti degli impianti a scala ridotta le spese agevolabili sono da calcolare sul sovraccosto (secondo quanto definito all'art. 41, Par. 6, lett.b) del GBER e dovrà pertanto essere prodotta una relazione tecnica illustrativa delle prestazioni del medesimo impianto, che evidenzii la stima del sovraccosto al KW installato per la tipologia di impianto selezionato rispetto a quello di una centrale elettrica tradizionale.

In tale ottica per agevolare la stima si stabilisce che il sovraccosto medio al Kw installato è determinato rispetto al costo medio di investimento di una centrale elettrica di tipo tradizionale pari a €438 €/Kw e tenuto conto dei coefficienti di pari capacità produttiva riportati nella tabella di seguito:

IMPIANTO	COSTO MEDIO INVESTIMENTO (EURO/kw)	PRODUCIBILITA' ELETTRICA	COEFFICIENTE PARI CAPACITA' PRODUTTIVA	SOVRACCOSTO MEDIO (SM)
CENTRALE ELETTRICA TRADIZIONALE (olio combustibile)	438	8000	0	0
EOLICO	X	2000	0,25	SM= X-(0,25x438)
MINIDRO	Y	4000	0,50	SM=Y-(0,50x438)
BIOGAS DI DISCARICA	W	7000	0,875	SM=W-(0,875x438)
GEOTERMICO	Z	8000	1	SM=Z-(1x438)
BIOMASSE	XX	7500	0,9375	SM=XX-0,9375x438)
FOTOVOLTAICO	YY	1300	0,16	SM=YY-(0,16x438)

La congruità del costo di investimento degli impianti candidati a contributo è asseverata mediante la perizia giurata a firma del tecnico incaricato da allegare alla domanda di partecipazione

In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.) per autoconsumo, **a scala ridotta** per i quali le spese agevolabili non sono basate sul sovraccosto (ai sensi dell'art. 41, Par. 6, lett. c) del GBER, il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento.

Gli impianti a scala ridotta hanno una capacità installata inferiore a quella stabilita ai sensi del Reg.GBER<sup>1</sup> ovvero hanno una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore a 50 000 tonnellate/anno.. Ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

Gli aiuti possono coprire sia una parte dei costi iniziali di nuovi impianti di produzione elettrica da energie rinnovabili, sia lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente, se l'investimento riguarda considerevoli parti dell'impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto.

<sup>1</sup> Vedasi definizione di cui all'art.43 del Reg. GBER

Non sono invece ammissibili le operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto, che hanno luogo nel corso del ciclo di vita dell'impianto.

Es. n. 1. Produzione di biocarburanti. Sono ammissibili solo se riguardano la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Sono tuttavia ammissibili gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 41 gli aiuti per la produzione di biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione, nonché quelli per le centrali idroelettriche non conformi alla direttiva 2000/60/CE, in particolare all'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.

Es. n. 2. Conversione di impianti termici convenzionali in impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Sono ammissibili quando riguardano parti considerevoli dell'impianto e ne prolunghino la durata di vita prevista, o siano necessari per consentire all'impianto di produrre energia da fonti rinnovabili. Non sono invece ammissibili costi di manutenzione e sostituzione di piccoli componenti e parti dell'impianto. In questo caso, per determinare le Spese Ammissibili, occorre stabilire lo scenario controfattuale. Se l'impianto termico preesistente è conforme a tutti gli standard vigenti e potrebbe continuare a funzionare utilizzando ad esempio petrolio, senza necessitare di investimenti in un prossimo futuro, i costi dell'intero investimento per la conversione in impianto termico alimentato da fonti rinnovabili sono considerati come costi d'investimento supplementari e quindi Spese Ammissibili. Se invece l'impianto a petrolio necessita di investimenti per poter continuare a funzionare, le Spese Ammissibili vanno calcolati deducendo i costi che il beneficiario dovrebbe sostenere per adeguare l'impianto.

#### **Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti Art.47**

L'art. 47 disciplina gli aiuti agli **Investimenti** per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

L'Investimento deve essere finalizzato a ridurre i rifiuti prodotti da altre imprese; non deve esentare indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della legislazione dell'Unione o nazionale: sono dunque esclusi investimenti per il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal Beneficiario degli Aiuti medesimo (l'autoriciclaggio). Inoltre deve trattarsi di materiali che sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente e sono esclusi Aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio.

Gli Aiuti possono essere concessi solo se gli Investimenti vanno al di là dello stato dell'arte, dove per "stato dell'arte" si intende *"un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di stato dell'arte va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione"* (Punto 158, nota 72 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020).

#### **Individuazione delle Spese Ammissibili.**

Le Spese Ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di Aiuti. Il costo supplementare (il costo dell'investimento per la tutela ambientale) è individuato in riferimento a un investimento analogo (della stessa capacità), realizzato con tecnologie meno rispettose dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, in quanto economicamente profittevole. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce dunque la Spesa Ammissibile.

#### **Intensità dell'Aiuto**

Gli Aiuti non superano il 35% dei costi Ammissibili, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15% se l'investimento è ubicato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

## APPENDICE N. 8

### Informativa Privacy

# INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

## Finalità del Trattamento

I Vostri dati verranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento di valutazione della domanda per finalità strettamente inerenti la gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive (accoglimento, diniego, controllo, revoca, ecc.), secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico, nonché per eventuali finalità di difesa in giudizio e, se Lei rilascerà il Suo consenso, e per finalità di:

1. monitoraggio della soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o altre comunicazioni istituzionali.
2. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell'Avviso e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l'Avviso fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficiarie;
3. per la realizzazione di studi condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli effetti delle misure di sostegno alle imprese implementate dalla Regione Molise. Si precisa che la realizzazione di tali studi potrà comportare l'associazione al Vostro profilo di informazioni relative alla Vostra situazione economica attraverso la consultazione di banche dati pubbliche;
4. per altre finalità gestionali e organizzative.

Con riferimento ai punti 3 e 4, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento con riferimento rispettivamente alla verifica dell'efficacia delle misure implementate e all'accertamento, alla difesa e all'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.

## Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Mario Cuculo che può essere contattato presso la propria sede istituzionale, in Via Genova 11/A – 86100 Campobasso (dati di contatto: tel. 0874 403231 Mail: [dpo@regione.molise.it](mailto:dpo@regione.molise.it)).

## Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati forniti verranno immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che la riguardano potranno essere utilizzati da dipendenti o collaboratori regionali per il compimento delle operazioni connesse alle finalità sopra descritte. Gli archivi potranno essere messi a disposizione o trasferiti dalla Regione Molise ad altri Enti deputati ad operazioni di controllo che potranno eventualmente contattarla.

## Diritti degli interessati

In qualunque momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, come ad esempio l'accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e la loro portabilità, contattando il Titolare.

Sussiste inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso effettuato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

## Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle finalità sopra descritte.

\*\*\*\*\*





# REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -  
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 99 DEL 15-11-2022

**OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DELLA REGIONE MOLISE 2014-2022 - MISURA 6, "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" - SOTTOMISURA 6.2, "AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI" - FONDI EURI. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI ATTUAZIONE.**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile  
d'Ufficio

LENIO PETROCELLI

SERVIZIO FITOSANITARIO  
REGIONALE - TUTELA E  
VALORIZZAZIONE DELLA  
MONTAGNA E DELLE  
FORESTE, BIODIVERSITA' E  
SVILUPPO SOSTENIBILE

IL DIRETTORE  
MARIO CUCULO

Campobasso, 15-11-2022

---

**IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO  
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014/2022**

Su proposta del Direttore del Servizio *Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile* che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1307 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei *target* intermedi e dei *target* finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto

riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- il Regolamento (UE) n. 725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Il Regolamento (UE) n. 2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 a far data dal 01.01.2023;

**VISTI:**

i decreti legislativi 27.05.1999, n. 165 e 15.06.2000, n. 188 e s.m.i. che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», come modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

**VISTE:**

la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e s.m.i. recante in oggetto «*norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale*»;

la legge regionale 4 maggio 2015 n. 8, recante «*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali*» e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

**VISTI:**

il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*» che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d.lgs. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;

il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5465 del 07 giugno 2018, recante «*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*»;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i. recante «*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*»;

le «*Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*», approvate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prot. interno n. 0014786 del 13.01.2021;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, sostitutiva dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in merito al riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli anni 2021 e 2022;

**RICHIAMATA** la delibera n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della proposta di «*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise*» e ne ha disposto la trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, nonché ha designato «*l'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell'articolo 123 del Reg.(UE) 1303/2013 e con le funzioni stabilite all'articolo 125 del Reg.(UE) 1303/2013*»;

**RICHIAMATO** il *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise* – CCI

2014IT06RDRP015, approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 *final* della Commissione Europea del 02.07.2015 e modificato, da ultimo, con decisione C(2021) 7043 *final* della Commissione Europea del 23 settembre 2021;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto e ratificato la versione definitiva del *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise - CCI 2014IT06RDRP015*, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 02.07.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
- la deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del «*Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise - CCI 2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015*», nei termini di cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 412 del 3 agosto 2015»;

**RICHIAMATE**, inoltre, le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 376 del 01.08.2014 che approva la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise;
- n. 415 del 29.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha confermato la designazione dell'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;
- n. 321 del 30.06.2018 con la quale sono state adottate «*le modificazioni dell'Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali*» ed approvato «*il nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale, con relative declaratorie di funzioni*» tra cui anche quella di «*Autorità di Gestione PSR / FEASR 2014-20*» in capo al II Dipartimento;
- n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione del II Dipartimento all'ing. Massimo Pillarella con decorrenza 07.08.2018, e scadenza 06.02.2020;
- n. 576 del 30.12.2019 con la quale è stato nuovamente conferito l'incarico di direzione del Dipartimento Secondo all'ing. Massimo Pillarella con decorrenza 07.02.2020 e scadenza 06.08.2023;
- n. 51 del 5.02.2020 relativa a: «*Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti*»;
- n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: «*incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione*»;
- n. 477 del 12.12.2020 di conferimento al Dirigente regionale Avv. Mario Cuculo dell'incarico di funzione dirigenziale, nella forma della titolarità, del Servizio *Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile*;
- n. 128 del 14.05.2021 avente ad oggetto: «*Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)*»;
- n. 274 del 12.08.2021 avente ad oggetto «*Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della giunta regionale – Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale – Provvedimenti*»;
- n. 388 del 18.11.2021 avente ad oggetto «*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise-CCI 2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato da ultimo con decisione C(2021) 7043 final del 23.09.2021 - Presa d'atto e ratifica*»;

**PRECISATO** che con tale ultima modifica al PSR, nella sua versione 10.2, apportata ai sensi e per gli effetti della recente normativa comunitaria su richiamata, sono state aggiunte due annualità al PSR Molise 2014-2020 estendendolo al 2022 e che per le due annualità il fondo europeo FEASR ha stanziato risorse aggiuntive per il Molise, descritte nella predetta deliberazione di Giunta regionale n. 388/2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 3 del 18.01.2022 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del «*Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP015, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2.7.2015, così come modificato, da ultimo, con Decisione C(2021) 7043 final del 23.09.2021, nella versione 10.2, nei termini di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 388 del 18 novembre 2021*»;

**RICHIAMATO** il «*Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento*», approvato con determinazione del direttore generale dell'area seconda, autorità di gestione del PSR Molise 2014/2020, n. 135 del 15.12.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATE:**

- la nota n. 70727 del 15.04.2022, del Direttore del II Dipartimento, Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2022, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita, a far data dal 26.04.2022, la responsabilità di alcune misure del PSR all'avv. Mario Cuculo, già Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale – Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, tra cui la misura 6;

- la determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 100 del 05.09.2022, recante «*Misure organizzative per la funzionalità delle strutture regionali dell'apparato organizzativo della giunta regionale - Determinazioni*» con la quale è stato conferito «*l'incarico di reggenza del Servizio Economia del territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e servizi alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità del Dipartimento Secondo al dirigente regionale dott. Mario Cuculo, già titolare del Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile del Dipartimento secondo*»;

**DATO ATTO** che, a seguito del riparto di cui alla su richiamata Delibera del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, al programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014-22 sono state assegnate complessivamente risorse comunitarie pari ad € 140.821.641,91 (comprensive delle risorse NGEU) a cui si aggiungono € 42.307.956,57 di quota regionale ed € 98.718.565,33 di quota statale che determinano un piano finanziario pari a € 281.848.163,81;

**PRESO ATTO** che il MIPAAF, con nota DISR 03 - Protocollo Uscita n. 0040128 del 28/01/2022, fa presente che il DM n. 2588, del 10 marzo 2020, continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità, in quanto non si ravvisano modifiche da apportare al DM stesso che, peraltro, non prevede alcuna limitazione di durata;

**ATTESO CHE** il su richiamato PSR 2014-2022 della Regione Molise,

- al capitolo 15, § 15.1.1., in applicazione dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, individua l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) quale Organismo Pagatore del PSR 2014-2022 della Regione Molise;

- al capitolo 15, § 15.1.2.1., *Struttura di gestione e di controllo*, stabilisce che l'Autorità di Gestione (AdG) «*rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma*»;

**PRECISATO** che AGEA mette a disposizione, delle Regioni che si avvalgono di essa quale Organismo Pagatore, il Sistema informativo PSR 2014-2022, predisposto da SIN S.p.A. e le relative evoluzioni di cui lo stesso può necessitare per rispondere alle esigenze contingenti della Programmazione 2014-2022, in osservanza della normativa comunitaria (Reg. UE 1305/2013);

**VISTA** la misura 6, *Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*, sottomisura 6.2, *Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali*, del PSR 2014-2022 della Regione Molise;

**DATO ATTO** che gli interventi sostenuti con la misura 6, sottomisura 6.2, in cui sono allocate tra l'altro le risorse aggiuntive della *Next Generation EU*, sono volti a favorire la creazione di micro e piccole imprese a carattere innovativo nelle aree rurali della regione Molise con incremento delle opportunità di lavoro;

**PRECISATO** che il PSR 2014-2022 della regione Molise, al capitolo 10, definisce la dotazione finanziaria per l'attuazione del *Programma* che presenta sufficiente disponibilità, anche in considerazione della attivazione di eventuale *overbooking* tecnico, volto a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma;

**RITENUTO** opportuno, con il presente atto, di dover disporre l'approvazione di un bando pubblico che contenga le disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso ai contributi previsti dalla misura 6, *Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*, sottomisura 6.2, *Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali*, - *Fondi Euri* - del *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della regione Molise*;

**VISTA** la proposta del bando pubblico di attuazione di tale sottomisura da allegare, al presente atto, come parte integrante e sostanziale;

**PRECISATO** che i contenuti peculiari del presente emanando bando pubblico di attuazione della sottomisura 6.2, sono stati oggetto di un approfondito percorso, in termini di concertazione e di condivisione con le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli, confluito nella riunione del Tavolo Verde del 21 giugno 2022;

**VERIFICATA** la disponibilità di risorse nell'ambito della dotazione finanziaria della misura 6, sottomisura 6.2 come sopra precisato;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione della proposta di bando pubblico (allegato A) che presenta adeguata coerenza con le condizioni richiamate;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*» che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il

- funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: « *Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)*»;

#### **DETERMINA**

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato di:

1. approvare l'allegato bando pubblico di attuazione della misura 6, *Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*, sottomisura 6.2, *Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali, - Fondi Euri - del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Molise, Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della regione Molise, nell'Albo Pretorio *on line*, nonché nell'area tematica Agricoltura, PSR Molise 2014-2022;
3. considerare la pubblicazione condizione legale di efficacia, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
4. sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto «*Sistema dei controlli interni della Regione Molise. Direttiva*»;
5. considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», per quanto applicabile;
6. dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla *privacy* e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO  
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



## **REGIONE MOLISE**

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE  
FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA - TUTELA DELL'AMBIENTE**

**AUTORITA' DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2022  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2022**

## **BANDO PUBBLICO**

**MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”  
SOTTOMISURA 6.2 – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER  
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI”  
FONDI EURI**



## SOMMARIO

<b>ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITA’.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI .....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 14 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 15 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>11</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>13</b>
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>13</b>
<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>15</b>





## ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento intende promuovere la nascita di piccole e micro imprese con carattere innovativo nelle aree rurali regionali così da contribuire alla vitalità delle economie rurali e dei settori extra agricoli. L'intervento prevede un aiuto di start – up finalizzato ad agevolare le fasi iniziali di avvio delle nuove attività, per venire incontro, prevalentemente, alle difficoltà finanziarie che molti imprenditori, soprattutto di piccole dimensioni, incontrano nell'attivazione di nuove attività/imprese.
2. L'intervento utilizza le risorse dei fondi EURI provenienti dal nuovo strumento finanziario NextGenerationEU, strumento temporaneo pensato per stimolare una “ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa”, volta a garantire la possibilità di fare fronte ad esigenze imprevedute attraverso un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l'impatto economico e sociale della pandemia e per rendere disponibili strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani e di cogliere le opportunità della transizione ecologica e digitale. Per tale motivo, le nuove attività, finanziate nel presente bando, devono avere un carattere innovativo rispetto ai processi produttivi e alle modalità di realizzazione delle attività, oltre che ai prodotti che si intendono realizzare con particolare riferimento al rispetto dell'ambiente ed alla riduzione del digital divide.

## ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITA'

1. Nel presente bando sono definiti i criteri e le procedure di attuazione della sotto-misura 6.2 del PSR Molise 2014-2022, sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda unica di sostegno e di pagamento da parte dei beneficiari e le relative procedure operative definitive congiuntamente con l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
2. La finalità del bando è quella di incentivare la creazione di nuove imprese che svolgono attività extra agricole. L'obiettivo è quello di rivitalizzare le economie rurali attraverso la creazione di nuove attività extra agricole ed un incremento delle opportunità di lavoro.

## ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Molise.

## ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari dell'aiuto sono Agricoltori o coadiuvanti familiari, persone fisiche residenti in aree



rurali che intendono avviare nuove imprese, piccole o microimprese. Per avvio di nuove piccole o microimprese si intende anche l'avvio di nuovi rami di azienda da parte di agricoltori o loro coadiuvanti familiari. I nuovi rami di azienda devono riferirsi sempre ad attività extra-agricole non presenti nell'azienda agricola esistente.

## ARTICOLO 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Le condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno sono le seguenti:
  - a. elaborare un piano aziendale, su un periodo massimo di 5 anni, nel quale individuare gli interventi e l'utilizzazione del premio, che l'imprenditore si impegna ad avviare entro 9 mesi dalla data di concessione. Il periodo di 5 anni dovrà tener conto anche dei tempi necessari all'amministrazione per effettuare i controlli relativi alla verifica della realizzazione del piano e funzionali al pagamento dell'ultima quota di premio;
  - b. impegnarsi a mantenere l'attività per almeno 5 anni, dalla data di entrata a regime dell'attività prevista nel piano, e coincidente con la liquidazione della domanda di pagamento a saldo del contributo previsto;
  - c. rispettare i requisiti di piccole e micro imprese, previsti nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE riguardante la definizione di attività economica e di microimprese e s.m.i.;
2. Il piano aziendale deve contenere, pena l'inammissibilità della domanda, oltre a quanto sopra riportato, almeno gli ulteriori seguenti elementi:
  - a. descrizione delle attività previste indicando: tipologia di attività extra-agricola, con riferimento a quelle previste di seguito nel presente articolo al punto 3;
  - b. caratteristiche delle attività ed elementi innovativi;
  - c. descrizione delle tappe e degli obiettivi di sviluppo con particolare riferimento alla modalità con cui l'attività contribuisce agli obiettivi ed alla finalità del bando;
  - d. target d'impresa in termini di fatturato, reddito e di creazione di nuovi posti di lavoro. I target riferiti al reddito vanno descritti con riferimento all'anno a regime indicando oltre ai fatturati, anche i costi, comprensivi degli investimenti necessari per lo svolgimento delle attività e del lavoro, tenendo conto delle Unità Lavorative che si prevede di attivare. I posti di lavoro devono considerare l'Unità Lavorativa Annuale (ULA), cioè 220 giornate/anno;
  - e. mercati di riferimento e modalità di vendita;
  - f. cronoprogramma riferito alla realizzazione delle attività e al loro completamento;



- g. tempi lavorativi forniti dal beneficiario alle attività descritte nei punti precedenti. Il beneficiario, con il rilascio della domanda, si impegna a occupare almeno il 60% della sua disponibilità lavorativa, pari complessivamente a 220 giornate l'anno, nelle attività previste dal Piano;
  - h. descrizione dettagliata degli elementi assunti a base per il calcolo dei punteggi utilizzati per la compilazione dell'autovalutazione dei punteggi, relativi ai criteri di selezione presente nel Modello Unico di Domanda (MUD). Tale descrizione dovrà contenere l'indicazione della fonte dei dati utilizzata laddove pertinente;
  - i. metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del programma;
  - j. eventuali altre misure a cui si intende accedere per la realizzazione del piano, quali gli investimenti, la formazione, la consulenza e assistenza tecnica. Relativamente alla formazione ed alla consulenza e assistenza tecnica dovrà essere definito il quadro esigenziale.
3. Le attività extra agricole ammissibili sono:
    - a. servizi innovativi relativi alla persona;
    - b. servizi innovativi nel campo della comunicazione;
    - c. artigianato;
    - d. turismo rurale;
    - e. servizi di marketing, sociali, per il turismo;
    - f. piccoli esercizi commerciali.
  4. Il Piano Aziendale deve essere redatto nei capitoli corrispondenti ai punti elencati al precedente comma 2 del presente articolo. I punti devono essere descritti in maniera chiara. L'assenza di informazioni di dettaglio o la scarsa qualità delle medesime informazioni determina la non ammissibilità della domanda di sostegno. La regione effettuerà dei controlli specifici in situ atti a verificare che le condizioni descritte rappresentino la realtà e non siano invece condizioni artificiali, elusive delle condizioni/requisiti di ammissibilità.
  5. La condizione di start – up non è compatibile con gli interventi previsti nella sotto - misura 6.1, né con altre misure di start-up previste nei Piani di Sviluppo Locale finanziati nell'ambito del PSR Molise 2014 – 2022.
  6. Il concetto di innovazione del presente bando fa riferimento al documento della Commissione “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi, l'innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli tradizionali considerati in nuovi ambienti



geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova idea diventa un'innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica. L'innovazione non dipende solo dalla solidità dell'idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato, dalla volontà del settore di assumerla, dall'efficacia in termini di costi.

7. Le soglie minime di accesso sono pari a 15.000,00 euro di fatturato per le aree Montane e 25.000,00 euro di fatturato per le altre aree D. Il fatturato si deve evincere dal Piano aziendale allegato alla domanda di aiuto presentata, deve basarsi su presupposti oggettivi e fare riferimento all'anno a regime.
8. L'impegno del beneficiario, inoltre, è quello di realizzare nella loro interezza le azioni previste dal piano e di dimostrare la sostenibilità economica dell'intero intervento.
9. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. L'assenza di uno dei requisiti o la carenza documentale determina la non ricevibilità della domanda.
10. Sono inammissibili le domande di sostegno presentate da soggetti che hanno in corso o che hanno terminato domande di primo insediamento, finanziate nell'ambito della sottomisura 6.1 oppure da interventi di start – up finanziati da Piani di Sviluppo Locale o altri strumenti di finanza pubblica.
11. Sono, inoltre, causa di non ammissibilità della domanda di sostegno:
  - a. Età del richiedente maggiore di 60 anni compiuti;
  - b. l'erogazione di più di un premio per azienda;
  - c. la presenza di contratti di assunzione anche part – time con società private o enti pubblici;
  - d. la non disponibilità, da parte del richiedente, di giornate sufficienti a soddisfare l'impegno previsto dal bando del 60% rispetto al complessivo di 220 giornate/anno;
  - e. la presenza di domande di sostegno in capo al richiedente relative ad altri interventi di start-up finanziati nel PSR Molise 2014 – 2022 o di investimento in ambito agricolo e/o non agricolo;
12. Inoltre, il richiedente, con il rilascio della domanda, si impegna a sottoscrivere i seguenti obblighi:
  - a. avviare l'impresa con apertura Partita Iva o ramo d'azienda finalizzata alle attività extra agricole su elencate;
  - b. avviare il Piano Aziendale entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione;
  - c. condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di liquidazione dell'aiuto finale. Tale condizione sarà oggetto di controlli ex-post e la mancanza di riscontro positivo determina la revoca dell'aiuto ed il recupero delle somme liquidate;

---

BANDO PUBBLICO

MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”

SOTTOMISURA 6.2 – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” - FONDI EURI



- d. svolgere nel periodo di attuazione del Piano Aziendale e nei cinque anni di impegno l'attività extra agricola occupando almeno il 60% del tempo lavorativo previsto per una ULA (220g./anno).
13. Gli obblighi non sono trasferibili. In caso di violazione o non rispetto degli obblighi l'amministrazione procede con la revoca ed il recupero delle somme già liquidate.

### **ARTICOLO 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda deve essere presentata per via telematica sul portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), unitamente agli allegati.
2. Prima di compilare la domanda sul SIAN è necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99), ovvero aggiornarlo e validarlo.
3. In relazione alla natura dematerializzata del bando, prima del rilascio della domanda, è necessario che l'istante richieda ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.
4. Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.
5. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
  - a. dati e dichiarazioni del richiedente, debitamente compilati in tutte le sue parti;
  - b. Piano Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del presente bando;
6. La documentazione di cui al comma precedente, in sede di compilazione della domanda, deve essere caricata sul portale SIAN in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione Documentazione allegata in corrispondenza dell'unica voce "Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica". I singoli file archiviati nel file compresso allegato devono essere in formato pdf.
7. Non è previsto alcun invio alla regione Molise.
8. Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.



## **ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e non oltre il **sessantesimo giorno**.
2. Non è consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto da parte di una stessa impresa a valere sulla medesima fase. Inoltre, non è possibile la presentazione di una nuova domanda da parte di un beneficiario che abbia in corso la realizzazione di un intervento oggetto di finanziamento a valere sulla stessa misura/bando.
3. Non è consentito, successivamente al rilascio della domanda, modificare il soggetto richiedente. In tali condizioni la domanda viene revocata/annullata.

## **ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA**

1. La domanda di sostegno è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
  - a. presentazione oltre i termini previsti dal comma 1 del precedente art. 7;
  - b. assenza del Piano Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del presente bando.

## **ARTICOLO 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**

1. L'aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il richiedente deve realizzare, ma viene concesso in modo forfettario quale aiuto alla start-up ed è legato alla corretta attuazione del Piano Aziendale che deve avere inizio entro 9 mesi dalla data della concessione del finanziamento e completarsi entro 5 anni, pena la decadenza dell'aiuto.

## **ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI**

1. L'azienda si considera localizzata nelle zone montane quando il centro aziendale è localizzato in area montana, così come riconosciuta nell'ambito del PSR Molise 2014-2022.
2. Non sono concesse proroghe, in condizioni ordinarie, ai due elementi chiave della misura:
  - a. avvio del Piano Aziendale entro 9 mesi dalla data di concessione dell'aiuto;



- b. completamento del Piano Aziendale entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto.

## ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione tecnica da presentare sul portale SIAN, in allegato alla domanda di aiuto, è la seguente:
  - a. Piano Aziendale (P.A.) riportante le informazioni di cui all'articolo 5;
2. Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nella documentazione a corredo della domanda di aiuto, così come per gli eventuali allegati, sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.
3. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali, di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni rilasciate, e soprattutto che il soggetto/società non incorra in una delle seguenti condizioni: inaffidabilità, fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o assenza di situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo determinare una delle situazioni suddette.
4. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità, alla data di presentazione della medesima.
5. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.
6. L'amministrazione regionale può richiedere, secondo la normativa vigente sul procedimento amministrativo, chiarimenti o rettifiche ai documenti presentati.

## ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. L'aiuto è concesso come importo forfettario diversificato rispetto alle varie condizioni territoriali, soprattutto socio-economiche, come di seguito indicato ed è pari a:
  - a. 20.000,00 euro nel caso in cui la nuova impresa sia localizzata in aree montane laddove le condizioni di vita richiedono risorse economiche più ridotte;
  - b. 30.000,00 euro nel caso in cui la nuova impresa sia localizzata nelle altre zone D della classificazione PSR, laddove le condizioni di vita richiedono risorse economiche maggiori rispetto alle aree montane.
2. Le domande di pagamento vanno inserite sul portale Sian, secondo le procedure fornite dall'organismo



Pagatore AGEA e presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento, disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise area tematica PSR Molise 2014-2020.

- L'aiuto sarà erogato in due rate di cui: la prima pari all'80% dell'aiuto all'avvio dell'attività e la seconda pari al restante 20% a completamento del Piano aziendale e non oltre i cinque anni dalla concessione dell'aiuto, previa verifica della corretta realizzazione degli interventi previsti dal piano aziendale.

### ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri seguenti approvati nel Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2014-2020 del 29 settembre 2015 e di seguito riportati.
- Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori, che conseguiranno un punteggio minimo di 24 punti e che, contestualmente, relativamente al principio "Piano aziendale rispetto ad aspetti innovativi delle attività proposte" conseguiranno almeno 8 punti.
- Il punteggio massimo è di 47 punti.
- A parità di punteggio saranno preferiti i beneficiari più giovani di età.
- L'attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dalla commissione/istruttore incaricata/o della valutazione.

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
Localizzazione interventi	Aree montane	10	10
	Aree Natura 2000 o HVN 8	8	
Redditività economico finanziaria del piano di impresa nel tempo	redditività compresa tra € 15.000 e € 20.000 nelle aree montane e € 20.000 e € 25.000 per le altre aree	6	6
	Redditività compresa tra € 21.000 e € 25.000 nelle aree montane e € 26.000 e € 30.000 per le altre aree	4	
	redditività oltre € 25.000 nelle aree montane e oltre € 30.000 per le altre aree	2	
Remuneratività investimenti	ROI > 1	8	8
	ROI da 0 a 1	5	

BANDO PUBBLICO

MISURA 6 – "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE"

SOTTOMISURA 6.2 – "AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI" - FONDI EURI





Piano aziendale rispetto ad aspetti innovativi delle attività proposte*	Servizi innovativi alla persona in aree con assenza di servizi simili	8	15
	Servizi innovativi legati alle tecnologie ICT	10	
	Servizi innovativi orientati a rendere più efficienti l'uso delle risorse naturali (compreso quelle idriche ed energetiche)*	15	
Sinergie con altre misure del programma	Misura 7 – Servizi di base	8	8
	Misura 19 – Leader e/o SNAI	5	

\*Punteggio minimo accettabile per il principio è 8. Con punteggio inferiore a 8 la domanda non è ammissibile.

#### 6. Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi.

- Localizzazione degli interventi: il punteggio è attribuito a quelle iniziative che prevedono la creazione di imprese i cui centri produttivi e sedi legali siano localizzate nelle aree di cui al criterio di riferimento.
- Redditività economico-finanziaria del piano di impresa nel tempo: il calcolo della redditività fa riferimento al bilancio aziendale presentato nella domanda e riferito all'anno a regime.
- Remuneratività degli investimenti: il ROI (Return On Investment), è calcolato come rapporto tra il risultato operativo globale conseguito nell'esercizio a regime e il capitale investito in media nel corso dello stesso esercizio. Gli elementi informativi necessari a calcolare il ROI devono essere ben descritti nel Piano Aziendale. In assenza di tali elementi il punteggio non è attribuibile.
- Piano aziendale rispetto ad aspetti innovativi delle attività proposte: gli aspetti innovativi riferiti ai criteri che sottendono questo principio saranno valutati considerando la linea guida richiamata al comma 6 dell'articolo 5. In assenza di elementi che consentono il riscontro del concetto di innovazione il punteggio non è attribuibile.
- Sinergia con altre misure del programma: il punteggio è attribuito nei casi in cui il beneficiario dimostri nel piano aziendale la sinergia con gli obiettivi della misura 7 o della misura 19 o della Strategia SNAI attraverso l'adesione ad uno dei suoi interventi oppure l'uso di infrastrutture realizzate nell'ambito delle stesse. Laddove il progetto non fornisca informazioni chiare e ben dettagliate rispetto ai punti precedenti il punteggio non può essere attribuito. La semplice enunciazione che gli interventi sono in sinergia con gli obiettivi della misura o delle strategie SNAI o LEADER non rappresenta una chiara descrizione meritevole di punteggio. L'adesione a interventi di start – up finanziati nell'ambito della misura LEADER non è ammissibile.

### ARTICOLO 14 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati euro 2.000.000,00

BANDO PUBBLICO

MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”

SOTTOMISURA 6.2 – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” - FONDI EURI



provenienti dai fondi EURI del PSR Molise 2014-2022. La regione si riserva la possibilità di modificare tali valori in aumento o diminuzione a seguito di modifiche del programma o dei regolamenti di riferimento.

### **ARTICOLO 15 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

1. I soggetti interessati dal presente aiuto non sono soggetti a rendicontare la spesa relativa al premio di start – up concesso nelle modalità su riportate.
2. Con riferimento alla domanda di pagamento a saldo finale il beneficiario deve presentare una relazione finale con indicazione delle attività realizzate, dei risultati ottenuti in termini di fatturato, reddito e attivazione di ULA rispetto a quanto previsto nel piano Aziendale.

### **ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE**

1. Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020 predisposto dall’Amministrazione, con il quale sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

### **ARTICOLO 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI**

1. Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.

### **ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.
2. La delega da parte del richiedente, ovvero del legale rappresentante, al professionista in possesso delle



credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, all'Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l'Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.

3. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata dell'errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro sette giorni, verifica con AGEA, la reale esistenza dell'anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.
4. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2022 e sul portale del PSR Molise 2014-2022 all'indirizzo [psr.regione.molise.it](http://psr.regione.molise.it).
5. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2022, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: [adgpsr@regione.molise.it](mailto:adgpsr@regione.molise.it).
6. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti la scadenza del bando.
7. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
8. Il responsabile della protezione dati personali per la Regione Molise è l'avv. Mario Cuculo.
9. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Servizio "Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese".



## ALLEGATI

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bando fa riferimento alla normativa comunitaria di seguito riportata.

#### *Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio*

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità

---

BANDO PUBBLICO

MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”

SOTTOMISURA 6.2 – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” - FONDI EURI



delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

#### *Regolamenti della Commissione*

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

---

#### BANDO PUBBLICO

MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”

SOTTOMISURA 6.2 – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” - FONDI EURI



- Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.

## DEFINIZIONI

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «priorità»: "priorità dell'Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- «misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «intervento»: Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

---

### BANDO PUBBLICO

MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”

SOTTOMISURA 6.2 – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” - FONDI EURI



- «Quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- «categoria di regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013;
- «intervento completato»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.
- «inadempienza»: o con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)» – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende

---

**BANDO PUBBLICO**

MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”

SOTTOMISURA 6.2 – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” - FONDI EURI



(D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- «condizioni artificiose»: sono considerate condizioni artificiose le informazioni inserite nei PIA o PSA fuorvianti che non corrispondono alla realtà dei fatti, ma che tendono a modificarla al solo fine di ottenere un aiuto non legittimo. Tali condizioni saranno verificate ed accertate dall'Amministrazione che, in caso di riscontro, procederà successivamente a segnalarle agli organi competenti.



## **MODALITA' DI INSERZIONE B.U.R.M**

### **MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI**

AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti, Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di consultare [l'apposita sezione](#)

CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione all'indirizzo PEC del Bollettino Ufficiale della Regione Molise che è il seguente:

**[pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it](mailto:pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it)**

MODALITA' DI INVIO:

- *l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";*
- *nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";*
- *in allegato:*
  1. *lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;*
  2. *l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie degli atti;*
  3. *eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;*
  4. *ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.*

**Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce all'e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è conforme all'originale cartaceo e che non procederà più all'invio del cartaceo.**

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali:

- *formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);*
- *battute per riga: 60 (compresi gli spazi);*
- *font: courier new;*
- *dimensione carattere: 10";*
- *è consentito l'uso di corsivo e grassetto;*

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono:

- *intestazione con la denominazione del richiedente;*
- *oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;*
- *testo dell'avviso;*
- *luogo e data;*
- *nominativo e la qualifica del firmatario.*

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere sottolineato.

## PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE

La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: **€ 15,00** (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporta la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione deve essere effettuato **esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 – 86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.**

## TERMINI PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l'Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero verificarsi difformità tra l'atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l'atto stesso promana.

**La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.**

## **MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI**

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di consultare l'apposita sezione.

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altro in carta uso bollo (formato A4).

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da determinare secondo la seguente tariffa: **€ 15,00** (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporta la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione deve essere effettuato **esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 – 86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.**

**Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:**

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  
VIA GENOVA, 11  
86100 CAMPOBASSO  
Tel. 0874.314673  
pec: [pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it](mailto:pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it)

La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica ([pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it](mailto:pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it)). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

**Si precisa che l'atto che si invia per e-mail deve essere conforme all'originale cartaceo.**

**Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce all'e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è conforme all'originale cartaceo.**

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga:

- *la denominazione dell'ente richiedente;*
- *l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;*
- *il testo dell'avviso da pubblicare;*
- *luogo e data;*
- *firma.*

**La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.**